

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

658° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|--|------|-----|
| 1 ^a - Affari costituzionali..... | Pag. | 3 |
| 2 ^a - Giustizia | » | 13 |
| 4 ^a - Difesa | » | 24 |
| 5 ^a - Bilancio..... | » | 27 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » | 34 |
| 7 ^a - Istruzione..... | » | 38 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni..... | » | 56 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 94 |
| 12 ^a - Igiene e sanità..... | » | 98 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » | 104 |

Commissioni di inchiesta

| | | |
|----------------------------|------|-----|
| Sul sistema sanitario..... | Pag. | 108 |
|----------------------------|------|-----|

Commissione speciale

| | | |
|--------------------------|------|-----|
| Materia d'infanzia | Pag. | 141 |
|--------------------------|------|-----|

Giunte

| | | |
|-------------------------------|------|-----|
| Affari Comunità europee | Pag. | 158 |
|-------------------------------|------|-----|

Organismi bicamerali

| | | |
|----------------------|------|-----|
| Consorzi agrari..... | Pag. | 161 |
|----------------------|------|-----|

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|--|------|-----|
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri..... | Pag. | 162 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri..... | » | 164 |

| | | |
|--------------------|------|-----|
| CONVOCAZIONI | Pag. | 171 |
|--------------------|------|-----|

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

600^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i ministri per la funzione pubblica Bassanini e per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Franceschini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri con il seguito del dibattito sugli emendamenti al disegno di legge n. 3236, presentati dalla relatrice e pubblicati in allegato al resoconto del 15 novembre.

Il senatore D'ONOFRIO, venendo a considerare il merito delle proposte emendative illustrate dalla relatrice, osserva che la riformulazione dell'articolo 1 restringe, rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, l'ambito applicativo della disciplina. Si tratta di una restrizione che reputa incongrua. Crede infatti ragionevole estendere l'ambito di applicazione del provvedimento in esame agli amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici nelle società controllate dal Tesoro, come anche agli amministratori delle società di interesse nazionale. Analogamente, ritiene condivisibile la previsione contenuta nel testo approvato dalla Camera, ed eliminata dalla proposta della relatrice, di applicare la disciplina

in esame anche ai presidenti ed ai componenti dell'Autorità di controllo e di garanzia.

Venendo a considerare la nuova formulazione dell'articolo 4, ritiene eccessivamente generico il riferimento alle imprese esercenti comunicazioni di massa. Occorrerebbe chiarire puntualmente il tipo di impresa cui si fa riferimento e, per ogni settore, la dimensione che fa ritenere rilevante, ai fini della disciplina in esame, la gestione di simili imprese. Sempre con riferimento all'articolo 4, ritiene improprio fissare in 15 miliardi la soglia che fa considerare il patrimonio rilevante. In una economia aperta di mercato è difficile fissare soglie di ordine quantitativo, mentre sarebbe preferibile utilizzare previsioni più flessibili.

Quanto all'articolo 5, giudica eccessivamente discrezionale il potere attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di giudicare le attività economiche non aventi carattere di rilevanza. Occorrerebbe dunque a suo avviso fissare dei parametri precisi, che orientino e limitino il giudizio dell'Autorità.

Venendo a considerare l'articolo 7, rileva criticamente la posizione deteriorata in cui si trovano i familiari, ed in particolare il coniuge, dell'interessato, rispetto a coloro che abbiano rapporti di convivenza o di amicizia. Nel primo caso si ipotizza una simulazione assoluta, non superabile da prove contrarie, nel secondo invece si prevede che un'eventuale simulazione delle alienazioni debba essere provata. Si tratta di un'evidente disparità, che potrebbe condurre a un trattamento privilegiato di soggetti, conviventi, dell'interessato rispetto a soggetti legati dal vincolo del matrimonio. Per evitare questa paradossale conseguenza è necessario porre tutti questi soggetti su un piano di parità accordando a tutti le medesime garanzie, in particolare sotto il profilo della tutela giurisdizionale.

Infine contesta la previsione che attribuisce ai presidenti di autorità di garanzia la scelta del gestore; si tratta di soggetti che a loro volta potrebbero trovarsi in una situazione di oggettivo conflitto di interessi nel prendere decisioni nei confronti di titolari di cariche di governo.

Nel complesso, osserva che il provvedimento in esame viene ad incidere, con previsioni di carattere generale, su una normativa rigorosa, che risale agli anni '50 e fu ispirata dal senatore Sturzo. Per parte sua non ha difficoltà ad ammettere un intervento legislativo che affronti il problema del conflitto di interessi in cui verserebbe il *leader* dell'opposizione, ma se si vuole porre una disciplina generale, questa deve essere più comprensiva, senza escludere fattispecie rilevanti dall'ambito di applicazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BESOSTRI segnala l'opportunità di esaurire la discussione sullo schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Ad un rilievo del senatore TIRELLI che lamenta il modo disordinato con cui sono condotti i lavori della Commissione, il presidente VILLONE replica precisando che nella seduta di ieri aveva precisato che i lavori della Commissione sarebbero stati, nella seduta odierna, prevalentemente dedicati all'esame dei disegni di legge in materia elettorale, di quelli relativi al conflitto di interessi e dello schema di testo unico sulla documentazione amministrativa.

Il senatore ROTELLI, a nome della sua parte politica, chiede di riprendere nella seduta in corso l'esame dello schema di testo unico sulla documentazione amministrativa.

Così resta stabilito.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (n. 772)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PASTORE illustra una serie di puntuali osservazioni sullo schema in titolo.

Con riferimento all'articolo 2 propone di inserire dopo le parole «nei rapporti con l'utenza», le parole «tra loro». Nell'ultimo periodo del medesimo articolo, rileva l'opportunità di chiarire che le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale si applicano anche nei rapporti «negoziali» tra privati. Crede inoltre opportuno eliminare, dal testo della disposizione, il riferimento all'articolo 15 della legge n. 59 del 1997 che potrebbe più opportunamente essere inserito in una nota.

Quanto all'articolo 3, ritiene opportuno, per evitare dubbi interpretativi, inserire tra i soggetti anche le società di persone e i comitati tra i soggetti previsti nel comma 1. Quanto al comma 4 suggerisce di semplificare le formalità ivi previste, ampliando il campo dei «traduttori» e sopprimendo l'ammonizione.

La previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, dovrebbe a suo avviso essere integrata per garantire una più efficace tutela della riservatezza dei dati, ad esempio inserendo la frase: «L'indicazione di cui sopra va

conservata negli atti della pubblica amministrazione», mentre con riferimento all'articolo 6 osserva che il riferimento normativo contenuto nel secondo comma dovrebbe essere espunto dal testo della disposizione ed inserito in una nota.

Quanto al primo comma dell'articolo 7 ritiene inopportuno mettere su uno stesso piano le certificazioni e gli atti pubblici come potrebbe apparire e quindi inserire dopo le parole: «notai», le parole: «tutti gli altri atti», mentre, sempre con riferimento a quanto previsto dal primo comma, suggerisce di aggiungere in fine le seguenti parole: «ad assicurarne la conservazione nel tempo». Con riferimento al secondo comma del medesimo articolo chiede se tra le abbreviazioni siano ricompresi anche gli «acronimi», mentre reputa opportuno fare un espresso riferimento alle espressioni «in lingua straniera di uso comune».

Nell'articolo 13 la parola «regolamento» dovrebbe essere sostituita con l'espressione «testo unico». Ritiene inoltre opportuno chiarire che i libri, i registri e le scritture di cui si autorizza la formazione e conservazione su supporti informatici, comprendono anche i libri, i registri e le scritture di cui sia obbligatoria la tenuta da parte dei notai.

Venendo quindi a considerare l'articolo 21 osserva che esso reca una previsione nuova, non presente nell'ordinamento vigente, che a suo avviso potrebbe generare confusione. Reputa infatti preferibile lasciare all'interpretazione giurisdizionale e dottrinale la definizione del valore da attribuire alle scritture sottoscritte.

L'articolo 24, nel disciplinare la firma digitale autenticata, dovrebbe ribadire la piena responsabilità disciplinare del notaio per la redazione di questo tipo di atti. Osserva quindi che in materia di certificazione vi è la direttiva CE 93/99 rispetto alla quale dovrebbe essere verificata la piena conformità delle previsioni contenute in questo e in altri articoli. In particolare occorre verificare, la congruenza dell'articolo 5, secondo comma, della direttiva rispetto agli articoli 2, 8 ed 11 del testo unico; dell'articolo 8, terzo comma, della direttiva, in riferimento all'articolo 23, comma 7, del testo unico (sull'uso degli pseudonomi), dell'articolo 3, primo comma, della direttiva con riferimento all'articolo 27, del testo unico.

All'articolo 28, occorrerebbe invece chiarire la formulazione della lettera c) del comma 2 (rapporti tra «istante» e «terzo interessato»), mentre reputa opportuno non utilizzare, nel secondo comma dell'articolo 35 l'espressione «timbro» che potrebbe essere superato dall'iscrizione in atto.

Richiama quindi l'attenzione sulla formulazione del penultimo periodo del secondo comma dell'articolo 41 (veridicità e autenticità) che reca una prescrizione che dovrebbe essere resa omogenea a quanto previsto nell'articolo 45 (sola «veridicità»).

Quanto all'articolo 44, ritiene che questa disposizione non faccia venir meno le prescrizioni che impongono l'esibizione dell'estratto di morte nelle pubblicazioni dei testamenti; documento questo che potrebbe essere nella pratica eliminato e sostituito sempre dall'esibizione del certificato di morte.

Nell'articolo 53 ritiene opportuno inserire un comma aggiuntivo che autorizzi le pubbliche amministrazioni a gestire più liberamente il proprio protocollo, così da permettere forme di sperimentazione informatica in vista di una piena informatizzazione della gestione degli archivi, inserendo una espressione del tipo: «La loro protocollazione può comunque avvenire con sistemi informatici, ancorché non protetti».

Infine, all'articolo 77 ritiene escludere dall'elenco delle norme abrogate, l'articolo 32 della legge n. 241 del 1990 che riduce il numero dei testimoni negli atti notori da 4 a 2 (mentre con riferimento all'articolo 78 avanza perplessità sulla formulazione della lettera *b*).

Più in generale rileva la complessità del meccanismo previsto della redazione di un testo unico avente natura mista. In proposito riterrebbe preferibile adottare il testo unico sotto forma di decreto legislativo prevedendo, laddove necessario, una puntuale indicazione delle materie da delegificare.

A quest'ultimo rilievo il sottosegretario CANANZI replica osservando che il testo unico misto ha un valore meramente ricognitivo delle modifiche introdotte a livello sia legislativo che regolamentare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente VILLONE avverte che nella seduta pomeridiana di oggi saranno esaminati, nell'ordine i disegni di legge in materia elettorale (A.S. 3812 e connessi), i disegni di legge sul conflitto di interessi (A.S. 3236 e connessi) e lo schema di testo unico sulla documentazione amministrativa (atto n. 772).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

601^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ROTELLI osserva che il calendario dei lavori preannunciato nella seduta di ieri dal Presidente per l'esame dei documenti di bilancio comprime di fatto la possibilità di una compiuta trattazione dei medesimi. Al riguardo, dichiara l'intenzione della propria parte politica di utilizzare tutto il tempo a disposizione delle Commissioni di merito per l'esame dei suddetti documenti e preannuncia la presentazione di una molteplicità di emendamenti alle tabelle di bilancio. Conseguentemente, propone che la seduta già convocata per questa sera non abbia luogo.

Nel ribadire quindi la posizione critica della sua parte politica su come è stato ripreso l'esame dei provvedimenti in materia elettorale, osserva che fra gli emendamenti vi sia anche l'emendamento 1.0.4000 (pubblicato in allegato al resoconto dell'11 ottobre) che ripropone sostanzialmente il testo unificato dei disegni di legge ordinaria in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Si tratta di una normativa sulla quale, come precisato dal Presidente nella seduta di ieri, è necessario acquisire il parere della Commissione bilancio e che dunque non può essere trattato durante la sessione di bilancio, salvo una diversa valutazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. In proposito rileva che la eventuale decisione della Conferenza dei Capigruppo di concedere la deroga per l'esame del testo unificato sul voto degli italiani all'estero non potrà comunque essere intesa come una autorizzazione a esaminare la questione, sotto forma di emendamento, nell'ambito della trattazione dei disegni di legge in materia elettorale. Anche alla luce di quest'ultimo argomento, chiede la sconvocazione della seduta prevista per le ore 20,30 di questa sera.

Si associa a questa richiesta il senatore VEGAS, il quale ricorda che non sono ancora a disposizione dei senatori tutti i documenti di bilancio, mentre il presidente VILLONE dichiara di non ritenere opportuno disporre la sconvocazione della seduta notturna della Commissione.

I senatori VEGAS e SCHIFANI chiedono quindi che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi si riunisca per decidere il calendario dei lavori della Commissione per l'esame dei documenti di bilancio.

Il presidente VILLONE ritiene che questa materia potrà essere affrontata in una riunione dell'Ufficio di Presidenza da tenersi questa sera, alle ore 20,15, dopo che il Presidente del Senato avrà aperto ufficialmente la sessione di bilancio.

La Commissione prende atto.

Prende quindi la parola il senatore D'ONOFRIO, che chiede che la seduta prosegua con la replica della relatrice sui disegni di legge relativi al conflitto di interessi, mentre il senatore BESOSTRI sollecita una rapida definizione dell'esame dello schema di testo unico sulla documentazione amministrativa.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE fa presente che il Governo si è impegnato ad attendere il parere della Commissione prima di varare definitivamente il testo unico sulla documentazione amministrativa. Quanto all'esame dei disegni di legge sul conflitto di interessi, la relatrice ha chiesto di poter svolgere la sua replica in uno spazio di tempo adeguato.

Il senatore ROTELLI ribadisce, a nome della sua parte politica, la richiesta di continuare l'esame del testo unico sulla documentazione amministrativa.

Il presidente VILLONE avverte che questo tema potrà essere ripreso in seguito.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(290) LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica

(1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3636) *SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale*

(3688) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3689) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) *PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3811) *Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»*

(3828) *MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(3989) *GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) *ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) *DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(4624) *D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4655) *CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, con la discussione del subemendamento 1.1000/102 del relatore (pubblicato in allegato al resoconto di ieri).

Il senatore D'ONOFRIO chiede se risultino contraddizioni tra gli emendamenti che ci si appresta a votare e quelli già approvati.

Il presidente VILLONE replica ritenendo sino ad ora coerente l'esito delle votazioni svolte.

Il senatore D'ONOFRIO, riprendendo la sua esposizione, rileva che la Commissione ha già approvato un emendamento che impone una riduzione del numero dei collegi della Camera dei deputati. La Commissione, dunque, è vincolata ad approvare un testo coerente con questa decisione. Di contro la Commissione non ha mai approvato, come invece impropriamente riferito al di fuori delle Aule parlamentari, un testo dal quale risulti che alla coalizione che consegua il maggior numero di voti debba essere attribuita una solida maggioranza in seggi nelle due Camere; la Commissione infatti ha, sino ad ora, esaminato la sola riforma del sistema elettorale della Camera.

Il presidente relatore VILLONE, a quest'ultimo proposito, osserva che la riforma del sistema elettorale del Senato è oggetto di un emendamento che deve essere ancora votato (1.0.1000, pubblicato in allegato al resoconto dell'11 ottobre). Quanto al numero dei collegi, la proposta da ultimo avanzata dalla maggioranza non prevede il mantenimento del numero e della configurazione degli attuali collegi.

Il senatore D'ONOFRIO rileva la paradossale situazione in cui versa la Commissione che si trova a votare un testo che la stessa maggioranza intende modificare, un testo nel quale non è chiaramente specificato che alla coalizione che abbia ottenuto più voti spetti la maggioranza dei seggi.

Il relatore VILLONE e il sottosegretario FRANCESCHINI osservano che quest'ultima conseguenza è chiaramente rilevabile da quanto previsto dalla lettera *f*) del comma 1 del subemendamento 1.1000/102.

Il senatore D'ONOFRIO ribadisce che, sino ad ora, la Commissione non ha approvato questo principio; nel testo votato non vi è – come invece affermato dai *leader* del centro-sinistra – il principio secondo il quale la coalizione che consegua più voti si deve vedere attribuita la maggioranza dei seggi. Dichiarò quindi che non parteciperà alla votazione, si tratta infatti di un voto inutile, su un testo che la stessa maggioranza intende modificare.

Il senatore MANTICA condivide questi rilievi e chiede se la maggioranza ritenga ancora valido il concetto di coalizione, oggetto del subemendamento 1.1000/100 (approvato nella seduta del 12 settembre e pubblicato nel relativo resoconto), che invece le dichiarazioni rese dal senatore Besostri nella precedente seduta sembrano aver messo in questione. Ricordata la posizione della sua parte politica contro il cosiddetto voto disgiunto, ritiene che sul punto delicato della nozione di coalizione occorra fare chiarezza. Non si può infatti pensare di modificare in una fase successiva dell'esame un aspetto qualificante del provvedimento. Chiede quindi alla maggioranza di anticipare i contenuti delle modifiche che intende apportare alla sua originaria proposta, così da chiarire l'oggetto delle votazioni. Manifesta infine la sua generale contrarietà al seguito dell'esame rile-

vando che la campagna elettorale è già, iniziata, nonostante i richiami del Presidente del Consiglio.

Il senatore PASTORE, in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara che non parteciperà alla votazione, pur condividendo i rilievi svolti dai senatori D'Onofrio e Mantica. Crede infatti che non si possano ridurre i lavori della Commissione a mere esercitazioni su testi che la stessa maggioranza intende modificare in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Si sofferma quindi criticamente sull'impianto della proposta avanzata dalla maggioranza e oggetto degli emendamenti in esame che reputa meramente strumentali alla realizzazione di accordi tra la maggioranza ed il partito della Rifondazione comunista. In particolare critica, la possibilità di esprimere un voto disgiunto; previsione questa che si traduce in un sostanziale raggirò della volontà degli elettori e produce esiti incoerenti delle competizioni elettorali, come provato dai risultati delle ultime elezioni.

Il senatore STIFFONI, nel criticare il ricorso del *leader* dello schieramento di centro-sinistra a forme di propaganda non decorosa, si sofferma criticamente sulla nozione di coalizione come regolata dal testo in esame e dichiara il proprio voto contrario sulla lettera c) del subemendamento 1.1000/102.

Al senatore TIRELLI che chiede di poter svolgere una dichiarazione di voto in dissenso dal proprio Gruppo, il presidente VILLONE replica ricordando che, a norma del secondo comma dell'articolo 109 del Regolamento, un tale diritto è accordato ai senatori purché il numero dei richiedenti sia inferiore alla metà di quelli appartenenti al Gruppo stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente VILLONE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato per le ore 20,15 di oggi per definire il calendario dei lavori della Commissione durante la sessione di bilancio.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

666^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) *SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(4648) *Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione*

(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia sul testo licenziato in sede referente: nulla osta con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore PETTINATO e mette in rilievo come le particolari caratteristiche dei provvedimenti in titolo li collochino in un'area di stretta contiguità con le competenze della Commissione giustizia. Di tal che, pur nella consapevolezza che nella funzione consultiva lo specifico punto di osservazione è rappresentato soprattutto dagli aspetti sanzionatori, non possono non esprimersi anche talune osservazioni che attengono a diversi profili. I provvedimenti in titolo, poi confluiti nella predisposizione di un testo proposto dalla Commissione speciale in materia di infanzia al termine dell'esame in sede referente, recano una disciplina particolarmente significativa, e il testo licenziato viene incontro ad aspettative risalenti nel tempo e largamente condivise per quanto attiene i problemi della adottabilità e dell'adozione e tra questi, in particolare, quello relativo all'elevazione dei limiti di età dei soggetti interessati. Il testo in esame si è mosso altresì nell'ottica di altre fonti normative internazionali, tra cui anche la Convenzione europea in materia di diritti del fanciullo. Per quanto attiene, poi, agli aspetti specificamente relativi alle sanzioni, le innovazioni introdotte hanno portata limitata. Tuttavia – prosegue il relatore Pettinato – la norma dell'articolo 32, a modificazione del comma 2 dell'articolo 70 della legge n.184 del 1983, introduce – e punisce – la inedita fattispecie dell'assunzione di atteggiamenti dilatori rispetto all'obbligo dei titolari di istituti di assistenza pubblici o privati di comunicare semestralmente al giudice tutelare l'elenco dei minori ricoverati. Così come formulata, la norma induce molteplici perplessità, tanto con riferimento alla sua genericità quanto in relazione alla prevedibile difficoltà di tracciare, in sede di applicazione, il confine tra tale comportamento e quello esplicitamente omissivo. In merito, poi, all'articolo 35 del testo in esame, il quale modifica le disposizioni degli articoli 330 e 333 del codice civile, il relatore segnala che la possibilità di allontanamento dal domicilio familiare è prevista in via generale dall'articolo 5 del disegno di legge n. 2675 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) già approvato dall'Assemblea del Senato e successivamente dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati in sede referente. La filosofia del disegno di legge n. 2675 intendeva affrontare in un contesto più generale, e non solo avuto riguardo ai profili civilistici, il problema degli abusi familiari, dettando con omogeneità la disciplina dei cosiddetti ordini di protezione, fra cui rientra la misura dell'allontanamento dal domicilio familiare. La modifica circoscritta agli articoli 330 e 333 del codice civile di cui al citato articolo 35 potrebbe peraltro essere considerata come una norma speciale rispetto alla futura introduzione di una disciplina più ampia degli abusi familiari e pertanto, sia alla luce di tale considerazione, che del fatto obiettivo rappresentato dalla fase ancora in

itinere del disegno di legge n. 2675, il relatore non ritiene necessario suggerire la soppressione della previsione di cui all'articolo 35 stesso.

Dopo brevi interventi dei senatori GASPERINI e CALLEGARO, il senatore FASSONE prefigura la possibilità che, all'articolo 24 del testo proposto, il comma 1 dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, come da questo articolo modificato, debba essere inteso come facente riferimento non all'articolo 7, ma all'articolo 6 della medesima legge, come sostituito dall'articolo 6 del testo in esame.

Prende atto il senatore CALLEGARO.

Il senatore FASSONE rappresenta, quindi, l'esigenza di allineare le disposizioni contenute nel testo in esame, relative al diritto del minore di essere ascoltato, alle disposizioni contenute nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.

Prendendo nuovamente la parola, il senatore CALLEGARO precisa che con la norma contenuta nell'articolo 32 del testo in questione – che sostituisce l'articolo 70 della legge n. 184 – si è voluto colpire anche quei comportamenti dei rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che si sostanziano in condotte che solo formalmente costituiscono adempimento dell'obbligo di trasmettere al giudice tutelare l'elenco dei minori ricoverati.

Seguono interventi dei senatori CENTARO e GASPERINI, in merito alla effettiva portata della disposizione menzionata, rispetto alle esigenze di tipicità connaturate all'introduzione di norme penali.

Il PRESIDENTE verifica, quindi, la sussistenza del numero legale.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a predisporre un parere nei termini emersi dal dibattito.

(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo

(2180) SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Su richiesta del senatore Antonino CARUSO, la Commissione conviene di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per oggi alle ore 18, alle ore 18 di mercoledì 29 novembre 2000.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(4192) PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa

(880) DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa

(1062) MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa

(1131) BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica

(1659) PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa

(2251) PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa

(2362) SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa

(3099) MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PINTO invita il relatore Maritati a convocare quanto prima il Comitato ristretto istituito per i disegni di legge in titolo, attesa l'obiettiva urgenza della questione.

Il relatore MARITATI rileva che, con l'andamento dei lavori del Comitato, hanno interferito proposte parallele introdotte presso l'altro ramo del Parlamento: il Governo dovrebbe pertanto chiarire la sua posizione al riguardo e le conseguenti iniziative.

Il sottosegretario MAGGI assicura la disponibilità del Governo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(3776) SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

(4163) SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti

(4172) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati

(4834) Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre scorso.

Il relatore RUSSO, dopo essersi richiamato alle considerazioni già svolte nell'ultima seduta, si sofferma in modo particolare sui contenuti del disegno di legge n. 4834, rilevando come i regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza delineati negli articoli 41-*ter* e 41-*quater* dell'ordinamento penitenziario, come introdotti dall'articolo 2 del citato disegno di legge, presentino alcuni tratti essenzialmente comuni con riferimento, in particolare, alla previsione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, alla riduzione del numero dei pacchi, all'esclusione dalla nomina e dalla partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e alla possibilità di sottoporre la corrispondenza a visto di controllo. I due regimi si differenziano, invece, per altri profili ed in particolare sia per quanto riguarda le limitazioni al numero dei colloqui anche telefonici, sia per quel che concerne la durata della permanenza all'aperto. In merito alle disposizioni riguardanti la limitazione dei colloqui, ritiene peraltro che sarà probabilmente necessario valutare l'opportunità di prevedere esplicitamente che le suddette limitazioni non si applicano comunque ai colloqui con i difensori, anche se certamente una simile conclusione è già senz'altro ricavabile in via implicita dal sistema.

Per ciò che attiene alla disciplina dei presupposti per l'applicazione del regime di massima sicurezza, va evidenziato come il comma 1 del citato articolo 41-*ter* preveda che tale regime si applica alle persone comunque detenute per il reato di cui all'articolo 416-*bis*, secondo comma, del codice penale – si tratta di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione mafiosa – per i quali non risulti escluso l'attuale collegamento con l'associazione di appartenenza o con altra associazione dello stesso tipo. Diversamente per i soggetti indicati nel comma 2 dello stesso articolo 41-*ter*, l'applicazione del regime di massima sicurezza è possibile solo qualora risulti positivamente accertata una collocazione attuale di rilievo nell'ambito della criminalità organizzata.

L'applicazione dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza è disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziario. Al riguardo, il relatore giudica condivisibile la soluzione proposta dal Governo di rimettere all'autorità amministrativa l'adozione dei provvedimenti in questione, in quanto essa appare coerente con le caratteristiche dei provvedimenti medesimi, ferma restando ovviamente la possibilità di un controllo giurisdizionale sulla legittimità dei loro presupposti e dei loro contenuti. Qualche perplessità potrebbe suscitare invece la scelta di attribuire il potere di adottare i provvedimenti sopra richiamati direttamente al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mentre sarebbe stato forse preferibile continuare a prevedere per gli stessi la competenza del Ministro della giustizia.

Per quel che concerne l'articolo 1 del disegno di legge, sottolinea che esso si configura come una norma di carattere residuale che riprende, pur con alcune correzioni, la sostanza dell'attuale previsione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Le principali differenze sono rappresentate dal fatto che la disposizione di cui al comma 2 – rispetto a quella del vigente comma 2 – si applica a qualsiasi detenuto, e non soltanto ai

detenuti per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, e dal fatto che si fa riferimento soltanto alla sospensione delle regole di trattamento, coerentemente con le indicazioni formulate dalla Corte costituzionale già con la sentenza n.349 del 1993. Nel merito deve rilevarsi poi come tale disposizione susciti in effetti alcune perplessità – in ordine alle quali appare opportuno un approfondimento – in quanto con essa si continua a prevedere la possibilità di una modificazione in senso restrittivo del trattamento penitenziario del singolo detenuto, scarsamente determinata nei suoi possibili contenuti.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

667^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(3776) SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

(4163) SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti

(4172) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati

(4834) Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore RUSSO, dopo essersi richiamato alle considerazioni già svolte nella seduta antimeridiana, si sofferma sul disegno di legge n.3776, di iniziativa della senatrice Salvato ed altri, avente anch'esso ad oggetto la modifica dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Tale disegno di legge riformula il citato articolo 41-*bis*, prevedendo, tra

l'altro, che la sospensione dell'applicazione delle normali regole trattamentali, nell'ipotesi di cui al comma 1, sia ricondotta soltanto ai casi eccezionali di rivolta e vincolando l'esercizio del relativo potere ministeriale ad una più circostanziata motivazione circa la necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza, nonché alla durata necessaria al conseguimento di tale fine. Il successivo comma 2 attribuisce poi, diversamente da quanto attualmente previsto, all'autorità giudiziaria il compito di sospendere le normali regole di trattamento nei confronti di singoli detenuti per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* dello stesso ordinamento penitenziario. Il disegno di legge in parola riformula anche il predetto articolo 4-*bis*, prevedendo la possibilità della concessione dei benefici del lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione anche ai detenuti ed internati per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, salvo che il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale antimafia comunichino l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Ai fini della concessione dei benefici, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decidono entro 45 giorni dalla richiesta di informazioni alla procura distrettuale antimafia.

Il disegno di legge n.4172, di iniziativa governativa, modifica l'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, introducendo disposizioni circa la competenza a disporre i permessi di colloquio e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica dei detenuti. Viene, inoltre, proposta l'introduzione nell'ordinamento penitenziario dell'articolo 18-*ter*, che regola la possibilità di disporre limitazioni e controlli della corrispondenza dei detenuti per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. Il disegno di legge interviene inoltre sull'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario in materia di diritto di reclamo dei detenuti e degli internati, introducendo tra i destinatari dello stesso anche la Corte europea dei diritti dell'uomo. Infine, nel sostituire il comma 6 dell'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario, il disegno di legge introduce una previsione di generale impugnabilità degli atti dell'amministrazione penitenziaria.

Una previsione di identico tenore è recata anche dal disegno di legge n. 4163, di iniziativa della senatrice Salvato ed altri, composto da un unico articolo in base al quale il magistrato di sorveglianza decide un'ordinanza impugnabile soltanto per Cassazione sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti.

(4831) MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CASTELLANI, il quale rileva in via preliminare come la finalità del disegno di legge in titolo sia quella di istituire le Corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano, città nelle quali sono già state istituite sezioni distaccate di Corte d'appello. Ricorda infatti, a tal ri-

guardo, che con legge 30 luglio 1990, n. 219, è stata istituita in Sassari una sezione distaccata della Corte d'appello di Cagliari e una sezione di Corte d'assise d'appello; che con legge 26 luglio 1991, n. 235, è stata istituita in Taranto una sezione distaccata della Corte d'appello di Lecce ed una sezione distaccata di Corte d'assise di appello; che, infine, con legge 17 ottobre 1991, n. 335, è stata istituita in Bolzano una sezione distaccata della Corte d'appello di Trento, ma non, come nei casi in precedenza menzionati, anche una sezione distaccata di Corte d'assise d'appello.

Le motivazioni che stanno alla base del disegno di legge sono riferibili, per quanto riguarda Sassari, alla circostanza che la situazione dei luoghi e la distanza dal capoluogo di regione finiscono con il penalizzare le sedi di tribunale del nord della Sardegna, anche a causa della insufficienza di vie e mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda Taranto, è a tutti nota la grave situazione relativa alla criminalità organizzata ed all'immigrazione clandestina in Puglia; per quanto riguarda, infine, Bolzano il disegno di legge cerca di rispondere all'esigenza di assicurare in maniera più piena la corretta amministrazione della giustizia anche per le popolazioni di lingua tedesca. In tutti e tre i casi, ricorre, inoltre l'esigenza di deflazionare i carichi di lavoro degli uffici giudiziari e di favorire il processo di modernizzazione dell'amministrazione della giustizia.

Nel riferire il contenuto dei singoli articoli di cui si compone il disegno di legge, evidenzia come l'articolo 1 rechi la previsione istitutiva delle Corti d'appello e delle procure generali della Repubblica di Sassari, Taranto e Bolzano. L'articolo 2 reca le variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario e l'articolo 3 la determinazione degli organici degli uffici giudiziari e la nomina dei capi e dei dirigenti delle Corti d'appello e delle Procure generali della Repubblica di Sassari, Taranto e Bolzano. Tale articolo prevede, peraltro, che la determinazione dell'organico sia fatta con decreto del Ministro della giustizia. Mentre dichiara di condividere il ricorso a tale fonte normativa per gli uffici giudiziari di Sassari e di Taranto, esprime alcune perplessità con riferimento agli uffici giudiziari di Bolzano. Infatti, lo Statuto di autonomia della regione Trentino Alto Adige demanda la fissazione di disposizioni di questo tipo ai decreti legislativi di attuazione assunti previo parere della Commissione paritetica prevista dallo stesso Statuto.

L'articolo 4 del disegno di legge reca le previsioni di copertura dell'organico delle Corti d'appello e delle Procure generali della Repubblica di Sassari, Taranto e Bolzano, mentre l'articolo 5 contiene la disciplina transitoria dei procedimenti pendenti al momento dell'istituzione delle nuove sedi di Corte d'appello e della determinazione del relativo organico.

Sottolinea, infine, la necessità di acquisire ulteriori dati relativi alle attuali piante organiche delle sezioni distaccate di Corte d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano ed ai relativi carichi di lavoro. Per quanto attiene agli ipotizzabili profili di copertura finanziaria del provvedimento, si è invece in attesa del relativo parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B). – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri, La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa

(4383) SCOPELLITI. – *Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale*

(Discussione congiunta e rinvio)

Dopo un intervento del presidente PINTO, la Commissione conviene di congiungere l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore PREIONI chiede, a nome del Gruppo Lega Forza Nord Padania, che i disegni di legge in discussione vengano rimessi in sede referente.

Il presidente PINTO accerta che la richiesta del senatore Preioni non è appoggiata dal prescritto numero di senatori.

Riferisce il senatore CALVI il quale evidenzia come il tema della formazione e valutazione della prova abbia rivestito un'importanza centrale nel corso dell'ultimo decennio e ricorda come su di esso si siano susseguiti a più riprese interventi del legislatore e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Ritiene importante precisare che il testo del disegno di legge n.1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B venne approvato in prima lettura dal Senato l'11 novembre 1999, in previsione della prossima e definitiva approvazione in seconda lettura della legge costituzionale n.2 del 1999, di riforma dell'articolo 111 della Costituzione. Il testo venne approvato dalla Commissione giustizia del Senato in sede deliberante al termine di un esame particolarmente serrato che era stato contenuto nell'arco di pochi mesi. Da quella data è trascorso un anno e soltanto il 6 novembre scorso la Camera dei deputati ha concluso l'esame del disegno di legge e lo ha restituito, modificato, a questo ramo del Parlamento. È certamente consapevole dell'estrema urgenza di varare un testo di legge che, dando attuazione alle modifiche introdotte nell'articolo 111 della Costituzione, assicuri un quadro normativo di riferimento per tutti gli operatori interessati ed eviti il rischio che altri organi costituzionali – in primo luogo la Corte costituzionale – finiscano per essere costretti a svolgere un'impropria funzione di supplenza del ruolo del Parlamento. In questa prospettiva peraltro sarebbe stato auspicabile, al fine di agevolare in Senato l'*iter* in seconda lettura del citato di-

segno di legge n.1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B, che la Camera dei deputati avesse limitato le modifiche introdotte al testo licenziato in prima lettura, evitando di stravolgerne l'impianto. Al riguardo, deve invece rilevarsi come gli interventi effettuati nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento non appaiano, a suo avviso, soltanto di carattere prevalentemente correttivo.

Va altresì sottolineato, sotto un diverso profilo, che vi sono alcune correzioni che, per ragioni di carattere tecnico, risulta indispensabile apportare al testo trasmesso dalla Camera e che sono imposte dalla necessità di raccordare questo testo con quello approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati, la scorsa settimana, in materia di indagini difensive. È chiaro infatti che allo stato le esigenze di coordinamento fra i due atti normativi in questione potranno essere risolte solo intervenendo sul disegno di legge in materia di formazione e valutazione della prova, essendo l'altro – come già accennato – ormai definitivamente approvato.

In particolare va segnalato che l'articolo 3 del disegno di legge in materia di indagini difensive modifica l'articolo 197, comma 1, lettera *d*) del codice di procedura penale aggiungendovi la previsione dell'incompatibilità del difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e di coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni rese ai sensi del nuovo articolo 391-*ter* dello stesso codice di procedura penale. L'articolo 5 del disegno di legge n. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B contiene invece una previsione interamente sostitutiva del medesimo articolo 197 che, in mancanza di interventi correttivi, entrando in vigore successivamente alle nuove norme in materia di indagini difensive, verrebbe ad abrogare la modifica all'articolo 197 cui si è prima fatto riferimento. Inoltre il predetto articolo 5 riformula l'articolo 197 variando la scansione interna delle lettere in cui la disposizione è suddivisa, con l'ulteriore conseguenza che viene modificata la portata normativa dei rinvii allo stesso articolo 197 contenuti nel nuovo articolo 391-*bis* del codice di procedura penale introdotto dall'articolo 11 del già citato disegno di legge in materia di indagini difensive. Quest'ultimo disegno di legge poi, all'articolo 9, modifica l'articolo 362 del codice di procedura penale inserendo un nuovo periodo dopo il primo, mentre l'articolo 13 del disegno di legge n. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B sostituisce l'intero articolo 362, implicando anche in questo caso, qualora esso fosse approvato nella formulazione licenziata dalla Camera dei deputati, l'abrogazione della modifica apportata al medesimo articolo 362 dal provvedimento in materia di indagini difensive. L'introduzione poi da parte dell'articolo 20 sempre del disegno di legge in materia di indagini difensive, del nuovo articolo 371-*ter* del codice penale rende necessario un intervento correttivo sull'articolo 6 del disegno di legge n. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B dove, al comma 5 dell'articolo 197 ivi richiamato, appare indispensabile richiamare, oltre agli articoli 368, 369, 370, 371-*bis* e 372 del codice penale, anche il predetto articolo 371-*ter*.

Le considerazioni che precedono rendono evidente quindi la necessità di modificare comunque il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e inducono pertanto a valutare l'opportunità di quelle eventuali ulteriori modifiche che potrebbero essere apportate al fine di migliorare l'assetto complessivo del nuovo quadro normativo, fermo restando l'auspicio che tali modifiche siano concordate in un contesto di collaborazione costruttiva non solo fra tutte le componenti politiche presenti in Commissione, ma anche con i corrispondenti Gruppi parlamentari della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Il presidente PINTO rinvia il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

256^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

La seduta inizia alle ore 15.

ELEZIONE DI UN SENATORE SEGRETARIO

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un senatore Segretario. Risulta eletto il senatore GUBERT.

La seduta termina alle ore 15,30.

257^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario per la difesa MINNITI risponde all'interrogazione n. 3-03540, precisando che la Difesa ha più volte riferito in Parlamento sulla questione dell'impiego dell'uranio impoverito in Kosovo e che, pertanto, ci si limiterà ad integrare quanto rappresentato in quelle occasioni.

Fa presente, innanzitutto, che la compagnia NBC presente nel teatro di operazioni in Kosovo, alle dipendenze della brigata multinazionale a guida italiana, ha provveduto a delimitare con apposita segnaletica «Kfor restricted area» le aree in cui sono stati rinvenuti dardi caricati con uranio impoverito. Queste aree sono soggette a frequenti controlli da parte della compagnia medesima proprio al fine di tutelare l'incolumità del personale militare, dei volontari civili e degli abitanti delle aree medesime. Tutti i reparti impiegati in Kosovo dispongono della dotazione individuale NBC che assicura la protezione da ogni possibile rischio di contaminazione da uranio impoverito. Ai reparti vengono anche tenute lezioni propedeutiche sui rischi della contaminazione già prima dell'inizio delle operazioni e le lezioni stesse vengono poi riprese ed approfondite da personale qualificato della compagnia NBC durante la permanenza sui luoghi. La brigata multinazionale ovest ha anche provveduto a distribuire alla popolazione opuscoli informativi sui pericoli connessi al maneggio del munizionamento in questione. Fa presente, inoltre, che le misurazioni effettuate in zona non hanno evidenziato situazioni di rischio, tali da richiedere lo spostamento del personale che al momento si trova ad operare in quelle zone.

In particolare, come già ricordato il 16 novembre dal sottosegretario all'Ambiente, essa si è recata in teatro kosovaro dove ha effettuato controlli e prelievi ambientali. In particolare, dal 5 al 13 novembre, la *task force* ha operato nella zona di schieramento del contingente italiano, usufruendo della collaborazione del contingente stesso. I campioni prelevati saranno analizzati dall'Agenzia nazionale per la Protezione ambientale (ANPA) e dal Centro interforze Studi per le applicazioni Militari (CISAM). Il risultato complessivo e dettagliato dall'analisi sarà oggetto di relazione all'UNEP.

Replica il senatore SEMENZATO per dichiararsi soddisfatto.

In merito all'interrogazione n. 3-03643 il sottosegretario MINNITI conferma che il Governo italiano ha ricevuto dalle Autorità NATO, specifiche e dettagliate informazioni sulle aree di rilascio (*jettison areas*), sulla loro fluttuazione nel tempo e sulla entità e natura degli ordigni rilasciati.

Gli ordigni segnalati sono complessivamente 235, né si ha alcun motivo per ritenere che possano essere stati intenzionalmente omessi dati relativi al rilascio di eventuali altri ordigni. Peraltro, per quanto attiene l'utilizzo di ordigni a caricamento speciale, pur risultandone l'impiego nel corso delle operazioni in Kosovo, fra gli ordigni recuperati nel mare Adriatico non sono stati rinvenuti proiettili all'uranio impoverito.

Sulla base delle predette informative, il Governo ha inviato a tutti gli enti competenti interessati, e in particolare ai comandi militari marittimi ed alle Capitanerie di porto dell'Adriatico, tutte le informazioni di interesse, consentendo la diffusione dei necessari avvisi ai naviganti per le zone di potenziale pericolosità.

Sul piano operativo fin dal maggio 1999 è stata avviata l'attività di ricerca e bonifica in Adriatico con unità della Marina militare italiana, cui si sono affiancate unità della Forza di «contromisure mine» della NATO della regione Nord e della Forza di «contromisure mine» del Mediterraneo. Complessivamente in Adriatico hanno operato per oltre tre mesi almeno quindici unità cacciamine. Ciò ha consentito di raggiungere nelle aree di rilascio un grado di sicurezza che ragionevolmente può giudicarsi elevato, pur nella consapevolezza che in questo tipo di attività non potrà mai esistere la garanzia assoluta, come dimostrano i ritrovamenti che ancora oggi di frequente avvengono, sia in mare che sul territorio nazionale, di ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale.

Proprio nella considerazione che non è possibile escludere l'eventualità del ritrovamento di altri ordigni, finiti fuori dalle aree segnalate a causa delle dinamiche di caduta degli ordigni stessi lungo traiettorie condizionate da fattori atmosferici esterni o da fattori ambientali marini, ovvero come conseguenza del trascinarsi da parte di reti da pesca, la Difesa ha ritenuto opportuno mantenere in Adriatico alcuni cacciamine per i necessari interventi. Infatti, a seguito del ritrovamento di ulteriori ordigni sia da parte delle citate unità, sia da parte di alcuni motopesca, dall'ottobre 1999, è stata disposta una ulteriore campagna di bonifica con cinque cacciamine della Marina militare.

Questa ulteriore fase di bonifica, conclusasi il 20 maggio scorso, ha sicuramente ricondotto a significativi margini di sicurezza l'esercizio delle attività di pesca nell'area, pur non potendosi escludere con certezza possibili futuri rinvenimenti. Per tali evenienze, uno o due cacciamine sono mantenuti nel bacino dell'Adriatico. Si fa presente, poi che, nel caso di segnalazione da parte della locale Prefettura di rinvenimento di ordigni esplosivi, è previsto che venga immediatamente allertato il nucleo SDAI della Marina militare, che in tempo reale provvederà ad effettuare le operazioni di bonifica.

Per quanto concerne, infine, il codice di comportamento invocato dall'interrogante, il sottosegretario evidenzia che la Marina militare ha organizzato incontri tra le locali associazioni di pesca e specialisti subacquei per fornire agli operatori del settore ogni utile indicazione e chiarimento al fine di prevenire possibili incidenti derivanti dalla movimentazione o dal semplice contatto di ordigni rinvenuti nelle reti. Inoltre le capitanerie di porto hanno diffuso apposite istruzioni che i pescatori sono tenuti ad osservare nel caso di ritrovamento di ordigni esplosivi.

Alla luce di quanto sopra, sembra che lo stato di emergenza che aveva consigliato l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, dell'unità di crisi richiamata dall'interrogante possa considerarsi superato. L'ultima riunione dell'organismo citato risale allo scorso marzo.

Replica il senatore SEMENZATO per dichiararsi soddisfatto.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

298^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento)

Il presidente COVIELLO fa presente che la procedura preliminare di cui al comma 4 dell'articolo 126 del Regolamento del Senato si riferisce all'accertamento dei criteri di copertura della legge finanziaria, quali definiti nei commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, e che, come nel passato, tale accertamento, muovendosi sul terreno strettamente contabile, si basa sulle valutazioni sia quantitative che qualitative presentate nei documenti governativi o, comunque, ricavabili dai documenti di bilancio. Va altresì ricordato a questo proposito che l'allegato 7 del disegno di legge finanziaria, relativo agli effetti delle singole norme sui saldi di finanza pubblica, non risulta ancora pervenuto. Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2001 (comma 5 dell'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1978), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame (prospetto allegato all'articolo 126, comma 1) siano sostanzialmente conformi a tale disciplina. In particolare, si osserva che la copertura degli oneri di natura corrente recati dal disegno di legge finanziaria 2001 si caratterizza per la conferma dell'elemento di novità della precedente sessione, rappresentato dalla utilizzazione a fini di copertura di una quota del margine di miglioramento del risparmio pubblico

previsto per gli esercizi compresi nel triennio 2001-2003, rispetto alle previsioni assestate per l'anno in corso. Dal punto di vista sostanziale, poiché il disegno di legge in esame non determina un peggioramento del risparmio pubblico rispetto all'ultima previsione assestate, comprensiva degli effetti del decreto-legge n. 268 del 2000 per la parte relativa al 2000, non si pongono problemi sostanziali relativamente alla copertura degli oneri correnti. Si segnala altresì che nella sessione di bilancio 2001-2003 si è configurato un rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, ai fini del rispetto sia della copertura degli oneri correnti previsti in «finanziaria» sia dei vincoli in termini di saldo netto da finanziare, tra il decreto-legge n. 268 del 2000 (AS 4817 – AC 7395) e il disegno di legge finanziaria (AS 4855), dal momento che dal citato allegato si desume che una delle fonti di copertura del disegno di legge finanziaria 2001 è costituita dalle maggiori entrate di cui al decreto-legge. Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul DPEF per il 2001-2004 (articolo 11, comma 6, della citata legge n. 468 del 1978), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2001) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale. Per il 2002 il disegno di legge finanziaria espone un valore contabile identico a quello del primo anno e inferiore per il 2003, a fronte di una indicazione contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2001-2004 nel senso che essi sarebbero dovuti risultare inferiori al primo. In proposito, si sottolinea che situazioni analoghe si sono verificate anche in precedenti sessioni di bilancio, in occasione delle quali la Commissione bilancio del Senato ha ritenuto che non si sarebbe verificata una violazione sostanziale dei vincoli stabiliti dall'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 468 del 1978, in quanto i saldi proposti dal Governo con riferimento al secondo e al terzo anno del periodo di riferimento vengono a configurarsi come tappe di avvicinamento agli omologhi valori programmatici. È stato sottolineato, altresì, che i valori dei saldi fissati nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo sono comunque da assumere come limite da non peggiorare, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, nel corso della sessione di bilancio presso il Senato. La risoluzione approvativa del DPEF 2001-2004 conferma del resto questi principi, prevedendo che i limiti massimi del saldo netto da finanziare per il 2002-2003 si iscrivano in un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici consistenti in un obiettivo non superiore a 62.600 miliardi per il 2002 ed a 49.200 miliardi per il 2003. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2001-2003, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, oltre naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Le varie norme

di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica nel raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2001. Rispetto alle determinazioni contenute nella risoluzione adottata al termine della discussione sul DPEF 2001-2004 in riferimento all'individuazione dei saldi-obiettivo e sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare dovrebbe dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni, associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468 modificata. Vale la pena comunque di segnalare la necessità – come richiesto anche dalla relazione sul rendiconto generale sull'esercizio 1999 della Corte dei Conti – che il fenomeno delle regolazioni contabili e debitorie, dato l'uso che nel corso dell'esame in prima lettura ne è stato effettuato per coprire oneri, sia pure formalmente attinenti ad impegni già determinatisi in esercizi precedenti, utilizzando talora poste di fondo globale costruite in tal senso e in altri casi incrementandone gli importi, venga chiarito anche negli aspetti metodologici.

Il senatore VEGAS sottolinea che il mutato scenario macroeconomico e la mancata trasmissione di alcuni elementi conoscitivi essenziali, tra cui l'allegato n. 7 richiamato dal Presidente, impediscono di esprimere il parere sulla copertura del disegno di legge finanziaria trasmesso dalla Camera dei deputati. Soffermandosi poi sui principali aggregati di finanza pubblica considerati nella manovra, ritiene che essi evidenzino andamenti fuori controllo, come dimostrano in particolare i dati relativi al ricorso al mercato e quelli concernenti le regolazioni debitorie e contabili, oggetto di un vero e proprio fenomeno esplosivo. Tali considerazioni inducono a dubitare della veridicità delle appostazioni contabili di cui al disegno di legge in esame, che derivano da valutazioni assolutamente irrealistiche sull'impatto finanziario di alcune norme, quali ad esempio quelle sull'abolizione dei *ticket* sanitari, che non tengono conto degli effetti espansivi sulla domanda di farmaci e di altre prestazioni. Anche con riguardo ai proventi derivanti dall'assegnazione delle licenze UMTS, ritiene che la destinazione (nella misura del 90 per cento) alla riduzione del debito debba comportare precise conseguenze in ordine all'ammissibilità degli emendamenti che utilizzassero tali risorse. Esprime quindi perplessità sul richiamo contenuto nella relazione del Presidente al recente decreto-legge in mate-

ria fiscale, in relazione al quale ritiene non potersi trattare di una valida modalità di copertura del disegno di legge finanziaria, in quanto già a legislazione vigente. Soffermandosi quindi sulla consistente riduzione degli accantonamenti di tabella A risultante dagli emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea che tale circostanza avvalora le perplessità da lui a suo tempo manifestate circa l'approvazione in via definitiva di iniziative legislative con copertura sui fondi speciali nel corso della sessione di bilancio. Evidenzia quindi l'incoerenza della mancata applicazione, da parte della Camera dei deputati, del criterio di compensazione sui fondi speciali basato sull'applicazione di percentuali riflettenti il diverso tasso di realizzazione della spesa di cui alle tabelle C e D o dell'articolato, rispetto a quello associato agli accantonamenti di tabella A e B.

In conclusione, ribadisce il proprio avviso contrario sulla copertura del disegno di legge in titolo, di cui sottolinea la mancata conformità a quanto disposto dall'articolo 126, comma 4, del Regolamento del Senato.

Il senatore FERRANTE si sofferma su alcuni passaggi della relazione svolta dal Presidente Coviello, sottolineando l'opportunità di specificare più chiaramente la conformità dello schema di copertura del disegno di legge finanziaria a quanto previsto dalla normativa di contabilità e dal Regolamento del Senato. Sottolinea poi che l'intervenuta approvazione definitiva del decreto-legge in materia fiscale risolve il rapporto di pregiudizialità rispetto alla legge finanziaria. Riguardo, infine, alle considerazioni sul livello massimo dei saldi negli anni successivi al 2001, osserva che i valori richiamati dall'articolo 1 sono comunque non superiori rispetto a quelli indicati dalla risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria. In merito alle obiezioni avanzate dal senatore Vegas, ritiene che non si sia verificato un mutamento delle variabili macroeconomiche tale da destituire di fondamento il quadro delineato nella Nota di aggiornamento del Documento di programmazione economico-finanziaria. Riguardo poi alla prassi che tiene conto delle diverse percentuali di realizzazione della spesa nella valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti con copertura sulle tabelle A e B, sottolinea che si tratta di un orientamento prudenziale adottato dalla Commissione in passato, ma riguardo al quale non sussiste a suo avviso la necessità di conferma anche nella presente sessione di bilancio, tenuto conto del mutato e più favorevole contesto della finanza pubblica.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo avere espresso parere favorevole sulla copertura finanziaria del disegno di legge in titolo, si sofferma su alcune specifiche questioni emerse nel corso del dibattito. In particolare, l'utilizzo ai fini di copertura di una quota di miglioramento del risparmio pubblico rappresenta la conferma di una scelta già adottata lo scorso anno. Le stesse considerazioni valgono anche con riferimento al limite massimo del saldo netto da finanziare definito nell'articolo 1 del disegno di legge in titolo per gli anni successivi al 2001, che - seguendo

una prassi ormai consolidata – espone valori coerenti con un percorso di graduale avvicinamento agli obiettivi programmatici. Con riferimento all'entità delle regolazioni debitorie, sottolinea che si tratta di somme contabilizzate, ai fini dei conti della pubblica amministrazione, in precedenti esercizi finanziari e corrispondenti all'attuazione di sentenze giurisdizionali o ad altri esborsi, che in ogni caso non rilevano ai fini della copertura finanziaria negli esercizi considerati dalla manovra. Dopo aver confermato la validità delle previsioni macroeconomiche sottese alla costruzione della manovra, fa presente che il Governo si riserva di fornire successivamente indicazioni puntuali in merito ai coefficienti di realizzazione delle spese di cui alle tabelle A e B, nonché la versione aggiornata dell'allegato 7, richiamato dal Presidente Coviello.

Il presidente COVIELLO chiede al rappresentante del Governo ulteriori delucidazioni in merito agli effetti finanziari della norma sull'abolizione dei *ticket* sanitari.

Il sottosegretario MORGANDO richiama le considerazioni svolte dal Ministro della sanità presso l'Aula della Camera relativamente alla necessità di istituire specifiche forme di controllo sull'andamento della spesa farmaceutica e diagnostica, anche mediante il potenziamento e la riqualificazione del ruolo svolto dai medici di famiglia, che rappresenta un punto cruciale per la definizione dell'impatto finanziario della nuova normativa.

Il presidente COVIELLO, tenuto conto delle osservazioni formulate dal senatore Ferrante, propone quindi l'espressione del seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, osserva che:

a) Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 2001 (comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 468, modificata), si ritiene che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame (prospetto allegato all'articolo 126, comma 1) sono conformi a tale disciplina. In particolare, si osserva che la copertura degli oneri di natura corrente recati dal disegno di legge finanziaria 2001 si caratterizza per la conferma dell'elemento di novità della precedente sessione, rappresentato dalla utilizzazione a fini di copertura di una quota del margine di miglioramento del risparmio pubblico previsto per gli esercizi compresi nel triennio 2001-2003, rispetto alle previsioni assestate per l'anno in corso. Dal punto di vista sostanziale, poiché il disegno di legge in esame non determina un peggioramento del risparmio pubblico rispetto all'ultima previsione assestata, comprensiva degli effetti del decreto-legge n. 268 del 2000 per la parte relativa al 2000, non si pongono problemi sostanziali relativamente alla copertura degli oneri correnti. Si segnala altresì che il rapporto di pregiudizialità, procedurale e deliberativa, ai fini del ri-

spetto sia della copertura degli oneri correnti previsti in «finanziaria», sia dei vincoli in termini di saldo netto da finanziare, tra il disegno di legge finanziaria (AS 4885) e il decreto-legge n. 268 del 2000, richiamato tra le fonti di copertura nel prospetto allegato al disegno di legge finanziaria stesso, è risolto dall'approvazione in via definitiva del richiamato decreto-legge da parte del Parlamento.

b) Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul DPEF per il 2001-2004 (articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2001) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale. Per il 2002 il disegno di legge finanziaria espone un valore contabile solo identico a quello del primo anno e inferiore per il 2003, a fronte di una indicazione contenuta nella risoluzione approvativa del DPEF 2001-2004 nel senso che essi sarebbero dovuti risultare inferiori al primo. In proposito, si sottolinea che situazioni analoghe si sono verificate anche in precedenti sessioni di bilancio, in occasione delle quali la Commissione bilancio del Senato ha ritenuto che non si sarebbe verificata una violazione sostanziale dei vincoli stabiliti dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 468 del 1978, modificata, in quanto i saldi proposti dal Governo con riferimento al secondo e al terzo anno del periodo di riferimento vengono a configurarsi come tappe di avvicinamento agli omologhi valori programmatici. È stato sottolineato, altresì, che i valori dei saldi fissati nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo sono comunque da assumere come limite da non peggiorare, per ciascuno degli anni compresi nel triennio, nel corso della sessione di bilancio presso il Senato. La risoluzione approvativa del DPEF 2001-2004 conferma del resto questi principi, prevedendo che i limiti massimi del saldo netto da finanziare per il 2002-2003 si iscrivano in un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici consistenti in un obiettivo non superiore a 62.600 miliardi per il 2002 ed a 49.200 miliardi per il 2003. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2001-2003, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, oltre naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della Pubblica Amministrazione.

c) Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica nel raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della mano-

vra per il 2001. Rispetto alle determinazioni contenute nella risoluzione adottata al termine della discussione sul DPEF 2001-2004 in riferimento all'individuazione dei saldi-obiettivo e sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare dovrebbe dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della P.A.. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni, associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468 modificata. Vale la pena comunque di segnalare la necessità – come richiesto anche dalla relazione sul rendiconto generale sull'esercizio 1999 della Corte dei Conti – che il fenomeno delle regolazioni contabili e debitorie, dato l'uso che nel corso dell'esame in prima lettura ne è stato effettuato per coprire oneri, sia pure formalmente attinenti ad impegni già determinatisi in esercizi precedenti, utilizzando talora poste di fondo globale costruite in tal senso e in altri casi incrementandone gli importi, venga chiarito anche negli aspetti metodologici».

Con il voto contrario dei senatori VEGAS, AZZOLLINI e TAROLLI, la Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

La seduta termina alle ore 12,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

411^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2001 (n. 785)**

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre scorso.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore D'ALÌ il quale sollecita con forza una presa di posizione della Presidenza della Commissione in merito alla completa disattenzione del Governo rispetto ai pareri espressi in passato dalla Commissione sullo stesso schema di decreto. Dopo aver ricordato che in più occasioni la Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che fossero accolte alcune indicazioni, egli lamenta il fatto che nel 1997, nel 1998 e nel 1999 il Governo non ha ritenuto di accogliere, come proposto dalla Commissione, l'abbinamento, con una lotteria, della manifestazione «Cronoscalata del Monte Erice». Considerato che il Governo quindi disattende sistematicamente le osservazioni parlamentari, ritiene opportuno non esprimere alcun parere, sollecitando la Presidenza della Commissione ad una richiesta di chiarimento formale al Governo.

Il presidente GUERZONI ritiene che il carattere politico delle osservazioni del senatore D'ALÌ costituisca argomento per una risposta che spetta esclusivamente al Governo. Egli fa presente peraltro che il parere

reso dalle Commissioni parlamentari competenti è obbligatorio ma non vincolante per il Governo.

A giudizio del senatore MAGGI, le critiche avanzate dal senatore D'Alì e le lamentele per l'esclusione dagli abbinamenti per il 2001 del «Carnevale di Putignano» fanno emergere in maniera lampante gli effetti negativi derivanti dall'assenza di una regolamentazione delle procedure per definire gli abbinamenti. In tale condizione, il parere parlamentare si risolve in una procedura rituale e senza senso.

Per la senatrice THALER AUSSERHOFER l'esclusione dagli abbinamenti per il 2001 della «Lotteria di Merano» costituisce una scelta piuttosto criticabile da parte del Governo, in considerazione della rinomanza e del prestigio della manifestazione ippica, a riprova della quale sta il fatto che tale manifestazione è stata considerata testa di serie fino al 1999.

Il senatore TAROLLI si associa alle osservazioni della senatrice THALER AUSSERHOFER.

Il presidente GUERZONI sollecita il relatore ed il rappresentante del Governo ad individuare lo strumento più adatto affinché i proventi ricavati da una delle lotterie possano essere utilizzati per gli interventi a favore dei territori colpiti dall'alluvione. Egli sollecita, inoltre, a tener conto di alcune proposte concernenti la regione Sicilia.

Il relatore MONTAGNA replica agli interventi svolti in discussione generale, facendo presente che Putignano non risulta essere tra le manifestazioni oggetto di una specifica domanda di abbinamento per il 2001. Così anche per quanto riguarda la città di Foligno. Egli concorda poi con il senatore D'Alì sul fatto che la Commissione ha più volte richiesto al Governo di inserire tra gli abbinamenti la «Cronoscalata del Monte Erice», ma fa presente che per il 2001 sono stati già proposti abbinamenti che tengono conto di manifestazioni organizzate in Sicilia.

Il sottosegretario GRANDI puntualizza che gli utili della «Lotteria Italia» vengono ripartiti per un terzo a favore del soggetto organizzatore e che fino al 1995 tale quota veniva riversata alla RAI, mentre successivamente è stata siglata una specifica convenzione con tale organismo, sospendendo quindi la assegnazione della quota di utili. Per quanto riguarda il concetto di «lotteria dominante», con esso si fa riferimento a quelle manifestazioni ad estrazione differita che per tradizione e seguito costituiscono elementi trainanti per il buon esito della vendita dei biglietti. Nonostante il concorso ippico di Merano sia stato in passato considerato manifestazione capofila, il risultato della vendita dei biglietti è stato particolarmente deludente, ragion per cui se ne è decisa la esclusione. Per quanto

riguarda in generale le procedure per la scelta degli abbinamenti, egli fa presente che ogni anno vengono presentate circa 40 domande di inserimento e che, fermo restando il principio di non aumentare il numero delle manifestazioni abbinate, pena il rischio di un insuccesso in termini di gettito, il Governo ha la possibilità di applicare i principi – seppur generici – previsti dalla norma. Se qualcuno inoltre ha lamentato il ritardo per la predisposizione dello schema di decreto, tale ritardo appare trascurabile rispetto all'obiettivo di garantire certezza agli organizzatori delle manifestazioni ed il rispetto del calendario stabilito per coloro che gestiranno le lotterie. Egli sottolinea, infatti, come dal prossimo anno la gestione delle singole lotterie verrà affidato a privati attraverso l'effettuazione della gara, e quindi è ipotizzabile la esigenza di affrontare nel nuovo contesto, caratterizzato dalla gestione dei privati, la questione se e in che termini tenere in vita la procedura di emanazione del decreto nei termini finora sperimentati. A tale proposito, egli rivendica al Governo il merito di aver seguito, per gran parte, i criteri di volta in volta specificati dai pareri parlamentari, ferma restando la legittimità di scelte che hanno coinvolto o meno singole manifestazioni. Per quanto riguarda poi l'utilizzazione dei fondi di riserva, essi si giovano prevalentemente dell'apporto del gettito della «Lotteria Italia» e sono stati utilizzati per il 2000, in particolare, per i premi da corrispondere per le lotterie di Agnano, Monza e Merano.

Egli passa poi ad analizzare la proposta di devolvere una parte dei proventi a favore dei territori colpiti dall'alluvione, informando che è allo studio, tra le altre, un'ipotesi volta a devolvere una parte dei proventi della prima lotteria per il 2001, alla quale sono abbinati il «Carnevale di Viareggio» ed altri. Si tratta di una lotteria i cui proventi sono piuttosto stabili. Per quanto riguarda lo schema di regolamento in esame, egli fa inoltre presente che l'abbinamento proposto con la «Lotteria Europea» ed il «Concorso di Miss Italia» riguarda la manifestazione «Maratona d'Italia», altrimenti definita, nel documento in esame «Memorial Enzo Ferrari».

Preannunzia infine la disponibilità del Governo a tener conto, per quanto possibile, delle osservazioni delle Commissioni parlamentari, in particolare per ciò che concerne il concorso ippico di Merano (considerata manifestazione «ruotante») e la manifestazione organizzata a Piazza Armerina.

Il senatore D'ALÌ ribadisce le critiche espresse in precedenza e dichiara la propria contrarietà anche alle ipotesi modificative dello schema di decreto su cui il Governo si è pronunciato favorevolmente.

Il senatore MAGGI, contrariamente a quanto affermato dal Relatore e dal Sottosegretario, afferma che gli organizzatori del «Carnevale di Putignano» hanno presentato domanda nei termini previsti; consegna quindi al Sottosegretario una copia di tale lettera.

Il sottosegretario GRANDI acquisisce tale documento e si riserva di verificare il rispetto delle procedure. Egli ribadisce peraltro la propria convinzione che l'affidamento ai privati della gestione delle lotterie non potrà non modificare l'intera procedura di definizione degli abbinamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

481^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI***indi del Presidente***OSSICINI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Carli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(545) LORENZI ed altri. – *Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì*

(711) UCCHIELLI ed altri. – *Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243*

(4221) BO ed altri. – *Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243*

(4825) Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'Università di Urbino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lenti ed altri; Bastianoni e Polenta; Merloni ed altri (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BISCARDI ritira gli emendamenti 1.1 e 2.1, riferiti al disegno di legge n. 4825, assunto quale testo base e pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore LORENZI ritira l'emendamento 2.0.1, che pure aveva registrato il parere favorevole della Commissione bilancio, richiamandosi a quanto dichiarato nella seduta di ieri.

Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti presentati, dopo che il presidente BISCARDI ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce mandato al relatore Monticone a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 4825, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, proponendo l'assorbimento in esso degli altri disegni di legge in titolo.

Su proposta del presidente BISCARDI, la Commissione conviene altresì di chiedere alla Presidenza del Senato la deroga affinché l'esame del provvedimento possa proseguire anche nel corso dell'imminente sessione di bilancio. Il Presidente si riserva infine di acquisire l'orientamento di tutti i Gruppi ai fini di una eventuale richiesta di trasferire il disegno di legge n. 4825 alla sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

(4447) MONTICONE ed altri. – Tutela del patrimonio storico della grande guerra

(4813) Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino

(4832) PALOMBO ed altri. – Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione di testo unificato)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 15 novembre 2000, nel corso della quale – ricorda il presidente BISCARDI – era stato approvato con modificazioni l'articolo 1 del testo unificato predisposto dal relatore, assunto a base della discussione e pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 novembre scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore MARRI dà per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.2 e 2.5.

Il relatore ASCIUTTI dà a sua volta per illustrati gli emendamenti 2.6 e 2.7, dei quali raccomanda l'approvazione. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 e parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5. In particolare, ricorda che sugli emendamenti 2.4 e 2.5 la Commissione giustizia ha espresso parere contrario.

Il sottosegretario CARLI si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.1. Si associa poi al parere del relatore sui restanti emendamenti,

manifestando nel contempo avviso favorevole sugli emendamenti 2.6 e 2.7 del relatore.

Il senatore MARRI ritira gli emendamenti che hanno registrato il parere contrario della Commissione giustizia (2.4 e 2.5), nonché l'emendamento 2.3, su cui il relatore ha manifestato avviso contrario.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 2.1, 2.6, 2.2 e 2.7, l'articolo 2, come modificato, nonché l'articolo 3 (al quale non erano stati presentati emendamenti).

Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore MARRI dà per illustrato l'emendamento 4.1. Illustra invece il 4.2, volto a sopprimere i commi relativi all'istituzione ed organizzazione di un comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale nell'ambito della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali. Ritiene infatti che la suddetta Direzione generale sia fornita di competenze sufficienti a svolgere le funzioni di cui all'articolo 4 e che l'istituzione di un organismo apposito non potrebbe non avere l'esito di appesantire un apparato burocratico per certi versi già ridondante.

Il senatore MONTICONE fa propri gli emendamenti 4.3 e 4.4, che dà per illustrati.

Il relatore ASCIUTTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.5 e 4.6, limitandosi ad osservare che il 4.6 viene parzialmente incontro all'esigenza di snellimento segnalata dal senatore Marri con l'emendamento 4.2. Ritira invece, in considerazione del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio, l'emendamento 4.7 (nuovo testo) e presenta un nuovo emendamento (4.10). Dà altresì per illustrato il seguente ordine del giorno, volto a corrispondere ad esigenze vivamente avvertite nel corso del sopralluogo che una delegazione della Commissione da lui guidata ha recentemente svolto nelle zone del fronte alpino:

0/4447-4813-4832/7/2

ASCIUTTI, *relatore*

«La 7^a Commissione permanente del Senato, in sede di esame del testo unificato per i disegni di legge nn. 4813, 4447 e 4832, recanti "Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale",

in sede di approvazione dell'articolo 4,

impegna il Governo ad istituire il Comitato tecnico-scientifico speciale previsto dallo stesso articolo al comma 2, con la seguente composizione:

a) il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio, che lo presiede;

b) il direttore generale per gli archivi o un suo delegato;

c) il direttore generale per le biblioteche, la promozione del libro e della lettura e gli istituti culturali o un suo delegato;

d) il comandante delle Truppe alpine o un suo delegato;

e) il direttore dell'Ufficio storico dello stato maggiore dell'Esercito o un suo delegato;

f) il direttore dell'Istituto geografico militare o un suo delegato;

g) tre esperti rispettivamente designati dalla Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, dalla Direzione generale per gli archivi e dalla Direzione generale per le biblioteche, la promozione del libro e della lettura e gli istituti culturali, dei quali almeno uno storico dell'età contemporanea;

h) un esperto designato dalla Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

i) un esperto designato dal Ministero delle finanze, Direzione centrale del demanio del Dipartimento del territorio;

l) il presidente dell'Associazione nazionale alpini (ANA) o un suo delegato;

m) cinque rappresentanti designati rispettivamente dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto, dalla regione Friuli-Venezia Giulia, dalla regione Piemonte e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

n) un rappresentante delle associazioni operanti per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

Impegna altresì il Governo a prevedere che gli esperti di cui alle lettere g), h) e i) del comma 2 possano essere scelti anche tra soggetti estranei alla amministrazione designante».

Il relatore esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.4 e parere favorevole sull'emendamento 4.3.

Il sottosegretario CARLI si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.3 ed esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti. Manifesta altresì avviso favorevole agli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.10 del relatore.

Si passa alle votazioni.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 4.1 ed approva il 4.3.

Sull'emendamento 4.2 il senatore MARRI esprime il suo voto favorevole ribadendo le argomentazioni svolte in sede di illustrazione.

Anche il senatore PAPPALARDO dichiara, a titolo personale, che voterà a favore: non condivide infatti l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico speciale, con funzioni proprie a diverse Direzioni generali (con le quali finirebbe per interferire), e che rischierebbe di provocare una proliferazione di organismi particolari, del tutto contraria ai principi ispiratori della recente riforma dell'organizzazione ministeriale.

I senatori BISCARDI, MASULLO e BRUNO GANERI dichiarano a loro volta il loro voto favorevole all'emendamento.

Il senatore MONTICONE richiama l'attenzione della Commissione sulla pressante richiesta delle istituzioni ed organizzazioni operanti a livello locale di poter partecipare, attraverso un organismo interno al Ministero, alla conservazione e alla gestione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. Annuncia pertanto il proprio voto contrario all'emendamento soppressivo del comitato.

Il senatore BRIGNONE conviene con le argomentazioni del senatore Monticone, osservando che il comitato tecnico-scientifico speciale rappresenta lo strumento indispensabile affinché le organizzazioni locali e il Comando delle truppe alpine siano rappresentati nelle funzioni di tutela. In caso contrario, essi dovrebbero limitarsi a svolgere attività di volontariato sulla base di direttive assunte in altra sede, contrariamente allo spirito del provvedimento indubbiamente teso a favorire il coinvolgimento degli enti e delle organizzazioni locali.

In considerazione degli orientamenti emersi, il senatore MARRI ritira l'emendamento 4.2.

La Commissione approva poi l'emendamento 4.5.

Il senatore BRIGNONE ritira l'emendamento 4.4.

La Commissione approva poi, con separate votazioni, gli emendamenti 4.6 e 4.10.

Prima di procedere alla votazione dell'articolo 4, il sottosegretario CARLI accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 2, del quale il relatore ASCIUTTI non chiede la votazione.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie quindi l'articolo 4 come emendato, nonché gli articoli 5, 6 e 7, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 8 e dell'unico emendamento (8.1) ad esso presentato, interamente pressivo dell'articolo.

Il relatore ASCIUTTI rinuncia ad illustrarlo e il sottosegretario CARLI esprime su di esso parere favorevole.

Il presidente OSSICINI, trattandosi di unico emendamento pressivo presentato, pone ai voti il mantenimento dell'articolo 8, che non risulta accolto.

Si passa all'esame dell'articolo 9 e dell'unico emendamento ad esso presentato (9.1 nuovo testo), che il relatore ASCIUTTI dà per illustrato e sul quale il sottosegretario CARLI esprime parere favorevole.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 9.1 (nuovo testo), nonché l'articolo 9 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore ASCIUTTI dà conto del sub-emendamento 10.1/1, presentato per recepire il parere della Commissione affari costituzionali. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.2, che il senatore MARRI illustra sinteticamente.

Il sottosegretario CARLI esprime parere conforme a quello del relatore, convenendo altresì sul sub-emendamento 10.1/1.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie il sub-emendamento 10.1/1, l'emendamento 10.1 come modificato, l'emendamento 10.2, nonché l'articolo 10 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore MARRI ritira l'emendamento 11.1 (nuovo testo), in considerazione del parere contrario su di esso espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, pur manifestando perplessità per tale parere. Dà poi per illustrato l'emendamento 11.2, ricordandone la connessione con le deliberazioni già assunte dalla Commissione in sede di articolo 1.

Il relatore ASCIUTTI dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati, soffermandosi solo sul sub-emendamento 11.2/1, al cui accoglimento condiziona il proprio parere favorevole sull'emendamento 11.2.

Il sottosegretario CARLI si rimette alla Commissione sull'emendamento 11.5 ed esprime parere favorevole sui restanti emendamenti.

Il senatore BRIGNONE esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento 11.5.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti il sub-emendamento 11.2/1, gli emendamenti 11.2 (come emendato), 11.3, 11.4 (nuovo testo) e 11.5, nonché l'articolo 11 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore ASCIUTTI dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati, precisando che essi recepiscono condizioni poste dalla Commissione bilancio nel suo parere espresso stamane.

Il senatore MARRI ritira l'emendamento 12.1, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Previo parere favorevole del sottosegretario CARLI, con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.2, nonché l'articolo 12 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore ASCIUTTI dà per illustrato l'emendamento 13.2, presentato al fine di recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il senatore MARRI ritira l'emendamento 13.1, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Previo parere favorevole del sottosegretario CARLI, la Commissione approva l'emendamento 13.2, nonché – con separate votazioni – l'articolo 13 come modificato e l'articolo 14, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Concluso l'esame dell'articolato, in sede di votazione finale il senatore PAPPALARDO annuncia a titolo personale la propria astensione sul disegno di legge nel suo complesso, non condividendo né l'istituzione del comitato tecnico-scientifico speciale di cui all'articolo 4, comma 2, né l'introduzione di nuove fattispecie penali laddove è ampiamente condivisa l'opportunità di ridurre – al contrario – la previsione di siffatte sanzioni.

Anche i senatori MASULLO e LORENZI preannunciano la propria personale astensione, convenendo con le argomentazioni del senatore Pappalardo.

I senatori TONIOLLI e BRIGNONE annunciano invece il proprio voto favorevole.

Annuncia infine voto favorevole il senatore MONTELEONE, il quale esprime particolare compiacimento per l'approvazione del suo emendamento all'articolo 1 relativo ai monumenti eretti in memoria della Prima guerra mondiale.

Previo conferimento del mandato al Presidente di apportare al testo le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie, la Commissione approva infine il testo unificato del relatore nel suo complesso, come emendato e con il seguente titolo: «Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale».

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente OSSICINI avverte che la Commissione sarà presumibilmente convocata domani mattina, alle ore 9,30, per iniziare l'esame dei documenti di bilancio. Si rende pertanto necessario anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già prevista per le ore 12,30, alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente OSSICINI avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani giovedì 23 novembre, alle ore 12,30, è anticipato alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4825

Art. 1.

1.1

SALVATO, BISCARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il restauro e la riqualificazione funzionale del complesso "Scoglio delle Regine" da destinare al Centro Interuniversitario di biologia marina "G. Bacci" di Livorno, il comune di Livorno è autorizzato a contrarre limiti di impegno quindicennali di un miliardo di lire, con decorrenza dell'anno 2001.».

Art. 2.

2.1

SALVATO, BISCARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 con le seguenti: »per l'anno 2000 e a lire cinque miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».

2.0.1

LORENZI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Al Comune di Mondovì, sede di decentramento del Politecnico di Torino, è assegnata la somma di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 2001, 2002 e 2003, finalizzati specificatamente ad opere ed interventi di edilizia per la trasformazione in struttura universitaria della ex Caserma Galliano nella Cittadella Storica a Mondovì Piazza.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 4447, 4813 E 4832 CON IL SEGUENTE TITOLO: «TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE»

Art. 2.

2.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «non riconosciute;» con le seguenti: «anche non riconosciute;».

2.3

MONTELEONE, MARRI, BEVILACQUA, PACE

Ai commi 1 e 2, dopo la parola: «restauro», sopprimere la parola «gestione».

2.6

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del Testo unico.».

2.4

MONTELEONE, MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 1», sopprimere la parola: «non».

2.2

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «Restano», inserire la seguente: « , tuttavia,».

2.5

MONTELEONE, MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 3, sostituire le parole: «darne comunicazione» con le seguenti: «chiedere autorizzazione».

2.7ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 3 sostituire le parole: «proprietario o della amministrazione demaniale competente» con le seguenti: «titolare del bene».

Art. 4.**4.1**

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.3

BRIGNONE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «ampia fruizione», inserire le seguenti: «anche attraverso prestiti e mostre itineranti».

4.2

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

4.5ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio del» con la seguente: «il».

4.4

BRIGNONE

Al comma 2, dopo le parole: «prima guerra mondiale» inserire le seguenti: «e delle testimonianze relative alla preparazione bellica intervenuta negli anni precedenti».

4.6ASCIUTTI, *relatore*

Sopprimere il comma 3.

4.7 (nuovo testo)ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il medesimo decreto disciplina le articolazioni del comitato stesso in sottocomitati regionali, assicurando la presenza di rappresentanti del Comando Truppe Alpine, dell'ANA e delle associazioni maggiormente rappresentative fra quelle ope-

ranti per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale».

4.10

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

Art. 8.

8.1

ASCIUTTI, *relatore*

Sopprimere l'articolo.

Art. 9.

9.1 (nuovo testo)

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «La Soprintendenza» con le altre: «Il Ministero» e sopprimere le parole: «ad essa destinate». Conseguentemente, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «del Ministero per i beni e le attività culturali».

Art. 10.

10.1/1

ASCIUTTI, *relatore*

All'emendamento 10.1, dopo le parole: «appartengono allo Stato» inserire le altre: , o alle province autonome di Trento e Bolzano se ritrovati nel loro territorio,».

10.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I reperti mobili e i cimeli ritrovati sul fronte terrestre della prima guerra mondiale, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono allo Stato e sono custoditi dal Comune nel cui territorio ha avuto luogo il ritrovamento. Chiunque li rinvenga, anche fortuitamente, è tenuto a farne denuncia al Sindaco del Comune nel cui territorio ha avuto luogo il ritrovamento e può essere da questi autorizzato alla detenzione nel solo caso in cui gli stessi siano ritenuti di non rilevante importanza o interesse, anche in ragione della preesistente disponibilità di esemplari identici o consimili.».

10.2

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede collezioni, reperti o raccolte di reperti mobili e cimeli, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e f), deve darne comunicazione al Comune del territorio in cui si trovano indicandone, ove nota, la provenienza.».

Art. 11.**11.1 (nuovo testo)**

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. (*Sanzioni*) – 1. Chiunque viola le disposizioni contenute nell'articolo 10 è punito, salvo che il fatto costituisca reato con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni. Il fatto non è punibile quando riguarda reperti mobili e cimeli, ovvero gli altri residuati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), ricompresi nell'elenco di cui al comma 3, ovvero di frammenti o parti non significative degli stessi.

2. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono applicate dal Sindaco del Comune in cui le cose sono state ritrovate, ovvero si trovano. Le cose illecitamente detenute sono sequestrate ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689, e sono successivamente confiscate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della stessa.

3. La Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, redige, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei reperti mobili, dei cimeli e degli altri residuati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), che, anche agli effetti di quanto previsto dagli articoli 10 e 11, non rivestono rilevante importanza o interesse».

11.2/1

ASCIUTTI, *relatore*

All'emendamento 11.2, comma 02, sostituire le parole: «ovvero in caso di demolizione o rimozione delle stesse» con le altre: «o di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche».

11.2

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Conseguentemente all'emendamento 1.4, prima del comma 1, premettere i seguenti:

«01. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

02. Qualora dagli interventi indicati al comma 01 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose, ovvero in caso di demolizione o rimozione delle stesse si applica, salvo che il fatto non costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.».

11.3

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ai sensi della legge regionale».

11.4 (nuovo testo)ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a cura del» con le altre: «, salvo che il fatto costituisca reato, a cura del Sindaco del».

11.5ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, quali ad esempio oggetti o parti di essi di presenza diffusa e non significativa».

Art. 12.**12.3**ASCIUTTI, *relatore*

Premettere al comma 1 il seguente comma:

«01. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001».

12.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 1, sostituire le parole: «un miliardo» con le seguenti: «due miliardi»; conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «un miliardo annuo» con le seguenti: «due miliardi annui».

12.4ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonché le soprintendenze».

12.2ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.»

Art. 13.**13.2**ASCIUTTI, *relatore*

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 01, pari a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

13.1

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 1, sostituire le parole: «un miliardo» con le seguenti: «due miliardi».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

416^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e Vita.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*

(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*

(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*

(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*

(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*

(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*

(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, ricorda che il senatore Veraldi aveva accolto l'invito del Governo ad una riformulazione del subemendamento 11.1000/32 all'emendamento 11.1000 riferito al testo unificato sul quale il suo parere è favorevole.

Posto ai voti il subemendamento nel testo modificato è approvato.

Sul subemendamento 11.1000/33 si apre un dibattito nel quale intervengono il senatore BOSI e i senatori BALDINI, FALOMI e BORNACIN.

Alla fine di tale dibattito il senatore BOSI riformula il subemendamento in questione nel modo seguente: «al comma 2, lettera d), dopo la parola 'Autorità', aggiungere le seguenti, 'che si avvale del contributo specifico del Consiglio nazionale degli utenti secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge del 31 luglio 1997, n. 249,'».

Posto ai voti nel testo riformulato il subemendamento 11.1000/33 è approvato.

Il senatore BOSI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 11.1000/34.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario LAURIA, e il voto contrario del senatore BALDINI, posto ai voti il subemendamento 11.1000/34 è respinto.

Il senatore CASTELLI, nell'illustrare il subemendamento 11.1000/35, lo riformula nel modo seguente: «al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) divieto di trasmissione in chiaro di film vietati ai minori di anni diciotto nella fascia oraria che va dalle ore otto alle ore ventidue"».

Dichiarano di aggiungere la propria firma a tale subemendamento i senatori BOSI, MEDURI, GERMANÀ e MARTELLI.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, il subemendamento è respinto.

Il sottosegretario LAURIA propone quindi al senatore Veraldi la seguente riformulazione del subemendamento 11.1000/36: «al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti: "e-bis) previsione di appositi spazi nella programmazione dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale nella fascia oraria che va dalle ore sette alle ore ventiquattro, specificamente rivolti ai minori o alla visione familiare e indicazione della loro durata minima mensile; e-ter) previsione nella programmazione pomeridiana e serale dei titolari di concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, di programmi di alfabetizzazione multimediale e di educazione alla visione consapevole della televisione."».

Il senatore VERALDI dichiara di accogliere la riformulazione del subemendamento testé proposta.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni della Commissione.

Annuncia il proprio voto favorevole, esprimendo tuttavia perplessità, il senatore BOSI.

Il senatore BALDINI annuncia il proprio voto contrario, mentre il senatore BORNACIN, pur ritenendo non corretta la riformulazione, annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore FALOMI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Ds.

Posto ai voti il subemendamento 11.1000/36 nel testo riformulato è approvato.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo ed il voto favorevole del senatore BALDINI, posto ai voti, è respinto il subemendamento 11.1000/37.

Il senatore VERALDI ritira il subemendamento 11.1000/38.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 11.1000 nel testo modificato dalla Commissione che, dopo l'annuncio di astensione a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori BOSI, BALDINI e BORNACIN, è approvato. Il PRESIDENTE dichiara pertanto decaduti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11 del testo adottato dal Comitato ristretto.

Il sottosegretario VITA illustra quindi gli emendamenti 9.1000, 9.2000 e 10.1000 riferiti, appunto, agli articoli 9 e 10 del testo adottato dal Comitato ristretto.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 9, 10 E 11 DEL TESTO ADOTTATO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138 E SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO 11.1000

Art. 9.

9.1000

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti titolari di imprese editrici di giornali quotidiani possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I titolari di concessione o di licenza per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale possono essere titolari di non più di una concessione o di una licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionali. I soggetti titolari di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale non possono essere titolari di imprese editrici di giornali quotidiani. Ai fini del presente articolo alla titolarità di concessione, o di licenza è equiparato il controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.».

9.2000

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

Art. 10.**10.1000**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 6.***Art. 11.****11.1000**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:***«Art. 11.***(Tutela dei minori)*

1. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi che possano ledere tale diritto o che, comunque:

- a) possano nuocere al predetto sviluppo psichico, fisico o morale;
- b) contengano scene di violenza gratuita oppure insistita oppure efferata oppure pornografiche;
- c) contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

2. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo, secondo i seguenti criteri direttivi:

- a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente di cui al comma 1, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificatamente dedicate ai minori;
- b) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

c) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee a identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele;

d) conferimento all'Autorità delle competenze in materia di controllo e regolamentazione secondaria, senza aggravio di oneri a carico della finanza pubblica;

e) definizione delle procedure di controllo.

3. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di quelle adottate ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.».

11.1000/32 (riformulazione)

VERALDI, ERROI, RESCAGLIO

All'emendamento 11.1000, al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) inserire il rispetto dei codici di autoregolamentazione tra gli obblighi dei concessionari, dei licenziatari o degli autorizzati per la radiodiffusione televisiva;

d-ter) stabilire specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori e sulla trasmissione di *spot* pubblicitari durante le trasmissioni dedicate all'infanzia, da inserire nei provvedimenti di rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni radiotelevisive e di quelle per l'esercizio di attività multimediali;».

11.1000/33

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «controllo» con le seguenti: «monitoraggio, sentiti il Consiglio Nazionale degli Utenti e gli operatori che hanno realizzato significative esperienze in materia di autoregolamentazione».

11.1000/34

CASTELLI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) divieto di trasmissione in chiaro di film vietati ai minori di anni quattordici».

11.1000/35

CASTELLI

All'emendamento 11.1000, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) divieto di trasmissione in chiaro di film vietati ai minori di anni diciotto».

11.1000/36

VERALDI, ERROI, RESCAGLIO

All'emendamento 11.1000, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) definizione dei tempi netti di trasmissione che le emittenti televisive devono destinare nella fascia oraria 7-24, comprese le ore di maggior ascolto, a programmi e opere filmiche e televisive "specificamente rivolti ai minori" o "destinati ai minori" oppure alla visione dei minori e degli adulti (visione familiare), della loro durata minima mensile e della loro durata complessiva minima mensile, nonché delle caratteristiche di tali produzioni e programmi;

e-ter) inclusione nelle quote di riserva per la trasmissione delle opere europee e in quelle dei programmi audiovisivi di cui al primo e al quinto comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, nonché nella quota dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento di cui al comma 5 dell'articolo 2 della medesima legge, di opere per la televisione e filmiche specificamente rivolte ai minori, oppure alla visione dei minori e degli adulti (visione familiare) in misura non inferiore a un terzo di ognuna delle quote stesse;

e-quater) previsione dell'obbligo per il servizio pubblico radiotelevisivo di trasmettere in ore pomeridiane e serali programmi di educazione ai media e ai mezzi multimediali, rivolti a educatori, genitori, adolescenti e utenti e campagne di sensibilizzazione anche alla visione congiunta e consapevole della televisione, nonché definizione dei tempi, della durata minima mensile e delle modalità di attuazione di tale obbligo;

e-quinquies) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del compito di vigilare sul rispetto delle clausole dei codici di autoregolamentazione e carte o accordi simili, sottoscritti in qualsiasi forma da emittenti, categorie e ordine professionali e indicazione o creazione di organi indipendenti ai quali spetti (e affidamento all'Autorità stessa del compito di) applicare le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge n. 223 del 1990 nei casi più gravi o di reiterata violazione delle clausole contenute nei documenti predetti;

e-sexies) istituzione presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di un Osservatorio per la classificazione dei programmi e delle opere, comprese quelle filmiche, specificamente rivolte ai minori o destinate ai minori o alla visione sia di minori che di adulti (visione familiare), formato da esperti designati anche dalle associazioni di genitori e degli educatori e nominato dall'Autorità, sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti, aventi il compito di stabilire quali programmi opere filmiche e per la televisione possono essere dichiarati "specificamente destinati ai minori", adatti ai minori sia da parte dei minori che degli adulti (visione familiare).».

11.1000/37

BOSI

All'emendamento 11.1000, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo destina almeno il 50 per cento del tempo di diffusione della fascia 7.00-23.00 a trasmissioni culturali ed educative, a produzioni e opere di qualità, rispettose dei diritti della persona, della dignità umana e dei valori positivi della nostra cultura, (comprese le produzioni destinate ai minori).

3-ter. Dal computo del tempo di diffusione, di cui al comma precedente, deve essere escluso quello dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità *teletext*, *talk show* o radio-tele-vendite.

3-quater. La convenzione ed il contratto di servizio prevedono l'obbligo della Rai di trasmettere nelle ore pomeridiane e serali programmi di educazione ai media destinate ai genitori, agli adolescenti, agli educatori ed alla generalità degli utenti, fissandone la durata minima mensile e le modalità.».

11.1000/38

VERALDI, MONTICONE

All'emendamento 11.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di legge volte alla tutela dei minori e della loro personalità nei settori delle comunicazioni e sugli impegni assunti in materia, in qualsiasi forma, dalle emittenti e dalle categorie o dagli ordini professionali.».

Art. 11.**11.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

11.4

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le emittenti televisive nazionali e locali, durante la programmazione giornaliera compresa nella fascia oraria tra le 6 e le ore 18 sono tenute ad escludere i programmi che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basata su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità. Nella stessa fascia oraria le emittenti televisive devono altresì escludere le scene particolarmente cruente dai telegiornali, limitando le notizie alla parte descrittiva».

11.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le emittenti televisive nazionali e locali, durante la programmazione giornaliera compresa nella fascia oraria tra le 6 e le ore 18 sono tenute ad escludere i programmi che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basata su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità».

11.3

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Nelle fasce orarie di trasmissione dedicate ai minori è vietata la diffusione di produzioni e di programmi che possano ledere tale diritto e che, comunque, contengano scene di violenza gratuita. È comunque vietata la diffusione di scene pornografiche o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità».

11.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nelle fasce orarie di trasmissione dedicate ai minori è vietata la diffusione di produzioni e di programmi che possano ledere tale diritto e che, comunque contengano scene di violenza gratuita».

11.6

CASTELLI

Al comma 1 dopo le parole: «di produzioni o di programmi» *sono inserite le parole:* «radiotelevisivi».

11.7

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo la parola: «ledere» *inserire le seguenti:* «in qualsiasi misura».

11.8

BOSI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su discriminazioni di...» *con le seguenti:*

- a) possano nuocere al predetto sviluppo psichico, fisico o morale;
- b) contengano scene di violenza gratuita, oppure insistita o crudele;

c) contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di...».

11.9

MONTICONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità» con le seguenti:

- a) possano nuocere al predetto sviluppo psichico, fisico o morale;
 - b) contengano scene di violenza gratuita, oppure insistita o crudele;
 - c) contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso religione o nazionalità».
-

11.10

MONTICONE, VERALDI, ERROI, LO CURZIO, RESCAGLIO, MONTAGNINO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su discriminazioni di...» con le seguenti: «possano nuocere al predetto sviluppo psichico, fisico o morale o che contengano scene di violenza grave o gratuita ovvero pornografiche, oppure che contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di...».

11.11

CASTELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che vengano adottati dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibirne la visione».

11.12

LO CURZIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che vengano adottati dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibirne la visione».

11.13

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che vengano adottati dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibirne la visione».

11.14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che vengano adottati dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibirne la visione».

11.15

BOSI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «è altresì vietata la diffusione di programmi o di opere filmiche, o per la televisione, contenenti la menzione di fatti considerati reati dal nostro ordinamento giuridico, che venga effettuata in modo tale da addestrare od istigare al crimine».

11.16

MONTICONE

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «È altresì vietata la diffusione di opere contenenti la narrazione di fatti, considerati reati dal nostro ordinamento giuridico, che rimangono impuniti o viene effettuata in modo tale da addestrare o istigare al crimine».

11.17

CASTELLI

Al comma 1, aggiunge, in fine, il seguente periodo: «Tale divieto è riferito alle programmazioni direttamente rivolte, per contenuti e collocazione oraria, ad un pubblico di minori ma anche alle altre fasce orarie qualora il segnale dell'emittente non sia codificato».

11.18

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le emittenti televisive e in modo specifico la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in sede di programmazione radiotelevisiva destinata ai minori, debbono:

a) tenere conto delle indicazioni degli esperti nel campo socio-pedagogico e linguistico, al fine di migliorare la qualità delle trasmissioni;

b) assegnare la realizzazione dei programmi a personale preparato in campo pedagogico;

c) interagire, attraverso dibattiti e incontri mirati, con il sistema scolastico per educare i bambini e gli adolescenti ad una corretta alfabetizzazione televisiva;

d) sensibilizzare i telespettatori, dedicando almeno il 40 per cento dei programmi ai problemi dell'*handicap* fisico e psichico, del disadattamento sociale, del disagio psichico degli adolescenti».

11.19

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le emittenti televisive e in modo specifico la Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in sede di programmazione radiotelevisiva destinata ai minori, debbono:

a) tenere conto delle indicazioni degli esperti nel campo socio-pedagogico e linguistico, al fine di migliorare la qualità delle trasmissioni;

b) assegnare la realizzazione dei programmi a personale preparato in campo pedagogico;

c) interagire, attraverso dibattiti e incontri mirati, con il sistema scolastico per educare i bambini e gli adolescenti ad una corretta alfabetizzazione televisiva».

11.20

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le emittenti televisive nazionali e locali, in sede di programmazione radiotelevisiva destinata ai bambini, debbono:

- a) tenere conto delle indicazioni degli esperti nel campo socio-pedagogico e linguistico, al fine di migliorare la qualità delle trasmissioni;
 - b) assegnare la realizzazione dei programmi a personale appositamente preparato».
-

11.21

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le emittenti televisive e in particolare la Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in sede di programmazione radiotelevisiva destinata ai minori, debbono:

- a) tenere conto delle indicazioni degli esperti nel campo socio-pedagogico e linguistico, al fine di migliorare la qualità delle trasmissioni;
 - b) assegnare la realizzazione dei programmi a personale preparato in campo pedagogico».
-

11.22

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le emittenti televisive nazionali e locali s'impegnano a produrre trasmissioni che accrescano la capacità di discernimento dei bambini e degli adolescenti nella scelta dei programmi, tanto dal punto di vista qualitativo, quanto da quello quantitativo».

11.23

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 528 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

"Qualora lo spettacolo, la pubblicazione a stampa o altro materiale osceno siano stati realizzati con la partecipazione di persone minori degli anni 14, le pena è da tre a cinque anni di reclusione».

11.24

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le emittenti televisive nazionali e locali s'impegnano a produrre trasmissioni che favoriscono la capacità di realizzare esperienze di vita reale e di accrescere la propria autonomia».

11.25

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le emittenti televisive nazionali e locali s'impegnano a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presente le esigenze di una corretta educazione linguistica dei minori».

11.26

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è sostituito dal seguente:

Agli effetti della legge penale si considerano osceni e contrari al buon costume gli spettacoli, le pubblicazioni a stampa, diffuse anche sulle reti telematiche, i materiali fotografici o di riproduzione sonora, le rappresentazioni cinematografiche, le videoregistrazioni, ed ogni altro oggetto

realizzato con mezzi audiovisivi che abbiano contenuto o carattere pornografico».

11.27

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le emittenti nazionali e locali devono limitare la programmazione giornaliera destinata all'infanzia a sole quattro ore».

11.28

CASTELLI

Il comma 2 è soppresso.

11.29

BOSI

Sopprimere il comma 2.

11.30

BALDINI, BORNACIN

Il comma 2 è soppresso.

11.31

CASTELLI

Al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentito il Consiglio nazionale degli utenti, presenta alle competenti Commissioni Parlamentari una proposta legislativa avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei mi-

norì in tutti i mezzi della comunicazione, secondo i seguenti criteri direttivi».

11.32

CASTELLI

Al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle competenti Commissioni Parlamentari una proposta legislativa avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori in tutti i mezzi della comunicazione, secondo i seguenti criteri direttivi».

Al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle competenti Commissioni Parlamentari una proposta legislativa avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori in tutti i mezzi della comunicazione, secondo i seguenti criteri direttivi».

11.33

CASTELLI

11.34

CASTELLI

Al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle competenti Commissioni Parlamentari una proposta legislativa avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori in tutti i mezzi della comunicazione, secondo i seguenti criteri direttivi».

11.35

CASTELLI

Al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, entro novanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, presenta alle competenti Commissione Parlamentari una proposta legislativa avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori in tutti i mezzi della comunicazione, secondo i seguenti criteri direttivi».

11.36

CASTELLI

Al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle competenti Commissione Parlamentari una proposta legislativa avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori in tutti i mezzi della comunicazione, secondo i seguenti criteri direttivi».

11.37

CASTELLI

Al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle competenti Commissione Parlamentari una proposta legislativa avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori in tutti i mezzi della comunicazione, secondo i seguenti criteri direttivi».

11.40

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «sentite le competenti Commissioni Parlamentari» sono sostituite dalle parole: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni Parlamentari entro e non oltre i successivi 90 giorni, nonchè sentite l’Autorità Garante per le Comunicazioni, il Consiglio nazionale degli utenti e gli operatori che hanno realizzato significative esperienze in materia di autoregolamentazione».

11.38

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «sentite le competenti Commissione Parlamentari» sono sostituite dalle parole: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni Parlamentari entro e non oltre i successivi 90 giorni, nonchè sentita l’Autorità Garante per le Comunicazioni».

11.39

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «sentite» è sostituita dalle parole: «acquisito il parere vincolante entro e non oltre i successivi 90 giorni sulla base di una votazione a maggioranza qualificata delle».

11.41

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «sentite» è sostituita dalle parole: «acquisito il parere vincolante entro e non oltre i successivi 90 giorni».

11.42

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «sentite» è sostituita dalle parole: «acquisito il parere vincolante entro e non oltre i successivi 60 giorni sulla base di una votazione a maggioranza qualificata delle».

11.43

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «sentite le competenti Commissioni Parlamentari» sono sostituite dalle parole: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni Parlamentari entro e non oltre i successivi 60 giorni, nonchè sentita l’Autorità Garante per le Comunicazioni».

11.44

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «sentite le competenti Commissioni Parlamentari» sono sostituite dalle parole: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni Parlamentari entro e non oltre i successivi 60 giorni, nonchè sentita l’Autorità Garante per le Comunicazioni, il Consiglio nazionale degli utenti e gli operatori che hanno realizzato significative esperienze in materia di autoregolamentazione».

11.45

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «sentite» è sostituita dalle parole: «acquisito il parere vincolante entro e non oltre i successivi 60 giorni».

11.46

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «sentite» è sostituita dalle parole: «acquisito il parere vincolante entro e non oltre i successivi 45 giorni».

11.47

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «sentite le competenti Commissioni Parlamentari» sono sostituite dalle parole: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni Parlamentari entro e non oltre i successivi 45 giorni, nonchè sentita l’Autorità Garante per le Comunicazioni».

11.48

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «sentite le competenti Commissioni Parlamentari» sono sostituite dalle parole: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni Parlamentari entro e non oltre i successivi 45 giorni, nonchè sentita l’Autorità Garante per le Comunicazioni, il Consi-

glio nazionale degli utenti e gli operatori che hanno realizzato significative esperienze in materia di autoregolamentazione».

11.49

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «sentite» è sostituita dalle parole: «acquisito il parere vincolante entro e non oltre i successivi 45 giorni sulla base di una votazione a maggioranza qualificata delle».

11.50

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «sentite le competenti Commissioni Parlamentari» sono sostituite dalle parole: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni Parlamentari entro e non oltre i successivi 30 giorni, nonchè sentita l’Autorità Garante per le Comunicazioni».

11.51

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «sentite» è sostituita dalle parole: «acquisito il parere vincolante entro e non oltre i successivi 30 giorni sulla base di una votazione a maggioranza qualificata delle».

11.52

CASTELLI

Al comma 2, le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari entro e non oltre i successivi trenta giorni, nonchè sentite l’Autorità garante per le comunicazioni, il Consiglio nazionale degli utenti e gli operatori che hanno realizzato significative esperienze in materia di autoregolamentazione».

11.53

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «sentite» è sostituita dalle seguenti: «acquisito il parere vincolante entro e non oltre i successivi trenta giorni».

11.54

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «sentite» è sostituita dalle seguenti: «acquisito il parere vincolante sulla base di una votazione a maggioranza qualificata delle».

11.55

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «sentite» è sostituita dalle seguenti: «acquisito il parere vincolante».

11.56

SEMENZATO

Al comma 2, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» aggiungere le seguenti: «e la Commissione parlamentare per l'infanzia».

11.57

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «e tenuto conto degli indirizzi comunitari contenuti nel Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione».

11.58

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

11.59

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».

11.60

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «novanta».

11.61

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

11.62

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

11.63

CASTELLI

Al comma 2, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».

11.64

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «in tutti i mezzi della comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «con particolare riferimento a quelli radio-televisivi».

11.65

CASTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «in tutti i mezzi della comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «con particolare riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo».

11.66

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

11.67

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

11.68

CASTELLI

Al comma 2, la lettera a) è così sostituita:

«a) riconoscimento del diritto prevalente di cui al comma 1, nelle fasce orarie di trasmissione specificatamente dedicate ai minori e nelle altre fasce con particolare riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo e sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione, nonché delle attività promosse in questo settore negli ultimi anni dalle emittenti televisive soprattutto in relazione alle iniziative di segnaletica televisiva della diversa tipologia dei programmi».

11.69

CASTELLI

Al comma 2, la lettera a) è così sostituita:

«a) riconoscimento del diritto prevalente di cui al comma 1, nelle fasce orarie di trasmissione specificatamente dedicate ai minori e nelle altre fasce con particolare riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo e sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione, nonché delle attività promosse in questo settore negli ultimi anni dalle emittenti televisive».

11.70

CASTELLI

Al comma 2, la lettera a) è così sostituita:

«a) riconoscimento del diritto prevalente di cui al comma 1, nelle fasce orarie di trasmissione specificatamente dedicate ai minori e nelle altre fasce con particolare riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo e sulla base delle esperienze dei diversi codici di autoregolamentazione».

11.71

CASTELLI

Al comma 2, la lettera a) è così sostituita:

«a) riconoscimento del diritto prevalente di cui al comma 1, nelle fasce orarie di trasmissione specificatamente dedicate ai minori e nelle altre fasce con particolare riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo anche in considerazione delle diverse fasce d'età a cui sono rivolte tali trasmissioni».

11.72

CASTELLI

Al comma 2, la lettera a) è così sostituita:

«a) riconoscimento del diritto prevalente di cui al comma 1, nelle fasce orarie di trasmissione specificatamente dedicate ai minori e, con particolare riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo, nelle altre fasce».

11.73

CASTELLI

Al comma 2, la lettera a) è così sostituita:

«a) riconoscimento del diritto prevalente di cui al comma 1, nelle fasce orarie di trasmissione specificatamente dedicate ai minori e nelle altre fasce con particolare riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo».

11.74

SEMENZATO

Al comma 2, alla fine della lettera a), aggiungere le seguenti parole:
«, recepimento del codice di autoregolamentazione dei rapporti tra Tv e minori (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1998)».

11.75

CASTELLI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) revisione delle fasce orarie di trasmissione specificatamente dedicate ai minori con riferimento alle emittenti private e con una particolare attenzione differenziata al servizio pubblico radiotelevisivo anche in considerazione delle diverse fasce d'età a cui sono rivolte tali trasmissioni».

11.76

CASTELLI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) revisione delle fasce orarie di trasmissione specificatamente dedicate ai minori con riferimento alle emittenti private e con una particolare attenzione differenziata al servizio pubblico radiotelevisivo».

11.77

CASTELLI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione di una fascia oraria esclusivamente dedicata ai minori di almeno tre ore al giorno sulla emittente di servizio pubblico priva di pubblicità».

11.78

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) promozione di politiche di visione per le famiglie ed altre misure di carattere educativo o di sensibilizzazione;».

11.79

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) i requisiti degli spettacoli di produzione nazionale ed estera trasmessi dalle emittenti nazionali e locali destinati al pubblico infantile e adolescente».

11.80

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ai minori», aggiungere le seguenti: «stabilendo in particolare che la pubblicità radiotelevisiva, le te-levendite e le radiotelevendite non debbano esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità».

11.81

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ai minori», aggiungere le seguenti: «stabilendo in particolare che la pubblicità radiotelevisiva, le te-

levendite e le radiotelevendite non debbano esortare direttamente i minorenni a persuadere i genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi».

11.82

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ai minori», aggiungere le seguenti: «stabilendo in particolare che la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite, non debbano sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone».

11.83

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ai minori», aggiungere le seguenti: «stabilendo in particolare che la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite, non debbano mostrare senza motivo minorenni in situazioni pericolose».

11.84

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ai minori», aggiungere le seguenti: «stabilendo in particolare che la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite non debbano arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni».

11.85

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ai minori», aggiungere le seguenti: «stabilendo in particolare che la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite non debbano esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e servizi».

11.86

CASTELLI

Al comma 2, lettera b), alla fine, inserire le seguenti parole: «in accordo con la normativa comunitaria in materia».

11.87

CASTELLI

Al comma 2, lettera b), alla fine, inserire le seguenti parole: «prevedendo l'esclusione di qualsiasi forma di pubblicità dalle trasmissioni dedicate ai minori realizzate sulle reti del servizio pubblico radiotelevisivo».

11.88

SEMENZATO

Al comma 2, lettera b), alla fine, aggiungere le seguenti parole: «che preveda tra l'altro, il divieto di pubblicità durante le trasmissioni di cartoni animati; il divieto di telepromozioni presentate dal medesimo conduttore della trasmissione in cui il messaggio è inserito; norme per evitare che la pubblicità abusi dell'inesperienza, suggestionabilità e credulità dei minori».

11.89

SEMENZATO

Al comma 2, lettera c), alla fine, aggiungere le seguenti parole: «che preveda, tra l'altro, il divieto tra le ore sei e le ore ventuno di messaggi promozionali di trasmissioni riservate a pubblico maggiore di 14 anni o comunque suscettibili di turbare i minori».

11.90

CASTELLI

Al comma 2, lettera c), alla fine, inserire le seguenti parole: «introducendo misure per l'incentivo alla commercializzazione e alla diffusione dei sistemi tecnologici disponibili».

11.91

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione di dispositivi tecnici, che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di alcuni programmi, sui nuovi apparecchi televisivi».

11.92

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera d) sostituire le seguenti parole: «su frequenze terrestri di film vietati ai minori di anni diciotto» con le altre: «in chiaro di film vietati ai minori di anni quattordici;».

11.93

SEMENZATO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «terrestri» con le seguenti: «in chiaro».

11.94

CASTELLI

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine, le seguenti parole: «a meno che vengano adottati dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibirne la visione».

11.95

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «minori di 18 anni» aggiungere le seguenti: «dalle ore 23.00 alle ore 06.00».

11.96

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «a meno che vengano adottati dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibirne la visione».

11.97

LO CURZIO

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «a meno che vengano adottati dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibirne la visione».

11.98

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «a meno che vengano adottati dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibirne la visione».

11.99

CASTELLI

Al comma 2, lettera d), alla fine, inserire le seguenti parole: «e criteri di trasmissione di tali film sulle frequenze satellitari».

11.100

SEMENZATO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «terrestri» con le seguenti: «in chiaro».

11.101

CASTELLI

Al comma 2, lettera e), in fine, inserire le seguenti parole: «e criteri di trasmissione di tali film sulle frequenze satellitari».

11.102

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di anni quattordici» aggiungere le seguenti: «prevedendo in particolare la trasmissione nella fascia oraria compresa tra le ore 22,30 e le ore 7».

11.103

SEMENZATO

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «materia» aggiungere le seguenti: «di monitoraggio».

11.104

CASTELLI

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «e regolamentazione secondaria».

11.105

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) istituzione di una Commissione per la tutela dei minori dalle comunicazioni violente e sessualmente inadatte, diffuse attraverso i programmi televisivi e la rete Internet, coordinata dall’Autorità garante nelle comunicazioni.

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«2-bis. La commissione, di cui al comma 2, lettera f-bis), esercita le seguenti funzioni:

a) vigila sui soggetti obbligati alla disciplina di tutela dei minori, in sede di programmazione televisiva e di diffusione delle informazioni sulla rete Internet;

b) elabora una griglia per etichettare i contenuti dei programmi televisivi di ogni genere e delle informazioni diffuse sui siti di Internet;

c) valutazione degli *standard* tecnici e formulazione di pareri e di proposte per inibire la visione di taluni programmi televisivi, nonchè per filtrare le informazioni sulla rete Internet;

d) installazione di un sito Internet per la divulgazione di tutte le informazioni utili per l'applicazione delle presenti disposizioni.

11.106

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) istituzione di una Commissione per la tutela dei minori dalle comunicazioni violente e sessualmente inadatte, diffuse attraverso i programmi televisivi e la rete Internet, coordinata dall'Autorità garante nelle comunicazioni.

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«2-bis. Il Governo delega l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a stabilire le modalità tecniche e regolamentari per l'introduzione di un sistema di filtro per l'applicazione dei sistemi di etichettatura dei programmi televisivi di ogni genere e delle informazioni pubblicate sulla rete Internet, tenendo conto delle procedure adottate in ambito europeo e internazionale.».

11.107

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) istituzione di una Commissione per la tutela dei minori dalle comunicazioni violente e sessualmente inadatte, diffuse attraverso i programmi televisivi e la rete Internet, coordinata dall'Autorità garante nelle comunicazioni.».

11.108

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) definizione delle procedure di controllo e di accertamento delle trasgressioni, nonché di quelle sanzionatorie.».

11.109

CASTELLI

Al comma 2 alla lettera g) sono inserite le seguenti parole: «anche sulla base dell'esperienza dei codici di autoregolamentazione».

11.110

CASTELLI

Al comma 2 alla lettera g) alla fine sono inserite le seguenti parole: «anche prevedendo forme di rettifica in trasmissione nei casi di violazione delle norme in materia da parte delle emittenti».

11.111

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2 alla lettera g) inserite la seguente:

«g-bis) il trasferimento delle sanzioni relative ad eventuali trasgressioni delle disposizioni stabilite nel suddetto decreto legislativo all'Organizzazione UNICEF.

11.112

CASTELLI

Alla fine del comma 2 è inserita la seguente lettera:

«g-bis) previsione di misure atte a favorire e incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori».

11.113

CASTELLI

Alla fine del comma 2 è inserita la lettera:

«g-bis) individuazione di iniziative finalizzate a dare la massima diffusione al codice di regolamentazione stipulato tra le emittenti e gli utenti soprattutto nei confronti delle famiglie utilizzando a tale scopo anche i canali di comunicazione a disposizione degli enti e degli organismi pubblici;».

11.114

CASTELLI

Alla fine del comma 2 è inserita la lettera:

«g-bis) definizione di misure atte a favorire la realizzazione di campagne scolastiche, anche d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, per uso corretto e consapevole del mezzo televisivo».

11.115

CASTELLI

Alla fine del comma 2 è inserita la lettera:

«g-bis) definizione di misure atte a favorire la realizzazione di campagne scolastiche, anche d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, per uso corretto e consapevole del mezzo televisivo utilizzando, a tal fine, anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi;».

11.116

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Governo delega l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a stabilire le modalità tecniche e regolamentari per l'introduzione di un sistema di filtro per l'applicazione dei sistemi di etichettatura dei programmi televisivi e delle informazioni pubblicate sulla rete Internet, tenendo conto delle procedure adottate in ambito europeo e internazionale.

2-ter. Le emittenti televisive nazionali e locali hanno l'obbligo di provvedere all'etichettatura delle trasmissioni che possono nuocere ai minori, secondo due differenti criteri:

a) programmi con contenuti violenti e/o erotici, anche in forma metaforica o subliminale, la cui visione è sconsigliata ai minori di anni dieci;

b) programmi con contenuti violenti e/o erotici, la cui visione è sconsigliata ai minori di anni diciotto».

11.117

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche;

a) all'articolo 15, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. È vietata la trasmissione di programmi in tutto o in parte a carattere pornografico.;

b) all'articolo 15, comma 10, le parole: "o pornografiche» sono soppresse;

c) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, le parole: "da 8 a 15" sono sostituite dalle seguenti: "8 e 9 e da 10 a 15", e dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 15, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire un miliardo e la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione da sei a dodici mesi.";

d) all'articolo 31, comma 12, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, lettera a-bis)";

e) all'articolo 31, comma 13, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) per inosservanza del divieto di cui al comma 9-bis dell'articolo 15;"».

11.118

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di cui al comma 2, le trasmissioni televisive, compresi i programmi a sfondo sociale e gli spettacoli di varietà, la cui visione è sconsigliata ai minori di anni 14, devono essere identificate mediante la presenza di un'etichetta visiva durante tutto il corso della trasmissione.».

11.119

CASTELLI

Alla fine del comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica: all'articolo 15, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

9-bis È vietata la trasmissione di programmi in tutto o in parte a carattere pornografico" e all'articolo 15, comma 10, le parole "o pornografiche" sono soppresse».

11.120

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli apparecchi televisivi prodotti da imprese operanti sul territorio nazionale sono dotati di dispositivi tecnici che consentono di inibire la visione di immagini, mantenendo l'audio».

11.121

CASTELLI

Alla fine del comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica: "All'articolo 31, comma 3, primo periodo, le parole "da 8 a 15" sono sostituite dalle seguenti: "8 e 9 e da 10 a 15" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nei casi

di violazione delle disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 15, è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire un miliardo e la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione da sei a dodici mesi"».

11.122

CASTELLI

Alla fine del comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica: "All'articolo 31, comma 12, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, lettera *a-bis*)" e, al comma 13, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente: "*a-bis*) per inosservanza del divieto di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 15"».

11.123

BOSI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il servizio pubblico radiotelevisivo destina almeno il 50 per cento del tempo di diffusione della fascia 7-23 a trasmissioni culturali ed educative, a produzioni e opere di qualità, rispettose dei diritti della persona, della dignità umana e dei valori positivi della nostra cultura, (comprese le produzioni destinate ai minori).

2-*ter*. Dal computo del tempo di diffusione, di cui al comma precedente, deve essere escluso quello dedicato a notiziari, manifestazione sportive, giochi televisivi, pubblicità, teletext, talk show o televendite.

2-*quater*. La convenzione e il contratto di servizio prevedono l'obbligo della RAI di trasmettere nelle ore pomeridiane e serali programmi di educazione ai media destinate ai genitori, agli adolescenti, agli educatori e alla generalità degli utenti, fissandone la durata minima mensile e le modalità».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

388^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4477) COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia

(Esame e rinvio)

Il senatore BATTAFARANO ricorda che i fondamenti e le motivazioni della proposta legislativa in esame risalgono a provvedimenti della seconda metà del 1999. Precisa che l'articolato ripropone quello dello schema di decreto legislativo, *ex* legge 15 marzo 1997, n. 59, sottoposto dal Governo al parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ma che il Governo non ha poi proceduto alla definitiva approvazione e all'emanazione del decreto nei termini di decorrenza della delega, ormai scaduta.

Con il disegno di legge si intende riprendere la procedura per la trasformazione dell'Ente da ente pubblico a società per azioni, già adottata per l'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141. Nel dibattito già svolto nella Commissione bicamerale si formulavano due raccomandazioni di carattere generale che sono riprese nella proposta legislativa in esame.

Ricorda, in particolare, che nel citato parere si chiedeva al Governo di astenersi, con riferimento a ciascun ente, dal definire soluzioni ordinarie con una o più ipotesi alternative, prefigurando invece un unico assetto finale, conforme alle leggi generali (non derogabili nell'esercizio della delega *ex* legge n. 59 del 1997) e ad una gestione efficiente dei ser-

vizi. Inoltre ricorda che nel parere si auspicava che il Governo si attenesse agli indirizzi del federalismo e della sussidiarietà ed agli speculari criteri di limitazione delle funzioni centrali, fissati nella stessa legge n. 59 del 1997 e da ultimo applicati nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

In coerenza con tale parere si adotta per l'EIPLI una soluzione ordinamentale ove si tiene conto che la titolarità della risorsa idrica è delle regioni interessate e le prerogative dello Stato vengono salvaguardate in conformità alle previsioni dell'accordo di programma (stipulato con la partecipazione del Ministero dei lavori pubblici il 5 agosto 1999). Inoltre si tiene conto del fatto che, in base alla citata legge n. 36 del 1994 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le attribuzioni normative e amministrative su una risorsa primaria come l'acqua sono di competenza delle regioni interessate, che all'Ente spetta l'approvvigionamento idrico all'origine, e che la titolarità dei beni strumentali dell'Ente oggetto del riordino è, per parte significativa, delle stesse regioni interessate, alle quali questi sono stati trasferiti dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno prima, e poi dalla subentrante Agenzia per il Mezzogiorno.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene opportuno definire una disciplina di riordino nella quale alle regioni interessate siano assicurate alcune prerogative.

In merito agli articoli del disegno di legge in esame, il relatore precisa che l'articolo 1 dispone la trasformazione in società per azioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia entro il termine di sei mesi dalla data della entrata in vigore della legge, previa la nomina di una commissione per la ricognizione del patrimonio dell'Ente, nonché per la classificazione dei relativi cespiti, che effettuerà la stima del patrimonio dell'Ente provvedendo alla definizione dello stato patrimoniale.

Precisa inoltre che l'articolo 2 quantifica il capitale della società risultante dalla trasformazione, stabilendo che il 60 per cento delle azioni è complessivamente attribuito alle regioni Puglia e Basilicata, mentre il residuo 40 per cento è attribuito al Ministero del tesoro e che l'articolo 3 stabilisce che l'oggetto sociale della società consiste nello studio, nella progettazione e nell'esecuzione di opere idrauliche, mentre l'articolo 4 disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società e l'articolo 5 stabilisce che il controllo sulla gestione della società è effettuato da un collegio sindacale.

Da ultimo deposita agli atti della Commissione alcuni documenti inerenti alla storia dell'Ente, alla sua pianta organica, nonché le osservazioni espresse in data 15 aprile 2000 dal Presidente della giunta regionale della Campania, in merito al disegno di legge in esame (di cui si può recuperare un ruolo attivo).

Il presidente SCIVOLETTO, nel ricordare che tale documentazione è a disposizione della Commissione, rinvia il seguito dell'esame.

(1910) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane»*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre scorso.

Il presidente SCIVOLETTO, ricorda che si è svolta la relazione ed è iniziata la discussione generale; indi preannuncia un proprio intervento.

Anche il senatore ROBOL preannuncia un proprio intervento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1572) *MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) *PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3541) *FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) *CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) *BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 settembre scorso.

Il presidente SCIVOLETTO sollecita il Governo a presentare tempestivamente la relazione tecnica, onde accelerare il seguito dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(69) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(2264) *GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia*

(2384) *ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato*

(2508) *COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni*

(2684) *VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato*

(4301) *PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

(4428) *CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato*

(4478) *BUCCI ed altri. – Istituzione dell’Agenzia forestale*

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Il presidente SCIVOLETTO sollecita il Governo ad assumere una posizione univoca in merito al testo unificato già adottato dalla Commissione, osservando che la Commissione potrà comunque procedere alle ulteriori fasi dell’*iter*.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

361^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 14,10.*

IN SEDE REFERENTE

(4720) Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 novembre 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente era stata terminata l'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato alla seduta del 14 novembre 2000) e che il relatore ed il Governo avevano espresso i loro pareri. L'esame era stato quindi sospeso in attesa del parere della Commissione bilancio, che è stato espresso questa mattina e di cui egli dà lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 4, comma 4, sia sostituito dal seguente: 'Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al trasferimento del personale dipendente dagli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi del comma 3 del presente articolo, presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere ovvero presso le università, previa verifica e nei limiti della disponibilità dei posti nelle dotazioni organiche definitive. Del predetto personale solamente quello adibito alla ricerca biomedica può transitare nei policlinici universitari, previo assenso delle medesime amministrazioni.' e ad

eccezione che sull'articolo 3, comma 6, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In relazione agli emendamenti trasmessi esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.5, 3.36, 3.37, 3.23, 3.24, 3.25, 3.31, 3.43, 3.44, 3.45, 3.53, 3.55, 3.64, 4.1 e 4.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere sull'emendamento 3.45 (nuovo testo) è di nulla osta, osservando che sembra opportuno prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano fissati i parametri di riferimento per la remunerazione del direttore scientifico».

Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto ai voti, non è accolto. È invece accolto l'emendamento 1.2 sul quale il parere del relatore e del Governo è favorevole.

Sono poi respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il senatore TOMASSINI ritira l'emendamento 1.5, sul quale il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 1.6 è decaduto per assenza del presentatore.

L'emendamento 1.7 non è accolto.

È approvato l'articolo 1, nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1 è decaduto per l'assenza del presentatore.

Gli emendamenti 3.2, identico al 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, identico al 3.7, 3.8, identico al 3.9, 3.10, identico al 3.11, 3.12, identico al 3.13 e al 3.14, 3.15, 3.16 identico al 3.17, 3.18 identico al 3.19, 3.20 identico al 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 3.27 è stato ritirato dai presentatori.

L'emendamento 3.28, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del Governo, è accolto.

Non sono accolti gli emendamenti 3.29, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 identico al 3.35, 3.36 identico al 3.37, 3.38 e 3.39.

L'emendamento 3.30 è invece decaduto per assenza del presentatore.

L'emendamento 3.40 del relatore, identico agli emendamenti 3.41 e 3.42, posto ai voti con il parere favorevole del Governo, è accolto.

Gli emendamenti 3.43 e 3.44, sui quali il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono ritirati dal senatore Tomassini.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.45 (nuovo testo).

Il relatore CAMERINI fa presente che il testo dell'emendamento, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con osservazioni, risulta modificato rispetto a quello già illustrato, nel senso che è soppresso il richiamo specifico al decreto legislativo n. 502 del 1992 per quanto riguarda il contratto di diritto privato che dovrà disciplinare il rapporto di lavoro dei direttori scientifici. Il testo è il seguente:

Al comma 5, sostituire il terzo ed il quarto periodo con i seguenti: «Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'Amministrazione di appartenenza. I professori universitari e i ricercatori dipendenti da enti pubblici di ricerca ed assistenza nominati direttori scientifici, qualora non diversamente stabilito da una convenzione tra l'Istituto e l'Ente di appartenenza, sono collocati in aspettativa senza assegni».

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto favorevole all'emendamento del relatore, che recepisce sostanzialmente anche gli emendamenti presentati dall'opposizione al comma 5.

Il senatore MONTELEONE annuncia il voto favorevole di Alleanza nazionale.

L'emendamento 3.45 (nuovo testo), posto ai voti, è accolto.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53 e 3.54.

Il senatore TOMASSINI ritira l'emendamento 3.55, sul quale il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevando peraltro come le problematiche ad esso sottese

siano sostanzialmente risolte da due emendamenti che il relatore ha presentato a seguito del parere della Commissione bilancio.

Il relatore CAMERINI illustra il seguente emendamento sostitutivo del comma 6, che è diretto a superare il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio:

3.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al personale degli istituti di diritto pubblico si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con atto regolamentare la normativa concorsuale per l'assunzione del personale degli Istituti di diritto pubblico secondo i criteri previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenuto conto delle peculiarità degli Istituti e delle esigenze specifiche della ricerca biomedica».

La Commissione bilancio ha in effetti espresso parere contrario sull'intero comma 6. Tuttavia, anche dalla discussione che si è svolta in Commissione, appare evidente che le perplessità in ordine alla copertura finanziaria espresse dalla 5^a Commissione erano determinate essenzialmente dalla disposizione di cui al comma 3 che, stabilendo che nei contratti collettivi nazionali dovesse essere fissata la equiparazione economica fra i medici dipendenti degli Istituti e il restante personale laureato, determinava un probabile aumento di spesa per il quale non esisteva idonea copertura.

Il nuovo emendamento pertanto sostituisce il comma 6 mantenendo l'attuale formulazione del primo periodo e sostituendo il secondo in conformità a quanto già era previsto dall'emendamento 3.59, diretto a garantire che le procedure per l'assunzione dei dipendenti degli Istituti tengano conto delle specifiche esigenze della ricerca biomedica.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI esprime parere favorevole sull'emendamento.

L'emendamento, posto ai voti, è quindi accolto.

Gli emendamenti 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63 e 3.64, risultano quindi presclusi o assorbiti.

L'emendamento del relatore 3.65, identico all'emendamento 3.66 del senatore Tomassini, sul quale il parere del Governo è favorevole, posto ai voti, è accolto.

L'articolo 3, posto ai voti nel testo modificato, è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CAMERINI illustra il seguente emendamento che recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio:

4.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al trasferimento del personale dipendente dagli Istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi del comma 3 del presente articolo, presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere ovvero presso le università, previa verifica e nei limiti della disponibilità dei posti nelle dotazioni organiche definitive. Del predetto personale solamente quello adibito alla ricerca biomedica può transitare nei policlinici universitari previo assenso delle medesime amministrazioni.»

L'emendamento, sul quale il parere del rappresentante del Governo è favorevole, posto ai voti è accolto.

Il senatore TOMASSINI ritira gli emendamenti 4.1 e 4.2.

L'articolo 4, posto ai voti nel testo modificato, è accolto.

Si passa agli emendamenti riferiti al titolo del disegno di legge.

L'emendamento TIT. 1, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento TIT. 2, posto ai voti con il parere del relatore e del Governo, è accolto.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il Governo aveva accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1 dei senatori De Anna, Tomassini e Bruni, mentre aveva espresso parere contrario sull'ordine del giorno n. 2 dei senatori Tomassini, De Anna e Bruni.

Il senatore MONTELEONE aggiunge la propria firma a entrambi gli ordini del giorno.

Il senatore TOMASSINI non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, mentre ritira l'ordine del giorno n. 2 riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore TOMASSINI annuncia il voto favorevole di Forza Italia, ritenendo che il disegno di legge, grazie all'approvazione di numerosi emendamenti e in particolare di quelli del relatore che hanno recepito gran parte delle proposte presentate dall'opposizione, appaia ora molto più credibile rispetto al testo che era stato licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore MONTELEONE annuncia il voto favorevole di Alleanza nazionale, in quanto il dibattito in Commissione e gli emendamenti approvati hanno consentito di superare molte delle iniziali perplessità. Esprime quindi l'auspicio che l'approvazione di questo disegno di legge possa costituire un'occasione utile per promuovere il rilancio della ricerca biomedica.

La senatrice BERNASCONI, nell'annunciare il voto favorevole dei Democratici di sinistra esprime vivo apprezzamento per l'intelligente opera di miglioramento e di mediazione del relatore, che consente alla Commissione di licenziare un testo idoneo a dare risposta ai bisogni di certezza che provengono dal mondo della ricerca scientifica. La Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario, da ultimo in un sopralluogo effettuato ieri, ha potuto infatti verificare quanto la nuova normativa sia attesa dagli operatori degli istituti.

I senatori ZILIO e MIGNONE, associandosi alle parole di apprezzamento per l'opera del relatore, annunciano il voto favorevole, rispettivamente, del Gruppo Popolare e dei Democratici.

Dopo che il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI ha rivolto un vivo ringraziamento alla Commissione e al relatore, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al senatore Camerini di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo approvato, con le modifiche introdotte, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

481^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Di Nardo.**La seduta inizia alle ore 16,30.***PROCEDURE INFORMATIVE****Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per l'interno sulla situazione di emergenza alluvionale dei versanti dell'Appennino tosco-emiliano colpiti da frane nelle ultime quarantott'ore**

Il sottosegretario DI NARDO riferisce sulle alluvioni verificatesi negli ultimi giorni sui versanti appenninici tosco-emiliani: i fenomeni rientrano nel ciclo di intensissime perturbazioni iniziato il 13 ottobre scorso, con precipitazioni atmosferiche particolarmente violente che hanno determinato uno stato di allerta praticamente continuo da parte delle strutture di protezione civile. La circolazione depressionaria che dal 15 novembre ha interessato le regioni settentrionali fu oggetto di apposito avviso, da parte del Dipartimento della Protezione civile, sin dalle ore 16 del medesimo giorno, successivamente aggiornato con nuovi valori pluviometrici (tra i quali circa 220 millimetri sui rilievi tosco-emiliani); un ulteriore avviso in serata prevedeva temporali sulla Liguria di Levante, in Toscana, nel Lazio, in Trentino Alto-Adige, in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia.

A seguito degli avvisi, furono attivate le informative dello Stato Maggiore della difesa, in merito ad una possibile richiesta di intervento da parte delle locali prefetture destinatarie dell'allerta, potenziando altresì i turni dei Vigili del fuoco e, fin dal giorno dopo, convocando l'unità di crisi presso la sala operativa del Dipartimento. L'ondata di piena dell'Arno, nella mattinata del 21 novembre, risultava all'altezza di Empoli, rendendo prevedibile l'entrata in funzione dello scolmatore all'altezza di Pontedera; sin dal 20 novembre, invece, la provincia di Lucca è stata investita da frane in cui sono rimasti uccisi quattro persone, mentre una per-

sona risulta ancora dispersa e 18 sono i feriti: conseguentemente sono state disposte evacuazioni a Borgo a Mozzano, a Lucca e ad Altopascio 200 famiglie sono a rischio di evacuazione. La tracimazione del Pescia, nei comuni di Montecatini Valdinievole e Buggiano, ha comportato numerose evacuazioni preventive, molte delle quali ancora in corso a causa del prolungarsi delle piogge.

I versanti alpini ed appenninici, già di per sé instabili, sono in condizione di precarietà in molti punti, anche sul versante emiliano: a causa degli intensi temporali in provincia di Parma fin dalla scorsa settimana alcuni movimenti franosi hanno interrotto strade statali e provinciali, anche nel comune di Corniglio; misure sono state anche disposte per coordinare i soccorsi nel comune di Colorno, mentre la prefettura di Parma a titolo precauzionale ha chiuso i ponti cittadini evacuando gli abitanti delle zone golenali.

Il Consiglio dei Ministri, convocato per domani, procederà all'ulteriore dichiarazione dello stato di emergenza per le zone colpite in questi giorni da calamità in Toscana, in Emilia Romagna, Trentino Alto-Adige e Piemonte; la gestione unitaria degli interventi verrà assicurata con l'emanazione di un'apposita ordinanza di protezione civile, che si aggiungerà alle tre già emanate nell'ultimo mese. Il Sottosegretario ricorda che la prima (n. 3090 del 18 ottobre scorso) investiva le regioni - colpite dalle calamità di inizio ottobre - della predisposizione di un piano di interventi, attribuendo agli enti locali la funzione di soggetto attuatore ed assicurando contributi finalizzati al superamento dell'emergenza; si prevedevano anche sospensioni dei termini relativi a pagamenti, contributi e tributi, nonché il blocco degli sfratti e lo stanziamento complessivo di 150 miliardi di lire prelevati dal fondo «spese impreviste del Ministero del tesoro» (cui si aggiungevano 40 miliardi di lire in limiti di impegno per l'accensione di mutui quindicennali con oneri a carico dello Stato).

La seconda ordinanza (n. 3092 del 27 ottobre scorso) estendeva le disposizioni alla regione Veneto, mentre la terza ordinanza (n. 3093 dell'8 novembre scorso) integrava i fondi di emergenza di ulteriori 50 miliardi di lire, disponendo misure per il comune di Macugnaga nonché estensioni delle norme sulla sospensione dei termini. La quarta ordinanza prevederà l'unificazione gestionale delle attività volte al superamento dell'emergenza, con lo stanziamento di ulteriori 80 miliardi di lire (che si aggiungeranno ai 200 già impegnati con le precedenti tre ordinanze) e con apposite provvidenze di tipo occupazionale (sospensione dei licenziamenti fino al 31 dicembre, esclusione dal calcolo dei periodi massimi di durata della cassa integrazione, proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità, applicazione delle precedenti provvidenze a tutti coloro la cui sede operativa è sita in comuni o frazioni rimaste isolate per oltre trenta giorni).

Tra ordinanza già predisposta - di cui si prevede l'estensione anche alle regioni colpite dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi - e dichiaratoria dello stato di emergenza, si dovrebbero coprire i primi interventi; il Governo è però intenzionato ad intervenire con emendamenti sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 279 del 2000, che - emanato

per l'emergenza calabrese – si è arricchito in Senato di opportune misure a favore dei soggetti privati e delle attività produttive colpite dalle alluvioni del Nord Italia di ottobre: le limitate misure che dovrà introdurre la Camera dei deputati dovrebbero consistere nell'estensione dell'operatività del testo anche a Toscana e Friuli, per coprire le calamità di novembre.

Seguono quesiti ed interventi dei senatori presenti in Commissione.

Il senatore DE LUCA Michele sottolinea la relativa facilità con cui si potrebbero ricomprendere le zone alluvionate degli ultimi giorni nell'ambito di operatività del decreto-legge n. 279, semplicemente eliminando la data del 6 dal disegno di legge di conversione, che dovrebbe perciò estendersi a tutto il mese di novembre; richiede però quali misure di ricostruzione il Governo intenda intraprendere, non soltanto con l'ordinanza di protezione civile ma anche con un impegno costante sul territorio, che si dovrebbe valere anche della presenza fisica nelle zone alluvionate di un rappresentante dell'Esecutivo (definizione in cui include anche il direttore dell'Agenzia di protezione civile professor Franco Barberi).

Il senatore PERA afferma che l'ordinanza in corso di emanazione, dettagliatamente illustrata dal Sottosegretario, riguardava eventi anteriori alle calamità degli ultimi tre giorni: prende perciò atto dell'intento del Governo di dichiarare per esse un apposito stato di emergenza, al quale dovrà conseguire una nuova ordinanza di protezione civile. Il Gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati richiederà l'estensione della portata del decreto-legge n. 279 anche alle calamità verificatesi sull'Appennino tosco-emiliano, che vedono ancora isolata la Garfagnana e buona parte della provincia di Lucca versare in condizioni di estremo disagio: il Governo dovrebbe però prendere atto della gravità della situazione anche con appositi stanziamenti in finanziaria. Malgrado l'abnegazione di tutti i soggetti preposti ai soccorsi, le famiglie evacuate sono ancora alloggiate precariamente in luoghi di prima accoglienza: è mancata la preparazione nell'affrontare una situazione di dissesto idrogeologico, che non si prevedeva delle dimensioni in cui si è verificata.

Il presidente GIOVANELLI dichiara che la sfavorevole congiuntura meteorologica sta rimettendo in movimento molte delle migliaia di frane censite sull'Appennino tosco-emiliano: alcune di esse – come quella che ha colpito il centro di Poviglio – sono antiche di molti decenni, ma ciò non esime dal focalizzare l'attenzione sul problema. Il ripristino della viabilità, su un corpo di frana che inibisce l'attraversamento delle valli appenniniche, rappresenta una priorità sia a Poviglio che a Corniglio, stante la necessità di assicurare lo svolgimento delle tradizionali attività del crinale, da quelle silvo-pastorali a quelle dello sci di fondo: ambedue le aree sono interessate dalla perimetrazione del parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, il cui decollo sotto il profilo gestionale si dovrà accompa-

gnare all'attuazione di un piano di sviluppo. Giudica infine soddisfacente l'ordinanza in via di emanazione, che pone le condizioni per un ristoro dei danni; essa si dovrà però accompagnare a solleciti emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 279, nei termini enunciati dal Sottosegretario, mentre nelle sedi parlamentari competenti si dovranno emendare i documenti di bilancio per assicurare uno stanziamento adeguato.

Il senatore IULIANO ricorda il modello procedimentale che in passato ha operato in materia di calamità: è corretto ed opportuno che, dopo aver avuto la percezione dell'evento, sia emanata un'ordinanza di protezione civile, che rappresenta lo strumento più idoneo per fronteggiare l'emergenza; solo successivamente, verificata l'entità dei danni, si dovrà emanare un decreto-legge. Il decreto-legge n. 279 non esaurisce i margini di intervento normativo per le zone alluvionate dell'ottobre scorso, per cui ad un nuovo decreto-legge potrebbero aggiungersi le ulteriori misure per le aree alluvionate di novembre.

Alla vigilia del ventesimo anniversario del terremoto del 1980, occorre prevenire l'estensione indebita delle misure per le aree disastrose ad una platea di comuni molto più ampia; emerge però contemporaneamente l'obbligo di denunciare una facile demagogia che negli ultimi tempi ascrive all'abusivismo diffuso nel Sud la fonte principale del dissesto idrogeologico in quelle regioni, quando tale dissesto sempre meno selettivamente colpisce tutte le aree del territorio nazionale. Si tratta perciò di eventi di natura eccezionale, non impediti da un certo lassismo degli amministratori locali di tutta Italia in tema di controllo sul territorio, ma non circoscritti alla sola parte meridionale della penisola. Concorde il senatore SPECCHIA.

Replica agli intervenuti il sottosegretario DI NARDO, ribadendo che la quarta ordinanza contemplerà un'ulteriore integrazione degli interventi già attivati per le aree colpite da calamità; la declaratoria dello stato di emergenza domani metterà Toscana e Friuli in condizioni di esservi ricompresi; ulteriori interventi emendativi sul decreto-legge n. 279 non possono escludersi, così come è auspicabile una pronta iniziativa per lo stanziamento di nuove risorse finanziarie.

Il presidente GIOVANELLI dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

88ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 8,35.

Schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 12, 13 e 14 settembre 2000 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso la ASL n. 2 di Napoli e le strutture sanitarie dell'isola di Ischia, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate

Schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 17, 18 e 19 ottobre 2000 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso la ASL della Provincia autonoma di Trento e l'ospedale di Cles nel distretto della Val di Non, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate

(Discussione congiunta e approvazione con esiti separati)

In apertura di seduta il presidente PIANETTA propone che sugli schemi di relazione in titolo, entrambi relativi al filone di inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate, si svolga un'unica discussione.

Conviene la Commissione.

Prende quindi la parola il senatore DI ORIO, relatore, insieme al senatore Tirelli, per i documenti in esame, precisando in primo luogo che le strutture e i territori visitati sono stati identificati tramite un campionamento statistico di tipo *cluster* tra le zone insulari e montane oggetto dell'indagine della Commissione; il sopralluogo ad Ischia è pertanto stato effettuato del tutto indipendentemente dal tragico episodio della morte della piccola Ludovica Galzenati, episodio che ha determinato soltanto un'anticipazione dei tempi dell'ispezione.

Il senatore Di Orio illustra quindi lo schema di relazione concernente la ASL n. 2 di Napoli e le strutture sanitarie dell'isola di Ischia evidenziando in primo luogo che la collocazione geografica di insularità determina per almeno 20-30 giorni all'anno, quando le condizioni atmosferiche sono più avverse, la completa impossibilità di collegamenti tra Ischia e il continente, sia via mare che via aria: questa situazione comporta uno specifico elemento di problematicità per la sanità ischitana e deve pertanto essere tenuta presente con particolare evidenza. Ciò non toglie, tuttavia, che il funzionamento della sanità ad Ischia presenti notevoli carenze, sia per quanto riguarda l'ospedale Rizzoli (in riferimento al quale è senza dubbio preoccupante la situazione igienica dell'unica sala operatoria esistente, come pure deve essere segnalata l'anomala durata dei lavori di ristrutturazione in corso), sia per quanto concerne l'estrema debolezza della medicina territoriale; a tali carenze si aggiunge la circostanza che solo nell'agosto 2000 la regione Campania ha attivato la rete di emergenza-urgenza con il servizio 118, la cui operatività è pertanto appena in fase di avvio. Come è noto, l'isola si caratterizza per il cospicuo afflusso turistico che, nei mesi di punta, vede la popolazione toccare le 400.000 presenze, a fronte di circa 54.000 residenti invernali. È evidente che tale elevato afflusso acuisce, soprattutto sotto il profilo organizzativo, i problemi connessi alla erogazione dei servizi sanitari.

Nel sopralluogo effettuato – continua il senatore Di Orio – la delegazione della Commissione ha anche ascoltato i rappresentanti di un comitato civico costituitosi per sostenere la richiesta di istituire una ASL autonoma per Ischia e Procida, motivata anche, oltre che dai problemi di isolamento territoriale sopra richiamati, dalla asserita penalizzazione che la sanità in tali isole avrebbe subito nell'ambito della ASL n. 2 di Napoli. Fermo restando che pronunciarsi su questa ipotesi non rientra nei compiti della Commissione di inchiesta, il relatore esprime forti perplessità in ordine all'utilità dell'istituzione di una ASL autonoma per la soluzione dei problemi esistenti. La situazione di grande difficoltà in cui versa la sanità nell'isola di Ischia richiede peraltro una speciale attenzione ed in questa prospettiva è assolutamente necessario che l'impegno assicurato dai vertici della ASL n. 2 di Napoli per sanare le carenze più gravi sia dispiegato con la massima intensità.

Passando allo schema di relazione sul sopralluogo effettuato presso la ASL della provincia autonoma di Trento e l'ospedale di Cles, il senatore Di Orio fa presente come la situazione riscontrata in questo caso sia apparsa profondamente diversa da quella dell'isola di Ischia. Si è infatti verificato che il sistema sanitario è ben funzionante, che la rete provinciale del 118 funziona efficacemente ed efficientemente, che i collegamenti fra le periferie e il centro sono adeguatamente assicurati e che all'adeguatezza strutturale e tecnologica dell'ospedale di Cles fa riscontro una rete capillare di presidi e servizi della medicina del territorio. È da evidenziare che nella sede storica degli ultimi anni non si è verificato nemmeno un caso di emergenza in cui un paziente sia deceduto per insufficienza o inefficienza della rete di soccorso.

Occorre altresì rilevare che nella provincia di Trento la spesa sanitaria *pro capite*, pari a circa 2.450.000 lire annue, è ben al di sopra di quella che si registra nelle restanti parti del Paese e ciò senza dubbio influisce sulla disponibilità e sulla qualità dei servizi offerti.

Un ulteriore elemento di differenza tra le due realtà, anche questo assai significativo, è la presenza, nel caso di Ischia, di un cospicuo contenzioso attinente alla gestione della sanità, contenzioso che invece è del tutto assente in Trentino.

In conclusione il senatore Di Orio fa presente come le risultanze del sopralluogo svolto a Ischia abbiano dimostrato l'opportunità dell'inchiesta della Commissione anche sotto il profilo dello stimolo che tale iniziativa sembra aver avuto sulle autorità preposte per avviare a soluzione i problemi esistenti. Per quanto invece riguarda le aree montane, dopo il positivo riscontro nella provincia autonoma di Trento, occorrerà verificare la situazione in alcune zone più disagiate del Centro-Sud.

Il presidente PIANETTA, ringraziato il senatore Di Orio per la chiara e puntuale illustrazione, dichiara aperto il dibattito.

La senatrice DANIELE GALDI, dopo aver osservato che nelle situazioni territoriali che presentano particolari problemi di collegamento – come è soprattutto il caso delle isole – appare insufficiente l'assegnazione delle risorse sulla base del solo criterio della quota capitaria, sottolinea l'opportunità di verificare attraverso un secondo sopralluogo – da effettuare dopo quelli programmati nelle aree montane del Centro-Sud – lo stato della sanità ischitana, i cui profili di criticità destano senza dubbio preoccupazione.

La senatrice BERNASCONI fa presente che il problema principale nelle isole è costituito dai servizi di emergenza, rispetto ai quali lo sforzo da compiere è quello di assicurare l'autosufficienza delle strutture locali nel garantire i primi soccorsi ed il sollecito trasferimento del paziente a centri di secondo livello.

La senatrice Carla CASTELLANI, nel concordare con la senatrice Bernasconi, ribadisce l'esigenza di assicurare, nelle aree caratterizzate da difficoltà di collegamento, efficaci interventi di emergenza, da parte di personale medico dotato delle specifiche professionalità. Per quanto in particolare attiene all'isola di Ischia, certamente i problemi della organizzazione sanitaria sono resi più difficoltosi dal grande afflusso turistico; resta comunque il fatto che l'ospedale Rizzoli ha evidenziato carenze igieniche, strutturali e organizzative che richiedono un particolare monitoraggio e rispetto alle quali sembra valere la considerazione che se da un lato la disponibilità di adeguate risorse finanziarie rappresenta un elemento indispensabile per il buon andamento della sanità, d'altra parte a tal fine è altrettanto necessaria una cultura gestionale improntata a criteri di razionalità.

Prende la parola il senatore MONTELEONE, il quale osserva come le relazioni in discussione rappresentino lo spaccato di due realtà assai diverse, sia dal punto di vista sociale e demografico sia in considerazione delle risorse che vengono destinate alla sanità; peraltro la situazione di Ischia può per molti versi essere considerata rappresentativa di altre realtà insulari. Rispetto ai problemi che tale situazione denuncia, con particolare riferimento alle gravi difficoltà di collegamento, appare necessario prevedere, soprattutto per quanto concerne l'emergenza e l'urgenza, un sistema di interventi in qualche misura aggiuntivo rispetto a quello normalmente previsto. In tale ottica appare sicuramente opportuno utilizzare al meglio le possibilità offerte dalla telemedicina ed inoltre prevedere adeguati meccanismi di incentivazione del personale sanitario per assicurarne la presenza durante la stagione estiva.

Per quel che riguarda specificamente l'isola di Ischia, il senatore Monteleone giudica poco utile l'ipotesi di istituire una ASL autonoma, mentre ritiene indispensabile colmare al più presto le carenze dell'ospedale Rizzoli ed in questa prospettiva un secondo sopralluogo della Commissione potrebbe costituire un efficace stimolo.

Il presidente PIANETTA rileva in primo luogo l'opportunità, alla luce delle risultanze emerse dai sopralluoghi effettuati, di trasmettere alle competenti autorità le relazioni in discussione. Sottolinea quindi come l'esperienza della Commissione abbia ormai dimostrato con chiarezza che, al fine di offrire un incisivo contributo al miglioramento dei servizi sanitari, è necessario far seguire ad una prima fase di conoscenza e analisi delle situazioni e dei problemi un secondo momento di verifica delle iniziative risolutive poste in essere dalle competenti autorità. Tale modalità operativa, che prevede appunto anche un intervento di successivo monitoraggio, si è rilevata concretamente efficace e rappresenta pertanto, a suo giudizio, un meccanismo da istituzionalizzare anche nella prospettiva della futura operatività delle Commissioni parlamentari di inchiesta.

Il senatore ZILIO, congratulatosi con i relatori per la scrupolosità degli accertamenti condotti, esprime la propria soddisfazione personale, essendo egli di origine trentina, nel vedere constatato il buon funzionamento dei servizi sanitari nella provincia autonoma di Trento e in particolare nel distretto della Val di Non. Non vanno certo giudicate eccessive le risorse finanziarie impiegate in tale area del Paese in misura superiore rispetto alla media nazionale, sia perché tale risorse sono destinate ad un settore importante come la sanità, sia perché esse risultano, alla luce dei fatti, assai ben utilizzate. Un giudizio di efficiente capacità amministrativa non può invece essere espresso per quanto concerne la gestione della sanità nell'isola di Ischia che, al di là delle minori risorse disponibili, presenta di per sé innegabili carenze.

Intervenendo in sede di replica il senatore DI ORIO si sofferma in primo luogo sulla differenza di livello delle prestazioni sanitarie erogate

nel Nord e nel Sud del Paese: su tale situazione pesa certamente la diversa entità delle risorse impiegate, ma pesano anche inefficienze e ritardi di ordine gestionale e programmatico – basti ricordare quanto accertato dall'inchiesta sugli ospedali incompiuti – che hanno penalizzato il Mezzogiorno, creando un enorme divario con le realtà sotto questo profilo più avanzate del Paese.

Come opportunamente rilevato dalla senatrice Carla Castellani, il filone di indagine sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente svantaggiate coincide sostanzialmente con un'indagine sui servizi di emergenza-urgenza in tali ambiti territoriali. Al riguardo è da sottolineare che il servizio 118 è stato attivato in Campania solo nello scorso mese di agosto, mentre nel Trentino è attivo da ben sette anni; va poi considerato che, a differenza di Ischia, nel distretto della Val di Non è ben funzionante la medicina del territorio, i cui servizi sono in molti casi in grado di alleggerire il presidio ospedaliero di riferimento da tutta una serie di prestazioni che, secondo i moderni indirizzi, non sono proprie dell'assistenza ospedaliera.

Il senatore Di Orio condivide quindi il giudizio espresso dal senatore Monteleone sulla necessità di sviluppare la telemedicina in realtà territoriali che presentano difficoltà di collegamento: come riportato nello schema di relazione, nell'ospedale Rizzoli di Ischia tale servizio è presente per quanto concerne la radiologia e la cardiologia, con altresì la possibilità di teleconsulto presso il letto del paziente, in collegamento con l'ospedale di Pozzuoli; è previsto un ampliamento del servizio che comprenderà un collegamento stabile con gli ospedali di Pozzuoli e Giuliano e un collegamento a chiamata con l'ospedale Cardarelli e con il Policlinico universitario Federico II di Napoli.

Da ultimo il senatore Di Orio si dichiara favorevole ad un secondo sopralluogo a Ischia, da effettuarsi dopo gli altri già programmati nell'ambito del filone di indagine in oggetto.

La Commissione approva quindi all'unanimità, con separate votazioni, gli schemi di relazione in titolo, allegati al presente resoconto.

La Commissione delibera altresì di trasmettere al Ministro della sanità e, rispettivamente, alla regione Campania e alla provincia autonoma di Trento i documenti testé approvati.

La seduta termina alle ore 9,20.

**BOZZA
NON CORRETTA**

SETTORE DI INDAGINE: *Funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate*

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato il 12, 13 e 14 settembre 2000 da una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta presso la Asl n. 2 di Napoli e le strutture sanitarie dell'isola di Ischia

1. Premessa

Nel quadro dell'inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate, una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario ha effettuato il 12 e 13 settembre 2000 un sopralluogo presso la ASL n. 2 di Napoli e le strutture sanitarie dell'isola di Ischia. Hanno fatto parte della delegazione i senatori Ferdinando Di Orio e Francesco Tirelli. La delegazione è stata assistita dal proprio Ufficio di segreteria e dal proprio nucleo di polizia giudiziaria, nonché dalla dottoressa Maria Degli Esposti, collaboratrice esterna della Commissione. La delegazione si è avvalsa inoltre della collaborazione della polizia scientifica della Questura di Napoli.

La Asl di Napoli 2 comprende nel suo territorio di competenza (per complessivi 261 chilometri quadrati con una popolazione di oltre 510.000 abitanti) i comuni di Giugliano (93.000 abitanti), Pozzuoli (82.000 abitanti), Marano (58.000 abitanti) e altri comuni minori dell'*hinterland* napoletano, nonché le isole di Ischia (54.000 abitanti) e di Procida (11.000 abitanti). Nella Asl sono stati istituiti nove distretti sanitari, dei quali uno comprendente i sei comuni dell'isola di Ischia e uno comprendente l'isola di Procida; l'azienda dispone di tre presidi ospedalieri, ubicati rispettivamente a Pozzuoli (144 posti letto), Giugliano (80 posti letto) e Lacco Ameno (Ischia) (attualmente 68 posti letto effettivi).

2. Le audizioni presso la prefettura di Napoli

Nel pomeriggio del 12 settembre 2000 la delegazione ha svolto, presso la Prefettura di Napoli, le audizioni del prefetto, dell'assessore alla sanità della regione Campania e dei vertici della Asl n. 2 di Napoli nonché del presidente dell'assemblea dei sindaci della medesima Asl.

Il dottor Giuseppe Romano, prefetto di Napoli da circa tre anni, ha inizialmente richiamato il clima di trasgressione dell'ordine pubblico che caratterizza la provincia e l'enfatizzazione da parte dei *mass-media* delle disfunzioni presenti nell'apparato pubblico. Per quanto concerne la sanità esistono, a suo giudizio, seri problemi, ma questo non deve far dimenticare l'esistenza di professionalità di prim'ordine e di strutture di elevato livello.

Ha poi rilevato che in seguito al tragico episodio della morte della piccola Ludovica Galzenati, è stato posto riparo – anche grazie alla collaborazione tra Prefettura e istituzioni locali – alle carenze dei collegamenti di emergenza con le isole dell'arcipelago campano. In particolare dal 18 agosto 2000 è attivo anche nelle ore notturne un servizio di trasferimento tramite elicottero tra gli eliporti di Casamicciola (Ischia), Capri e Procida e gli ospedali napoletani, servizio che ha già consentito di effettuare tre interventi risolutivi.

Il prefetto ha inoltre osservato che i presidi attualmente esistenti nelle isole campane appaiono sufficienti a rispondere alle esigenze della popolazione residente, ma devono essere potenziati per far fronte in maniera adeguata alle necessità dell'utenza turistica: al riguardo basti considerare che Ischia passa dai 54.000 residenti invernali alle oltre 400.000 presenza del mese di agosto. In tale prospettiva sono stati investiti oltre sette miliardi per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'ospedale Anna Rizzoli di Ischia (i lavori sono stati realizzati per metà ed è già stato deliberato un ulteriore finanziamento di sei miliardi) e otto miliardi per quello di Capri (già spesi per un ottavo).

Infine, rispondendo a una domanda del senatore Di Orio, il prefetto ha affermato che il suo ufficio non è mai stato richiesto di interventi per l'attivazione del servizio di emergenza-urgenza (118) e che egli non è al corrente delle ragioni del ritardo di tale attivazione in Campania.

È stata poi ascoltata la dottoressa Teresa Armato, assessore regionale alla sanità, la quale ha ricordato che sui ritardi nell'attivazione del servizio 118 (dopo che nel 1994 era stata approvata la relativa legge regionale) la magistratura ha aperto alcuni procedimenti. Priorità assoluta della nuova Giunta regionale è stata pertanto l'attivazione della rete del 118, avvenuta in data 8 agosto 2000: sono state aperte nove centrali operative e sono stati attivati i SAUT (servizio di assistenza e urgenza territoriale); il collegamento di emergenza con le isole è assicurato da tre idroambulanze e da un elicottero ora abilitato anche per il volo notturno.

La dottoressa Armato ha dichiarato poi di avere giudicato, a seguito di un sopralluogo personalmente effettuato alla fine dello scorso mese di giugno, inadeguato l'ospedale Rizzoli di Ischia, anche sotto il profilo della manutenzione ordinaria. Aveva pertanto sollecitato l'allora direttore generale della Asl, dottor Agozzino, a realizzare alcuni interventi urgenti che tuttavia non vennero posti in essere con la dovuta tempestività; il dottor Agozzino è stato quindi sospeso dall'incarico dopo la morte della piccola Ludovica e sotto l'attuale gestione del direttore generale f.f. sono state sol-

lecitamente adottate iniziative volte ad avviare la mobilità degli infermieri, ad acquisire una motoambulanza attrezzata, a migliorare la manutenzione ordinaria e ad assicurare la presenza permanente nell'ospedale del direttore sanitario.

L'assessore ha sottolineato che l'esigenza più pressante per le isole campane è costituita dal potenziamento delle strutture e attrezzature ospedaliere, con particolare riferimento alla telemedicina, attualmente esistente nell'ospedale Rizzoli solo per alcune specialità in collegamento con gli altri ospedali della Asl; al riguardo esiste già un progetto di collegamento anche con l'ospedale Cardarelli e con il policlinico dell'Università di Napoli. Inoltre occorre potenziare le strutture territoriali e questo è uno degli obiettivi che saranno posti ai nuovi vertici della Asl n. 2 di Napoli che sono in scadenza nel prossimo mese di ottobre. Rispetto alle necessità appare invece non condivisibile la richiesta, che probabilmente sarà avanzata dai comuni di Ischia e di Procida, di istituire un'autonoma Asl per tali isole.

Per quanto infine riguarda gli investimenti strutturali, l'assessore ha fatto presente che sono ancora disponibili per la Campania circa 2.000 miliardi *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Per la distribuzione di tali risorse appare opportuno adottare criteri meno schematici rispetto al passato, al fine di tener conto, per le isole, dell'incidenza del fattore turistico. Allo stesso scopo nella ripartizione del finanziamento della spesa sanitaria corrente si dovrebbe prevedere per le isole un adeguato moltiplicatore della quota capitaria.

Il *dottor Pierluigi Cerato*, direttore generale f.f. e direttore sanitario della Asl n. 2 di Napoli, ha esposto la situazione sanitaria delle due isole comprese nella Asl, le quali presentano tra loro caratteristiche alquanto diverse. Per quanto attiene all'isola di Procida – che ha 11.000 abitanti residenti e si segnala per una vocazione turistica assai inferiore a quella di Ischia – le attuali strutture (un ospedale di tipo A con 8 posti letto, 2 letti monitorizzati, 1 sala operatoria e 1 sala parto, con personale in turno proveniente dall'ospedale di Pozzuoli; presso l'ospedale opera anche un medico SAUT con una ambulanza) appaiono sufficienti al fine di effettuare il pronto soccorso e la stabilizzazione del paziente ed assicurare il suo successivo trasporto presso un ospedale attrezzato. Nell'isola è in funzione un'idroambulanza ed è attivato un collegamento tramite elicottero che, in attesa della costruzione di un vero e proprio eliporto, per il momento utilizza come pista lo stadio.

Più complessa e problematica è la situazione di Ischia, caratterizzata da un'intensa stagione turistica che si protrae da aprile a ottobre e da una viabilità assai limitata a causa della configurazione del territorio. Nell'isola sono presenti un ospedale, un distretto sanitario e un SAUT.

L'ospedale Rizzoli dispone attualmente di 68 posti letto effettivi , che diventeranno 99 al termine dei lavori di ristrutturazione in corso; sono presenti reparti di pronto soccorso, medicina generale, chirurgia con rianimazione, ginecologia e ostetricia, pediatria, ortopedia, cardiologia con UTIC,

radiologia e laboratori di analisi; sono attivi servizi di telemedicina radiologica e cardiologica, nonché di teleconsulto presso il letto del paziente, in collegamento con l'ospedale di Pozzuoli. La pianta organica presenta gravi carenze sia per il personale medico (mancano in media due medici per ciascun reparto) che paramedico (mancano complessivamente quindici infermieri ed anche il numero degli ausiliari è sottodimensionato), carenze che vengono coperte tramite avvisi pubblici di sei mesi e con la mobilità interregionale. La sala operatoria è da ristrutturare completamente, mentre le apparecchiature tecnologiche risultano nel complesso insufficienti e in alcuni casi inadeguate. La situazione alberghiera dell'ospedale è carente; occorre tuttavia ricordare la particolare capacità professionale del responsabile del reparto di chirurgia.

Il SAUT – come illustrato dal direttore generale f.f. – è attualmente struttura non aperta al pubblico, in cui lavorano quattro medici e che opera con un'autoambulanza con medico a bordo. Sta per essere attivato anche un PSAT (pronto soccorso attivo territoriale). Sull'isola operano per 24 ore al giorno due ambulanze di tipo B (una presso l'ospedale e una presso il SAUT), un'ambulanza di tipo A utilizzata dal 118, un'autovettura medicata presso il SAUT e una moto medicata (12 ore nel periodo estivo) che, con un medico rianimatore e un infermiere a bordo, precede l'autoambulanza in caso di traffico intenso.

I collegamenti con la terraferma sono assicurati da un servizio di elicottero (è stata riattivata la pista di Casamicciola) e una motovedetta catalogata come idroambulanza di tipo B (ma con a bordo attrezzature di tipo rianimativo) che staziona nel porto di Ischia ed è in servizio 24 ore.

Il distretto istituito nell'isola di Ischia – ha affermato il dottor Cerato – non presenta particolari carenze in nessuna delle unità operative previste.

Ad Ischia esistono due presidi di guardia turistica (uno a Procida) attivi dal 15 giugno al 15 settembre. Con i medici di base è stato attuato un accordo per l'assistenza degli anziani, mentre i pediatri effettuano le vaccinazioni obbligatorie in base ad un ampliamento della convenzione. È in fase di avvio un progetto per l'assistenza domiciliare integrata e nell'isola vi sono due centri di riabilitazione in collegamento con l'ospedale; particolarmente ben funzionante è il servizio di salute mentale che dispone di un'ottima struttura residenziale (20 posti) a Barano.

Infine il dottor Cerato ha dato conto dell'esistenza ad Ischia di un responsabile distrettuale dell'URP e di un servizio di informazione per gli stranieri concernente l'assistenza sanitaria nell'isola.

La delegazione ha quindi svolto l'audizione del *dottor Giacomo Gerlini*, sindaco di Giugliano e presidente dell'associazione dei sindaci della Asl n. 2 di Napoli, il quale ha ricordato che il comitato dei sindaci ha recentemente approvato un documento sulla deficitaria situazione sanitaria dell'ospedale Rizzoli. Il comitato, peraltro, non si è mai interessato alle problematiche del collegamento delle isole con la terraferma in caso di emergenza né a quelle relative all'istituzione del 118 o alle carenze di per-

sonale. Il sindaco di Giuliano ha affermato che, nella sua esperienza, l'assemblea dei sindaci ha rilievo marginale nell'ambito della Asl e viene in effetti coinvolta solo per l'approvazione dei bilanci: in sostanza per concrete richieste il singolo sindaco si rivolge direttamente alla Asl.

Il sindaco di Giugliano ha infine evidenziato che negli ultimi anni la Asl ha dato maggior rilievo all'assistenza ospedaliera, mentre i comuni sono più favorevoli al potenziamento della sanità territoriale.

3. Il sopralluogo all'ospedale Anna Rizzoli di Ischia

L'ospedale Rizzoli è uno dei tre presidi ospedalieri direttamente gestiti dalla Asl Napoli 2; sull'isola non esistono strutture private da quando, nel 1994, è stata chiusa la clinica S. Giovanni. Il Rizzoli è stato donato all'isola da Angelo Rizzoli circa quaranta anni fa e da allora ben pochi interventi sono stati fatti per adeguarlo alle nuove esigenze della popolazione, sia di quella residente (circa 54.000 abitanti) sia di quella temporanea (pari complessivamente a sette milioni annui, con una media di presenze giornaliere di circa 200.000 persone e punte nei mesi estivi di oltre 400.000).

L'ospedale ha tre piani fuori terra, nel giardino antistante sostano le ambulanze e una moto ambulanza; molto vicino all'ospedale è ubicata la piattaforma per gli elicotteri, di dimensioni non ampie e costruita dal Comune su territorio di pertinenza del demanio marittimo.

Attualmente nell'ospedale sono in corso lavori di ristrutturazione (con un finanziamento complessivo di oltre 13 miliardi, di cui gli ultimi 6 recentemente stanziati *ex* articolo 20) i quali prevedono anche l'aggiunta di corpi attigui per l'installazione delle centrali operative; il cantiere aperto da tre anni è adiacente al corpo centrale e crea un disagio olfattivo, acustico, igienico evidentemente percepibile dai degenti e da tutti coloro che lavorano o accedono al Rizzoli. I lavori sono rimasti un anno bloccati per le rimostranze delle associazioni ambientaliste e dei Verdi che giudicavano il necessario abbattimento o spostamento di un pino marittimo, previsto dal progetto, atto incompatibile con il mantenimento del patrimonio ambientale dell'isola; al momento del sopralluogo le opere risultavano eseguite per il 50 per cento con previsione di conclusione nell'ottobre 2001.

Attigua all'ospedale è situata una scuola non operante che era stata messa a disposizione dell'azienda sanitaria; ma, dovendosi attuare un collegamento tra le due strutture con l'attraversamento di una vigna, non sono state concesse le autorizzazioni per il tracciato e pertanto la scuola non è stata utilizzata.

L'ospedale è segnalato da cartellonistica stradale e l'accesso alla struttura con motoveicoli non è intralciato da barriere architettoniche. L'atrio si presenta in cattive condizioni strutturali ed è assente un servizio di informazione o accoglienza. L'ospedale dispone di un solo ascensore.

La delegazione ha visitato il pronto soccorso, ubicato al piano terra: nel corridoio le sedie di attesa sono insufficienti e le camere di pronto soccorso sono apparse in disordine e fuori norma. Gli interventi di pronto soccorso raggiungono, nel periodo estivo, punte di 280 prestazioni giornaliere; l'ospedale svolge attività ambulatoriale, senza un sistema di prenotazioni informatizzato, per le specialità di chirurgia, cardiologia, ginecologia, oculistica, ortopedia e radiologia.

Sul medesimo corridoio si affaccia il reparto di radiologia, servizio accuratamente tenuto e dotato di tecnologie di avanguardia: sono presenti una TAC di ultima generazione attiva nelle 24 ore, un ecografo pluridisciplinare e un servizio di telemedicina collegato per via diretta ed esclusiva con il reparto di radiologia dell'ospedale di Pozzuoli. Tale collegamento consente l'immediata trasmissione di immagini radiologiche alla sala di lettura raggi di Pozzuoli. La delegazione ha assistito ad un collegamento in diretta, constatando la velocità di trasmissione e l'alta definizione delle immagini. È previsto l'ampliamento della telemedicina con l'avvio del collegamento con l'ospedale di Pozzuoli per la chirurgia vascolare, con il policlinico Federico II di Napoli e con l'ospedale Cardarelli per la neurochirurgia.

Ai piani superiori la delegazione ha visitato i reparti di ortopedia, chirurgia generale, anestesia e rianimazione. Le stanze di degenza sono a otto, sei e quattro letti; nel periodo estivo i ricoveri sono a piena occupazione, ma non è possibile calcolare un indice di degenza e di occupazione dei posti letto medi per la consistente variabilità della popolazione presente nell'isola. I bagni sono esterni alle stanze di degenza ed in cattive condizioni strutturali, seppure al momento dell'ispezione piuttosto puliti. Esiste una cartellonistica artigianale ma efficace, mentre non vi è traccia di Carta dei servizi o di opuscoli informativi utili a facilitare i percorsi per il pubblico.

La delegazione ha poi ispezionato l'unica camera operatoria dell'ospedale, la quale è risultata angusta e assolutamente non conforme agli standard di sicurezza igienica: è stata tra l'altro notata la presenza di materiali di deposito, di attrezzature inutilizzate e di porte rotte in più punti.

Allo stesso piano della camera operatoria si trovano in una stanza di degenza quattro posti letto attrezzati con monitor, che vengono utilizzati da pazienti cardiologici; vi sono poi sei stanze di degenza di chirurgia generale.

È stato inoltre visitato il reparto di ostetricia e ginecologia, con 10 posti letto e con un nido di 10 posti. All'interno di tale reparto si trova una sala parto piuttosto arcaica, le cui condizioni hanno suscitato osservazioni critiche essendo stati riscontrati materiali di deposito fuori posto, lavamani in disordine, prese e spine non a norma e fili vaganti.

4. La visita al distretto sanitario n. 57

L'edificio che ospita il distretto è composto da tre piani: si tratta di una ex struttura dell'opera nazionale maternità e infanzia, in discrete condizioni, anche se necessiterebbe di ripulitura esterna.

Al piano terra l'edificio ospita il servizio dialisi completamente ristrutturato e molto efficiente: sono stati ricavati spogliatoi per i pazienti, bagni per degenti e un bagno per gli accompagnatori; l'unità di dialisi ha due letti contumaciali, di cui uno intensivo e uno di sostituzione (in caso di guasto del macchinario) e nove letti di cui uno per le urgenze. La stanza in cui sono collocati i nove letti per i dializzati è di 400 mq e corrisponde agli *standard* spaziali previsti. Nell'unità sono attualmente presenti 3 medici e 8 infermieri, a fronte dei 4 medici e dei 6 infermieri previsti per la dotazione iniziale di 6 letti. Il servizio, che svolge un turno settimanale in regime di *intra moenia*, non riesce a coprire le esigenze dell'utenza estiva, nonostante lavori su due turni; nell'estate 2000 uno specifico accordo ha permesso di ospitare 11 dializzati in turno notturno. Il progetto di avvicinare l'unità di dialisi all'ospedale e di collegarla strutturalmente a questo è caduto insieme a quello di utilizzare l'edificio scolastico attiguo all'ospedale (cfr. pag. 10).

Negli altri piani dell'edificio del distretto vi sono i servizi di controllo interno, l'URP, il servizio di igiene pubblica e il servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro, scelta e revoca del medico di base. Il distretto sanitario, che comprende il territorio di tutta l'isola, si compone complessivamente di 13 UOT (unità operative territoriali). Oltre a quelle già citate: assistenza riabilitativa, SERT con due spazi separati (uno per la distribuzione del metadone e uno per il recupero e l'inserimento), veterinaria, salute mentale con annesso un centro crisi con quattro posti letto, una casa famiglia, specialistica ambulatoriale, materno infantile, assistenza anziani, medicina legale e del lavoro. Nell'isola ci sono 100 stabilimenti termali, dei quali 80 operanti in regime di accreditamento, su cui viene esercitato il controllo sanitario.

Le unità operative elencate sono sparse nei vari comuni dell'isola, anche per l'interesse di ciascuna comunità ad avere una struttura sanitaria nel proprio territorio.

5. Le audizioni presso il Municipio di Ischia

Nella giornata del 13 settembre la delegazione ha svolto alcune audizioni presso il Municipio di Ischia.

È stato per primo ascoltato il *dottor Alfredo Irollo*, direttore sanitario f.f. dell'ospedale Rizzoli (dirigente assunto con avviso pubblico e a contratto da circa due anni e mezzo presso l'ospedale), il quale ha evidenziato che nella ristrutturazione in corso è prevista la costruzione di un nuovo blocco operatorio con due sale di 36 mq, di un doppio ascensore, nonché l'ampliamento della rianimazione e il rifacimento della cucina.

Il dottor Irollo ha inoltre affermato che il servizio di telemedicina verrà ampliato e a regime comprenderà un collegamento stabile con gli ospedali di Pozzuoli e Giugliano e un collegamento a chiamata con l'ospedale Cardarelli e con il policlinico universitario Federico II.

Per quanto concerne le precarie condizioni igieniche della sala operatoria, ha fatto presente la concreta impossibilità di chiudere tale struttura, che è l'unica dell'isola, ed ha osservato che non si sono mai verificati finora casi di infezione e che le periodiche ispezioni dei NAS non hanno dato luogo a rilievi negativi.

Il dottor Irollo ha ricordato la precarietà della situazione del personale medico e paramedico dell'ospedale: non ci sono agevolazioni di nessun tipo per trattenere i vincitori di mobilità e di avvisi pubblici; il costo del traghetto per i non residenti ha notevole importo e d'altra parte è difficile ed oneroso reperire un alloggio sull'isola. Le carenze più gravi rispetto alla pianta organica sono quelle degli infermieri e degli ausiliari, mentre la gran parte dei dirigenti medici tende a trasferirsi sulla terraferma. Per le indispensabili coperture la Asl si è impegnata a bandire i concorsi nel prossimo mese di ottobre; resta l'esigenza di disporre di una dotazione di personale in qualche misura flessibile in modo da tener conto dell'aggravio estivo. Appare inoltre necessario accelerare lo scorrimento delle graduatorie per il personale interessato a rispondere all'avviso pubblico.

Rispondendo ad uno specifico quesito, il dottor Irollo ha dichiarato che, stante la carenza del personale ausiliario, la pulizia dell'ospedale è affidata ad una ditta esterna. Esiste peraltro la necessità di istituire un ufficio di manutenzione sull'isola o quanto meno di assicurare la possibilità di rivolgersi prioritariamente a ditte isolane per la realizzazione di piccoli interventi.

Il dottor Irollo ha infine affermato di avere tempestivamente segnalato per iscritto ai vertici della Asl, in numerose occasioni, le carenze e le disfunzioni che affliggono l'ospedale Rizzoli.

È stato poi audito il *dottor Pasquale Mandato*, direttore amministrativo dell'ospedale Rizzoli e *ad interim* del distretto n. 57, il quale ha consegnato un promemoria relativo alle carenze di organico, in cui si sottolinea la mancanza di norme che tengano adeguatamente conto delle specificità che caratterizzano le isole minori. In particolare ha richiamato l'esigenza di adottare un moltiplicatore della quota capitaria in sede di ripartizione dei finanziamenti per quelle realtà, come Ischia, caratterizzate da una massiccia presenza turistica.

Il dottor Mandato ha poi affermato che l'ospedale dispone di uno specifico fondo per le piccole spese (50 milioni a trimestre) ed ha precisato che la direzione e la responsabilità dei lavori di ristrutturazione non è affidata alla direzione amministrativa dell'ospedale.

Il *dottor Alessando Iacono*, responsabile dell'unità operativa di medicina di base del distretto, ha illustrato l'attività svolta dall'unità da lui di-

retta – di cui è stata avviata l’informatizzazione – precisando che il servizio di guardia medica turistica è gestito dalla Regione; a suo giudizio, peraltro, tale servizio è allo stato insufficiente sia in termini di personale medico e infermieristico dedicato, sia in termini di periodo annuale di apertura. In ausilio alla medicina di base è stato attivato il SAUT ed è in prospettiva prevista la costituzione del PSAT (pronto soccorso attivo territoriale) con accesso all’utenza per prestazioni di primo intervento che non richiedono esami radiologici o di laboratorio: l’obiettivo è decongestionare il pronto soccorso ospedaliero eliminando i tempi di attesa per l’eventuale invio del paziente ai servizi di emergenza ospedaliera. Il sistema tuttavia, per essere pienamente operativo, richiede un adeguamento strutturale e di personale appena avviato.

Il dottor Iacono ha poi dichiarato che l’assistenza domiciliare integrata è ancora alla fase iniziale, mentre la medicina scolastica è di competenza dell’unità operativa materno-infantile (la medicina di base è coinvolta solo per l’oculistica e le vaccinazioni).

Ha inoltre precisato che sono presenti ad Ischia 46 medici e 9 pediatri di base.

Il responsabile della medicina di base ha infine segnalato un certo scollamento tra le amministrazioni comunali e le strutture sanitarie, auspicando invece una maggiore integrazione tra l’organizzazione degli interventi sociali dei comuni e le iniziative del distretto.

Il dottor *Nello Carraturo*, responsabile del distretto sanitario di Ischia, dopo aver consegnato un promemoria relativo alle dotazioni e alle attività delle unità operative territoriali del distretto, ha sottolineato che le esigenze sanitarie poste dal massiccio afflusso turistico sono solo parzialmente soddisfatte dal rafforzamento degli ambulatori, i quali registrano comunque carenze di personale. La domanda di prestazioni specialistiche proveniente dai residenti è soddisfatta per l’80 per cento nell’isola: per il resto vi è una mobilità verso l’Asl n. 1 di Napoli e verso il Nord per l’alta specializzazione (pari all’1 per cento della domanda).

Il dottor Carraturo ha poi giudicato nel complesso adeguato lo schema strutturale della sanità ad Ischia, incentrato su un ospedale di piccole dimensioni e sul distretto, con mezzi di collegamento rapido (elicottero, idroambulanza) per i casi di emergenza; ha peraltro fatto presente che per circa venti giorni l’anno le condizioni atmosferiche sono così avverse da determinare il completo isolamento dell’isola. Un ulteriore problema è costituito dalla carenza del personale medico e infermieristico e dall’accentuato *turnover* (sotto questo profilo l’unità operativa che incontra le maggiori difficoltà è quella della prevenzione nei luoghi di lavoro). Infine ha auspicato un accorpamento in un’unica sede delle varie strutture del distretto ora disperse nel territorio dei sei comuni dell’isola, indicando l’esigenza di procedere alla istituzione di un comune unico.

Il dottor *Dario Golia*, dirigente di primo livello responsabile del servizio 118 per le Asl Na/2 e Na/3 (servizio operativo dall’8 agosto 2000),

ha illustrato la disponibilità dei mezzi di trasporto per l'emergenza: sono presenti complessivamente nove autoambulanze di tipo B, di cui due nell'isola di Ischia e una a Procida. Presso la centrale operativa interaziendale vi sono, oltre al responsabile, sei medici SAUT e dodici infermieri professionisti. Il sistema di trasporto tramite elicottero non è gestito dalla centrale interaziendale giacché opera esclusivamente per il trasferimento di pazienti da ospedale a ospedale.

Durante i primi mesi di attività, il servizio del 118 non ha evidenziato problemi funzionali, a parte quelli conseguenti al gran numero di chiamate a vuoto da parte dell'utenza.

Il dottor Golia ha peraltro rilevato che per il sistema dell'emergenza, stanti le gravi carenze di personale infermieristico e medico (soprattutto per gli anestesisti rianimatori), è essenziale la collaborazione delle associazioni di volontariato.

Nel pomeriggio del 13 settembre la delegazione parlamentare ha svolto le audizioni dei rappresentanti sindacali dei medici e del personale non medico della Asl Na/2. Il rappresentante della CGIL per la funzione pubblica, *signor Ernesto Viola*, ha posto l'accento sulle differenze delle tre Usl che sono confluite nella Asl Na/2, all'interno della quale Ischia (ex Usl 21) ha finito per subire un'indubbia penalizzazione: pur essendo ben note da anni le gravi carenze strutturali e di personale dell'ospedale Rizzoli, solo la morte della piccola Ludovica, con le conseguenti polemiche, ha determinato un effettivo impegno da parte dei vertici aziendali. Tra i vari interventi di urgente necessità, ha segnalato quello di sbloccare i concorsi per l'assunzione di infermieri.

Il *dottor Roberto Ielasi*, responsabile dell'ANAAO, nel concordare con le affermazioni del rappresentante della CGIL, ha evidenziato la carenza di personale ausiliario dell'ospedale Rizzoli, la maggior parte del quale è stato riqualificato e viene impiegato in lavori di ufficio.

Il rappresentante della UIL, *signor Salvatore Esposito*, ha richiamato l'esigenza di svolgere il concorso per gli infermieri e di far sì che i vincitori assegnati all'isola di Ischia assicurino una permanenza di almeno quattro anni.

Per la CGIL medici il *dottor Giuseppe Parisi*, responsabile del reparto di pediatria dell'ospedale, ha esposto l'esigenza di ridurre i disagi per il personale pendolare (circa il 50 per cento), di rendere il pronto soccorso indipendente dagli altri reparti in termini di personale e di colmare i vuoti di pianta organica esistenti; ha inoltre espresso avviso contrario all'ipotesi di creare una Asl autonoma nell'isola.

Il *dottor Giuseppe Trani*, AAROI, responsabile del reparto di rianimazione del Rizzoli ha denunciato la situazione logistica deficitaria e la grave carenza di attrezzature di tale reparto, che con quattro posti letto

provvede a circa 210/220 ricoveri all'anno, oltre ad assicurare il servizio di pronto soccorso di emergenza per i pazienti da trasferire ad altro ospedale.

Il *dottor Giacomo Spera*, (sindacato nazionale dei radiologi) ha affermato che il reparto di radiologia, pur molto attivo, soffre per la carenza di personale tecnico (sono presenti quattro tecnici degli otto previsti in pianta organica).

Ancora per la CGIL, il *signor Beniamino Esposito* ha rilevato che la Asl sta ora operando un rafforzamento delle guardie mediche attraverso incentivi economici: a suo giudizio tale politica dovrebbe essere estesa per compensare i costi dell'alloggio e del trasporto per i sanitari che lavorano nell'isola.

Rispondendo ad una specifica domanda, il *dottor Parisi* (CGIL medici) e il *dottor Trani* (AAROI) hanno concordato nel valutare penalizzante per i medici ischitani l'applicazione delle disposizioni contrattuali relative allo stipendio variabile delle unità semplici, in quanto sono stati adottati parametri quali, ad esempio, il numero dei posti letto.

Infine il *dottor Luigi Cimmino*, CIMO, responsabile del reparto di chirurgia del Rizzoli, ha illustrato le grandi difficoltà in cui opera tale reparto, dotato ancora di una sola sala operatoria anche se egli sin dal 1991 aveva rappresentato la necessità di approntarne una seconda. Ha inoltre espresso valutazioni critiche sulla scelta di realizzare la ristrutturazione senza provvedere a delocalizzare i degenti, come sarebbe stato possibile utilizzando la struttura del Pio Monte della Misericordia (presidio termale dismesso).

La delegazione ha infine proceduto alle audizioni dei sindaci dei sei comuni ischitani.

L'*avvocato Luigi Telese*, sindaco di Ischia, ha rilevato che la classe dirigente ischitana, in quanto più giovane e meno consolidata, ha un peso inferiore nell'ambito della Asl Na/2: pertanto i comuni dell'isola di Ischia e Procida si stanno orientando per avanzare la richiesta di costituire sull'isola una Asl distinta. A suo giudizio, peraltro, occorre comunque procedere sin d'ora al potenziamento delle strutture sanitarie dell'isola, soprattutto di quelle distretto.

Il *signor Domenico Desiano*, sindaco di Lacco Ameno, ha affermato che l'istituzione di una Asl autonoma si giustifica sia per le caratteristiche di insularità del territorio (per alcuni giorni all'anno completamente isolato dalla terraferma) sia per la scarsa attenzione dimostrata dalla Asl Na/2 rispetto alle esigenze sanitarie di Ischia.

Il sindaco di Forio, *signor Francesco Paolo Monti*, ha riferito che la Asl Na/2 riceve annualmente un milione di lire per abitante (il parametro nazionale è di 1.890.000 lire) e che l'isola di Ischia è ulteriormente penalizzata all'interno della Asl nella ripartizione delle risorse: è pertanto necessaria, a suo giudizio, l'istituzione di una distinta Asl che tenga conto della vocazione turistica del territorio.

La *dottoressa Tilde Trofa*, sindaco f.f. di Serrara Fontana, ha concordato sull'istituzione di una Asl autonoma, rivendicando il riconoscimento delle peculiarità dell'isola.

Il sindaco di Barano, *dottor Giuseppe Gaudio*, ha ricordato che sotto la gestione della Usl 21 sono state assunte iniziative assai utili, quale in particolare lo svolgimento di concorsi che hanno portato nell'ospedale Rizzoli valenti professionisti; negli ultimi anni, invece, le migliori energie dell'ospedale si sono trasferite altrove e sono state rimpiazzate con personale in regime di precarietà.

La *dottoressa Maria Elena Stasi*, commissario straordinario al comune di Casamicciola, ha comunicato di avere presentato alla Regione il progetto definitivo dell'eliporto che dovrebbe sostituire la pista esistente.

Tutti i sindaci presenti si sono poi mostrati sorpresi all'idea di un possibile utilizzo sanitario della struttura del Pio Monte della Misericordia, giudicato edificio troppo datato per essere convenientemente riconvertito a tale scopo. Hanno poi illustrato i progetti in ambito sociale gestiti dai rispetti comuni ed hanno concordato sull'esistenza, allo stato attuale, di rapporti insufficienti con il distretto n. 57. In particolare il sindaco di Lacco Ameno ha ravvisato come causa di tale scollamento la lontananza del distretto dalla sede centrale della Asl, con conseguente insufficiente autonomia e ritardi burocratici.

Infine sono stati ascoltati l'avvocato Nicolaniello Buono, il dottor Carmine Barile e il ragionier Giuseppe Brandi, i quali hanno illustrato le ragioni alla base della richiesta, formulata da un comitato civico spontaneo, di istituire nelle isole di Ischia e Procida un'autonoma ASL. Tale proposta dovrà essere approvata dai comuni interessati per essere poi presentata agli organi della Regione.

6. Considerazioni conclusive

Le audizioni dei responsabili della sanità, a livello sia regionale che aziendale e di presidio, e il sopralluogo effettuato presso l'ospedale Rizzoli di Ischia hanno permesso di accertare con sufficiente chiarezza una situazione che del resto, per la sua evidenza, è stata confermata da tutte le autorità ascoltate, sia pure con qualche differenza di tono.

Alle valutazioni che seguono – le quali contengono diversi elementi di critica per i gravi ritardi e le insufficienze che caratterizzano la gestione della sanità nell'isola di Ischia – occorre premettere una considerazione preliminare, volta a sottolineare la collocazione geografica di insularità del territorio considerato. Si tratta di un dato allo stato ineliminabile, che determina per almeno 20-30 giorni all'anno, quando le condizioni atmosferiche sono più avverse, la completa impossibilità di collegamenti con il continente sia via mare che via aria. Questa situazione determina specifici elementi di problematicità per la sanità dell'isola e deve pertanto essere tenuta presente con particolare evidenza.

Indubbiamente assai grave è che si sia dovuto attendere l'agosto 2000 per vedere attivata in Campania la rete regionale di emergenza-urgenza con il servizio 118, a seguito per di più delle inevitabili polemiche scatenatesi dopo il tragico episodio della morte della piccola Ludovica Galzenati.

Ugualmente deprecabile è che alla necessità di incrementare i mezzi di collegamento con le isole per il trasporto d'urgenza, pur da tempo evidenziata, si sia trovata risposta solo sulla spinta dell'ennesimo caso di malasanità. Tale giudizio non può che essere rafforzato dall'osservazione che una delle difficoltà emerse in quella drammatica circostanza è stata di ordine prevalentemente organizzativo e burocratico, avendo riguardo alla mancata autorizzazione al volo notturno dell'elicottero civile a disposizione della Asl Na/2.

Analoghe valutazioni devono farsi in ordine allo stato dell'ospedale Rizzoli, la cui inadeguatezza, sia in termini di strutture e di attrezzature che di personale, era da tempo stata denunciata e ben nota ai vertici aziendali e regionali.

Il sopralluogo effettuato ha puntualmente confermato anche le gravi carenze del presidio ospedaliero di Ischia sotto il profilo della manutenzione ordinaria, nonché la preoccupante situazione igienica dell'unica sala operatoria al momento esistente; perplessità ha suscitato altresì la scelta di effettuare i lavori di ristrutturazione con cantiere aperto da numerosi anni, senza provvedere alla delocalizzazione dei degenti.

A fronte di tale situazione non può stupire la richiesta di istituire una Asl autonoma per Ischia e Procida avanzata da un comitato civico all'uopo costituitosi e sostenuta da tutti i sindaci dell'isola: la richiesta viene motivata sulla base della penalizzazione che la sanità ischitana avrebbe subito nell'ambito della Asl Na/2, delle caratteristiche geomorfologiche del territorio (con i problemi di isolamento cui si è già fatto richiamo) e delle particolari esigenze sanitarie legate alla sua elevata vocazione turistica.

È evidente che non rientra nei compiti di questa Commissione di inchiesta pronunciarsi sulla richiamata richiesta, in ordine alla quale la competenza a decidere appartiene alla Regione.

Ciò posto, occorre rilevare che l'impegno ora in atto sia da parte della Regione che della Asl per recuperare il ritardo accumulato è apparso correttamente indirizzato alla realizzazione per l'isola di Ischia di un modello di sanità che si configura articolato in un ospedale di pronto soc-

corso attivo, dotato nelle intenzioni di attrezzature tecnologicamente adeguate (che in particolare utilizzino al meglio le possibilità offerte dalla telemedicina), e un distretto territoriale integrato con il SAUT, con la disponibilità di sufficienti mezzi di collegamento anche notturno (elicotteri, idroambulanze) con gli ospedali della terraferma per i casi di emergenza.

In particolare la dirigenza della ASL si propone di contemplare due livelli di assistenza – uno per i mesi invernali e uno per i mesi estivi – utilizzando nei mesi estivi i medici specialisti degli ospedali di Pozzuoli e Giugliano per potenziare alcuni servizi dell'ospedale Rizzoli. Questa opzione appare preferibile, secondo i vertici della ASL, rispetto all'altra di puntare per Ischia ad una struttura ospedaliera più grande e complessa, che per un lato rischierebbe inevitabilmente di essere sovradimensionata (anche nei mesi estivi, tenendo conto delle caratteristiche della popolazione turistica sotto il profilo della domanda sanitaria) e per l'altro finirebbe con il determinare il decadimento della professionalità dei medici specialisti che vi operassero.

Non vi è dubbio che l'isola di Ischia presenta una vocazione turistica di dimensioni così notevoli, sia per la durata della stagione che per il numero delle presenze, da comportare una consistente ricaduta sulla domanda di prestazioni sanitarie e da rendere pertanto in qualche misura inadeguati e penalizzanti criteri di ripartizione delle risorse nell'ambito aziendale esclusivamente riferiti al numero degli abitanti residenti. La situazione esistente richiede non solo il rafforzamento della medicina territoriale e del circuito dell'emergenza SAUT-PSAT, ma anche uno sforzo per mettere a norma l'ospedale Rizzoli e potenziarlo sia sotto il profilo strutturale che delle apparecchiature tecnologiche. A quest'ultimo riguardo certamente apprezzabile risultata l'accelerazione impressa negli ultimi mesi ai lavori di ristrutturazione e ampliamento, come pure è da condividere il progetto volto al potenziamento dei servizi di telemedicina; occorrerà tuttavia che tale impegno non subisca affievolimenti nel corso del tempo e che anzi si estenda anche ad aspetti, come in particolare una più assidua cura della manutenzione ordinaria, che solo a torto possono essere considerati secondari per il buon funzionamento di un presidio ospedaliero.

Un'attenzione specifica dovrebbe poi essere prestata alla soluzione dei problemi attinenti al personale, non solo al fine di risolvere, con lo svolgimento dei concorsi, le numerose situazioni di precariato esistenti a tutti i livelli, ma anche allo scopo di evitare un eccesso di *turnover*, favorendo l'assunzione del personale residente ed utilizzando in modo più efficace gli strumenti disponibili per incentivare i vincitori a restare nell'isola per un congruo periodo di tempo.

Per quanto concerne la medicina territoriale, da tutti riconosciuta è la necessità di procedere al suo rafforzamento, coerentemente agli indirizzi della sanità nazionale. In particolare, gli aspetti che presentano le maggiori carenze sono apparsi quelli relativi alla prevenzione nei luoghi di lavoro, all'assistenza sanitaria domiciliare e in generale all'integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali. Da quest'ultimo punto di vista sembra auspicabile

una maggiore collaborazione tra Comuni e distretto, ed è inoltre senz'altro utile, anche tenuto conto della limitata viabilità dell'isola di Ischia, procedere ad una razionalizzazione dell'ubicazione delle varie unità operative territoriali, attualmente dislocate sul territorio dei sei comuni esistenti.

Da potenziare risulta infine anche il servizio di guardia turistica, di competenza regionale.

DI ORIO e TIRELLI, *relatori*

**BOZZA
NON CORRETTA**

SETTORE DI INDAGINE: *Funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate*

RELAZIONE

sul sopralluogo effettuato il 17, 18 e 19 ottobre 2000 da una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta presso la ASL della Provincia autonoma di Trento e l'ospedale di Cles collocato nel distretto della Val di Non

1. *Premessa*

Nel quadro dell'inchiesta sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori e nelle aree territorialmente disagiate, una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario ha effettuato il 17, 18 e 19 ottobre 2000 un sopralluogo presso la provincia autonoma di Trento e le strutture sanitarie del distretto della Val di Non. Hanno fatto parte della delegazione i senatori Ferdinando Di Orio e Francesco Tirelli. La delegazione è stata assistita dal proprio nucleo di polizia giudiziaria, nonché dalla dottoressa Maria Degli Esposti, collaboratrice esterna della Commissione. La delegazione si è avvalsa inoltre della collaborazione della polizia del commissario di Governo della provincia di Trento.

La Asl della Provincia Autonoma di Trento comprende nel suo territorio di competenza il distretto della Val di Non, territorio nel quale si è realizzato il sopralluogo.

2. *Le audizioni presso il Commissariato di Governo della Provincia di Trento*

Nel pomeriggio del 17 ottobre 2000 la delegazione ha svolto, presso il commissariato del Governo della provincia di Trento, le audizioni del Commissario di Governo, dell'Assessore alla Sanità alle politiche sociali della provincia autonoma di Trento, del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, del Responsabile della direzione cura e riabilitazione, nonché responsabile «del 118», del Responsabile della direzione igiene e sanità pubblica; sono state infine ascoltate le rappresentanze sindacali sia confederali che interne.

Il dottor *Efisio Orrù*, commissario del Governo presso la provincia autonoma di Trento dal 6 luglio 2000, ha dichiarato che a partire da

tale data non si sono verificati casi eclatanti di malasànità, ad eccezione della denuncia (nel mese di agosto 2000), da parte di alcuni medici, della situazione delle sale operatorie della clinica Villa Igea, relativa in particolare alla carente protezione dalle radiazioni che avrebbe causato taluni casi di tumore. Il sequestro da parte della magistratura delle sale operatorie in questione si è peraltro concluso con la riconsegna delle stesse per l'accelerazione dei lavori di ammodernamento già in corso e senza che fosse accertata una connessione diretta tra le carenze segnalate e i casi di tumore. In ordine a tale episodio un'indagine promossa dal Ministero della sanità è stata fortemente contestata dalla Provincia in quanto ritenuta invasiva delle competenze provinciali. L'assistenza sanitaria nella provincia è regolata dalla legge n. 10 del 1993: è ora in discussione nel Consiglio provinciale un suo adeguamento ed armonizzazione con il decreto legislativo n. 229 del 1999.

La situazione della sanità nella Provincia evidenzia – a giudizio del Commissario del Governo – un buono *standard* di base, con punte di eccellenza in diverse specialità; il saldo della mobilità sanitaria è da considerare sostanzialmente in pareggio. Per quanto riguarda l'agibilità delle comunicazioni per assistere le aree montane, si possono dire in buona misura colmate le difficoltà esistenti in passato: le strade sono percorribili anche d'inverno, ed il servizio del 118 non si è mai trovato nell'impossibilità di operare. La riforma della citata legge provinciale n. 10 del 1993 potenzierà i mezzi per assicurare la mobilità del paziente nei centri di alto livello; rispetto alla creazione di specialità ospedaliere economicamente e professionalmente non funzionali (per la scarsità della domanda) si ritiene preferibile utilizzare strutture già esistenti, quale in particolare il Policlinico di Verona. Tale riforma punta sul potenziamento dei presidi ospedalieri e una riduzione dei distretti esistenti con una valorizzazione della medicina territoriale.

L'attività turistica della zona non ha ricadute, in termini di domanda sanitaria, tali da compromettere il funzionamento del sistema, neppure per l'assistenza di base o per fare fronte ai numerosi casi traumatologici legati alla stagione sciistica. Il *deficit* di personale, anche infermieristico, è sensibilmente ridotto rispetto ad altre zone d'Italia.

Il Commissario ha sottolineato poi che, in modo particolare per il soccorso alpino, il volontariato è di livello elevatissimo.

È stato poi ascoltato il dottor *Mario Magnani*, assessore alle politiche sociali e alla salute della provincia autonoma di Trento da circa un anno e mezzo, il quale ha ribadito che, nonostante le caratteristiche orografiche del territorio, la viabilità consente un adeguato accesso alle strutture di riferimento. Il Piano sanitario organizza l'assistenza secondo il modello di rete, è istituita un'unica ASL a cui fanno capo 13 distretti sanitari con un bacino di utenza di 450.000 abitanti. Nella riforma in elaborazione i distretti si ridurranno a 6. Nella ASL sono attivi ospedali di distretto: Santa Chiara e Villa Igea (Ortopedico) a Trento, per complessivi 950 posti letto; due ospedali a Rovereto per complessivi 350 posti letto; uno a Cles

con 174 posti letto; uno a Riva con 150 posti letto; uno a Tione con 120 posti letto; uno a Borgo con 100 posti letto; uno a Mezzolombardo per 50 posti letto; ad Arco vi è una struttura ospedaliera incompiuta la cui attivazione è prevista per il 2001. Complessivamente vi sono 6,3 posti letto ogni 1000 abitanti a fronte del 5,5 posti letto per 1000 abitanti previsti dal Piano sanitario nazionale. Nell'intera Provincia è presente un sistema di rete con pronti soccorsi efficienti ed attrezzati, mezzi di trasporto veloci che comprendono anche elicotteri (tra breve abilitati anche al volo notturno) e una medicina territoriale ben organizzata. Il servizio 118 è stato attivato quattro anni fa ed è ben funzionante, giovandosi per il soccorso in montagna di una buona collaborazione fra le province di Trento e Bolzano; in Val di Fassa e nel territorio di Madonna di Campiglio operano, tramite una convenzione, associazioni di volontariato.

L'assessore ha quindi precisato che la quota capitaria erogata dal fondo provinciale è di Lire 2.400.000 per abitante e che l'alto numero delle strutture ospedaliere ne consiglia una riconversione, per esempio in strutture per cure palliative (come si sta facendo il presidio di Mezzolombardo). L'assistenza domiciliare integrata è stata avviata; le residenze sanitarie assistite dispongono complessivamente di 4.200 posti letto distribuiti in 45 strutture, il cui costo è finanziato per una parte, dalla provincia (129 miliardi all'anno, più del doppio rispetto alla media nazionale) e per una parte relativa alla quota alberghiera di circa 60-80.000 lire al giorno, dal cittadino (è allo studio un fondo assicurativo per garantire l'autosufficienza).

L'assessore ha inoltre dichiarato che il Piano sanitario provinciale ha spostato l'attenzione dagli ospedali al territorio favorendo l'associazionismo medico; è stata elaborata una convenzione per i medici di medicina generale in cui è prevista la campagna vaccinale e l'assistenza domiciliare integrata, con opportuni incentivi indirizzati anche al personale di supporto; è stata creata la figura di operatore sanitario sociale con un corso di 1.400 ore al quale stanno partecipando 300 operatori (questa figura professionale è prevista in supporto agli infermieri muniti di diploma universitario per svolgere le funzioni di minor specializzazione).

Il dottor *Carlo Favaretti*, direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari dal 1° gennaio 2000, ha affermato che gli ospedali più grandi, quelli di Trento e di Rovereto, supportano logisticamente e con personale medico specialistico (ad esempio per l'anestesia) gli ospedali periferici di distretto, i quali ultimi assicurano un'offerta di servizi in certa misura sovradimensionata rispetto al solo parametro del numero di abitanti, ma che ovviamente tiene conto della conformazione orografica del territorio e della connessa viabilità. Il 118 svolge un'attività molto soddisfacente ed è in collegamento costante con gli ospedali di Bolzano e di Verona per la neurochirurgia (non presente nei presidi dell'azienda), assicurando tempestività nell'assistenza. È attivo un collegamento informatico per la teleradiologia e la telecardiologia fra i vari presidi e gli ospedali di Trento e Rovereto. Nell'organizzazione aziendale sono stati previsti due

dipartimenti strutturali interospedalieri (quello radiologico e quello di laboratorio) e alcuni dipartimenti funzionali, tra cui risultano particolarmente ben funzionanti quello di cardiologia e quello materno infantile con punti nascita diffusi anche nelle valli.

Il direttore generale ha poi fatto presente che il sistema di prenotazione informatizzato è diffuso solo al 60% e utilizza un numero verde provinciale; 52 medici di base aderiscono a progetti sperimentali in collegamento con la rete informatica aziendale con attività di teleconsulto, teleinformazione, assistenza a pazienti oncologici; tali progetti sono finanziati anche con fondi comunitari finalizzati. Nel territorio dell'azienda esistono solo alcune strutture private accreditate con un peso del 7%; in particolare sono presenti nei comuni vicini al lago di Garda strutture private dedicate alla riabilitazione e alla lungo degenza.

Dopo aver osservato che l'utenza è ben consapevole dei propri diritti in campo sanitario, il direttore ha dichiarato di essere l'interlocutore privilegiato dei reclami; i rapporti con le associazioni di volontariato sono costanti e buoni, ed esiste una commissione mista conciliativa presieduta dal difensore civico.

Il primo contratto collettivo del comparto è stato applicato in contrattazione decentrata; il contratto della dirigenza medica è stato chiuso dalla Provincia e stanno iniziando le contrattazioni decentrate.

La delegazione ha quindi svolto l'audizione del dottor *Claudio Buriani*, responsabile della direzione cura e riabilitazione, nonché responsabile del 118, il quale ha affermato che il 118, pur operando in un territorio complesso, ha da una parte riferimenti in ogni valle e dall'altra un'organizzazione capillare che prevede molte sedi di ambulanza con 12 sedi di erogazione distrettuale e 20 sedi di erogazione volontaria: le sedi di emergenza sono gestite da personale dipendente, i volontari vengono di norma utilizzati per prestazioni programmate. Ogni distretto ha un'unità mobile di rianimazione, con ambulanze in grado di trasportare il paziente in assistenza anestesiológica fino al centro di riferimento. Il personale di base delle ambulanze di soccorso (200 dipendenti) è composto da autisti e da infermieri (progressivamente gli autisti che vanno in pensione sono sostituiti da infermieri); i medici sono presenti sulle autoambulanze soltanto a Trento e fanno capo alla centrale operativa. Il sistema ha una centrale operativa unica che smista tutte le chiamate che sono direttamente a cura del cittadino.

I costi – ha rilevato il dottor Buriani – sono contenuti per la notevole presenza del volontariato, ma in proposito non è mai stato fatto un confronto con altre aziende. Complessivamente il servizio potrebbe addirittura essere ridondante, anche se è da sottolineare che ha sempre risposto tempestivamente alle emergenze verificatesi.

È stato successivamente audito il dottor *Alberto Betta*, responsabile della direzione igiene e sanità pubblica, il quale ha osservato che la direzione sanitaria è diversamente organizzata dal resto d'Italia: non esiste in-

fatti il dipartimento di prevenzione, bensì vi sono due direzioni (di igiene e sanità pubblica e di promozione ed educazione alla salute) che insieme alla terza direzione di cura e riabilitazione attuano i tipici compiti delle direzioni sanitarie aziendali. La direzione di promozione ed educazione alla salute è composta da due servizi: un osservatorio epidemiologico che fornisce i dati e i flussi correnti per la macro programmazione, i risultati degli *screening*, la valutazione degli stessi in termini di efficacia preventiva e raccoglie dati di iper morbilità sul territorio, quali forme di morbilità tumorale complessiva (nella provincia particolarmente alta); l'osservatorio effettua altresì il controllo dei tassi di malformazioni nelle piccole aree (legate alla monocultura di frutteto) e della diffusività della sindrome di Down, ed opera in collegamento con gli osservatori epidemiologici regionali del Veneto e del Friuli. Il secondo servizio di questa direzione è l'educazione alla salute che si realizza attraverso protocolli con la scuola; sono state individuate fasce di età *target* per aspetti e tematiche di educazione sanitaria; nel territorio la scolarità è alta, i programmi sono rivolti anche agli insegnanti e il messaggio formativo riguarda particolarmente l'educazione ad una corretta alimentazione e nelle scuole superiori anche ad una disassuefazione dall'uso dell'alcool.

La direzione igiene pubblica comprende la prevenzione ambientale, la medicina del lavoro, la prevenzione infortuni, la veterinaria e il laboratorio per l'analisi delle acque e degli alimenti, per un totale di sette servizi che sono in rapporto funzionale con l'agenzia per l'ambiente; la dotazione organica di tali strutture (ognuna delle quali ha proprio personale) è, a giudizio del dottor Betta, soddisfacente: si svolgono attività coordinate per obiettivi in comune, i dirigenti sono titolari di *budget*. Alle attività di prevenzione è destinato il 3,5% del bilancio aziendale.

La delegazione parlamentare ha quindi svolto le audizioni dei rappresentanti sindacali del personale non medico della azienda sanitaria.

Il rappresentante della CISL, signor *Silvano Parzian*, ha illustrato un documento presentato congiuntamente con la CGIL in cui si sollevano problematiche riguardanti le periferie aziendali, le quali sono dichiarate svantaggiate rispetto alla sede centrale, in modo particolare per quanto attiene all'assistenza in emergenza.

Il rappresentante delle RSU, signor *Delle Donne*, portavoce di 54 rappresentanti eletti, i quali partecipano alla delegazione trattante attraverso un regolamento interno in funzione da due anni, ha affermato che la delegazione ha raggiunto con l'Azienda accordi importanti sulla produttività e su altre problematiche contrattuali. A novembre inizierà la trattativa decentrata. Come capo sala di pronto soccorso di periferia, il signor Delle Donne ha sottolineato la carenza di personale infermieristico e ha rilevato l'esigenza di sviluppare l'emergenza in quelle sedi dove sono presenti le ambulanze solo con autisti. Alla domanda del senatore Di Orio se diminuiscano in qualità i servizi mano a mano che ci si spinge in periferia, il rappresentante delle RSU ha affermato che l'emergenza è gestita al centro (Trento e Rovereto) da professionisti, in alcune periferie la gestione è

di buon livello mentre in altre (quali le zone della Val di Sole, di Vigo di Fassa e Cavalese e della Val di Cembra) è totalmente in mano al volontariato.

Il rappresentante della CIDA, signor *Mattedi*, ha giudicato sostanzialmente condivisibili le scelte della direzione aziendale.

Il rappresentante della FIALS, signor *Cestari*, ha evidenziato che per la ridotta attività di prevenzione sono aumentati i morti per infortuni; il rappresentante della UIL, signor *Tabarelli*, ha rilevato che l'apparato verticistico non rispetta le autonomie dei direttori dei distretti, ed ha lamentato l'inesistenza di concorrenza tra pubblico e privato come causa della deresponsabilizzazione della dirigenza e della paralisi del sistema, in cui la carenza dei servizi viene cronicizzata da vincoli capestro come il blocco della spesa.

Il rappresentante delle RSU, rispondendo a quesiti posti dai senatori Di Orio e Tirelli, ha affermato che esistono progetti di buon livello per l'integrazione della medicina di base, mentre la rete dei servizi di emergenza tende ad essere meno efficiente nelle zone periferiche.

Il rappresentante dello SNATOSS, signor *Rossi*, ha dato lettura di una nota in cui si individua nell'inadeguatezza del trattamento economico degli infermieri la causa principale della loro carenza numerica, con conseguenti malfunzionamenti del servizio sanitario.

Il signor *Conci* della CISL ha indicato l'esigenza di potenziare e mettere in rete i servizi per l'assistenza all'anziano, e di fissare i parametri di accreditamento per il volontariato al fine di inserirlo correttamente nelle soluzioni organizzative.

3. Il sopralluogo all'ospedale di Cles

L'ospedale di Cles è strutturato in due distinti padiglioni, collegati a mezzo di tunnel: l'edificio principale – che ospita i reparti di medicina, ortopedia, chirurgia, ostetricia-ginecologia e pediatria, nonché le unità operative di laboratorio analisi, radiodiagnostica, pronto soccorso, poliambulatori – ed il padiglione che ospita il reparto di geriatria, gli ambulatori del servizio igiene ed il servizio di fisiokinesiterapia, la cui costruzione risale al 1969. Attualmente l'ospedale è dotato di 174 posti letto, 157 destinati a ricoveri ordinari e 17 riservati al *day hospital*. Il numero dei ricoveri nel 1999 è stato complessivamente pari a 3595 (3208 ordinari, 387 *day hospital*). Sono stati effettuati 2.470 interventi chirurgici; il numero totale dei parti assistiti presso il reparto di ostetricia è ammontato a 491. Il tasso di ospedalizzazione, relativo al 1998, è pari al 202,5 per la Valle di Non e a 196,3 per la Valle di Sole. Nello stesso periodo il tasso provinciale è del 198,9. Il bacino di utenza comprende circa 36.000 residenti nella Val di Non più i 15.000 della vicina Val di Sole, a cui sono da aggiungere le presenze turistiche (pari nel complesso a circa 4,5 milioni nel 1999).

La delegazione parlamentare ha visitato, nel secondo padiglione, il reparto geriatrico il quale verrà accorpato nella nuova ristrutturazione all'ospedale stesso. Il reparto è stato aperto nel 1969 come casa di riposo; attualmente ha anche 15 posti letto di riabilitazione e svolge attività di *day hospital* per pazienti neurologici e ortopedici, sono inoltre presenti letti monitorizzati per terapie subintensive. Il reparto in cui lavorano 5 medici e un fisiatra, ha un aspetto molto curato. Le stanze da degenza sono da 2-3 posti senza bagno; non esistono camere a pagamento in quanto non c'è richiesta. I ricoveri sono 300 annui con una degenza media di 9,5 giorni, con punte di 18 giorni per le lungo degenze; i posti letto sono 49, gli esami di preospedalizzazione e di postospedalizzazione sono tutti considerati nei DRG e sono tutti eseguiti attraverso un percorso individuato dal reparto e contenuti nella cartella clinica. La presenza di una RSA a Cles permette progetti coordinati per intensificare la parte riabilitativa. Nel reparto si trattano i lesomidollari, gli utenti stanziali sono il 99%; esiste il servizio di fisioterapia con 3 terapisti a tempo pieno e 2 *part time* con un volume di 2.000 pazienti e di 30.000 prestazioni annue.

Nel padiglione è presente un centro dialisi che dipende da Trento con 10 posti letto in cui vengono effettuati due turni di dialisi per sei giorni alla settimana; i posti, non sempre totalmente utilizzati, servono anche i turisti. Il paziente viene seguito presso l'unità di assistenza limitata (sono 6 nel territorio provinciale, di cui questa è la terza per importanza) quando sta bene, mentre quando ha bisogno di cure si rivolge alla divisione di nefrologia (50 posti letto) di Trento. I pazienti seguiti sono 300 dei quali il 65% oltre i 65 anni (la patologia ipertensiva scatenante il diabete in Trentino ha tassi simili a quelli della Germania). Il responsabile del centro dialisi, dottor Rovati, ha dichiarato che un impegno notevolissimo viene profuso in questa realtà itinerante ed ha informato che nel 2000 i pazienti trapiantati sono stati 140, tutti seguiti negli ambulatori. I pazienti con nefropatie sono 946 per milione di abitanti e sono tutti seguiti; anche per i pazienti infantili vi è un'alta incidenza di diabete. Il servizio si avvale anche di un dietologo, di un angiologo e di un ambulatorio fisiatrico.

Nello stesso edificio si trovano ambulatori, un centro di prenotazione, l'ufficio di igiene e sanità pubblica e gli uffici del distretto: la segnaletica è abbondante ed efficace.

La delegazione si è poi recata presso l'edificio principale, dove ha visitato il servizio radiologico, collocato nel sotterraneo: nel servizio sta per essere installata una TAC dell'ultima generazione, con qualche ritardo nei lavori a causa di una inadempienza dell'impresa appartenente al consorzio vincitore dell'appalto. Il servizio radiologico ha due aree: una per la TAC spirale (a marzo 2001), per la mammografia e per l'ecografia, e una per la radiologia tradizionale. La delegazione ha visitato le sale che sono ottimamente tenute e con apparecchiature tecnologicamente avanzate: il servizio di ecografia abbinato alla mammografia permette di leggere l'esame dell'ago aspirato inviandolo a Trento per la lettura istologica: la teleradiologia funziona in tutta la provincia. Nel reparto è presente un am-

bulatorio alcologico in cui si svolge la terapia di gruppo e familiare. È in corso di elaborazione un accordo con le associazioni turistiche per le consulenze radiologiche.

Al primo piano dell'ospedale si trova il centro prelievi che ha un flusso di 100 persone al giorno e che realizza autonomamente il 90% della refertazione; il rimanente 10 % degli esami (ormonali e microbiologici) è refertato a Trento. Vi sono due punti prelievi a Fondo e a Marilleva, l'accesso è diretto, le refertazioni vengono consegnate il giorno dopo per il 95% degli esami, con una refertazione in tempo reale che riguarda i soggetti in cura chemioterapica, con insufficienza respiratoria e altre categorie a rischio che godono di corsie preferenziali indicate anche nella Carta dei Servizi. La strumentazione del laboratorio è tecnologicamente avanzata ed in ottimo stato di manutenzione; per il paziente interno il referto è informatizzato e viene immediatamente trasmesso al reparto che ha richiesto l'intervento. Il laboratorio funziona con 4 laureati e 10 tecnici utilizzando anche la pronta disponibilità notturna; il servizio trasfusionale raccoglie 1200 sacche all'anno.

La delegazione ha poi visitato i locali del pronto soccorso (dove manca la sala di stantaria) che svolge circa 60 prestazioni giornaliere in 3 sale ambulatoriali. Una delle problematiche evidenziate è la mancanza di un organico autonomo per tale reparto.

Il reparto di medicina dispone di 40 posti letto (più attività di *day hospital*), e svolge 1200 ricoveri annui con una degenza media di 6,7 giorni; vi è un raccordo costante con i medici del territorio per la riduzione dei tempi di degenza. Nel reparto operano 2 medici per le endoscopie, 2 medici dedicati per la medicina cardiovascolare, 2 medici per la pneumonologia, 2 medici per la diabetologia. Esistono anche due stanze con due posti letto e bagno per eventuali richieste di camere a pagamento ma che in realtà, in mancanza di domanda, vengono usate per i pazienti più gravi.

Il reparto di ostetricia è inserito in un'area omogenea con il reparto di pediatria e ginecologia. Sono presenti due sale parto, di cui una con letto da parto trasformabile e una predisposta per il parto in acqua; si effettuano 500 parti all'anno ed è attivo il programma *recovery rooming*. Le stanze di degenza sono a due letti con bagno, il nido ha 10 culle. Il medico responsabile ha informato che ci sono otto punti nascita in tutta la Provincia (ma in alcuni di essi il pediatra visita il bambino dopo tre giorni) ed ha sottolineato l'importanza di procedere all'accreditamento delle strutture in termini di sicurezza e per criteri omogenei di assistenza.

La delegazione ha infine verificato che la cucina è interna all'ospedale (con cuochi dipendenti), ed i pasti vengono consegnati con carrelli su piatti aperti, senza protezione.

4. Le audizioni presso la sede del distretto sanitario di Cles

Nella giornata del 18 ottobre la delegazione ha svolto alcune audizioni presso la sede del distretto sanitario di Cles.

È stato per primo ascoltato il responsabile del distretto sanitario della Val di Non, dottor *Giuseppe Penasa*, il quale ha precisato che i disagi dovuti al maltempo non influenzano la qualità e la parità dell'assistenza tra gli abitanti di Trento e quelli delle valli. Il punto più distante dall'ospedale di Cles si trova nella Valle di Sole, a Pejo, paese a 1.500 mt. s.l.m., ma la copertura sanitaria è assimilabile a quelle delle altre zone, grazie all'esistenza di postazioni per l'emergenza in vari punti della valle. Negli ultimi anni solo in un caso, a causa di un'abbondante nevicata, si è verificato in Val di Rabbi un problema di collegamento, risolto grazie all'intervento dei Vigili del fuoco e di un corpo di volontari.

Ad una domanda del senatore Di Orio sui ricoveri impropri nell'ospedale di Cles, il direttore del distretto ha risposto che il fenomeno è presente e riguarda soprattutto le prestazioni specialistiche erogate solo dall'ospedale; peraltro le liste di attesa sono contenute entro limiti accettabili (tranne che per il servizio di ecografia, in cui la media di attesa è di 2 mesi e mezzo). Per le prenotazioni di esami diagnostici l'informatizzazione verrà completata nel marzo 2001 e si provvederà anche a codificare chiaramente i casi di urgenza non differibile. L'unificazione delle preesistenti USL in una unica Azienda ha comportato, nella prima fase, un'accentuazione del governo centrale su taluni aspetti al fine di razionalizzare la spesa, ma anche l'avvio di progetti (ad esempio la teleradiologia) che hanno migliorato la capacità di risposta in periferia. L'unificazione ha altresì comportato la razionalizzazione della distribuzione territoriale degli ambulatori, invertendo la precedente tendenza alla loro proliferazione che aveva avuto conseguenze negative in termini di qualità delle prestazioni erogate.

Il dottor Penasa ha poi rivendicato quali punti di forza del distretto: l'alto senso di responsabilità degli operatori verso la comunità e la capillarità del servizio assicurato dai medici di famiglia. Nel campo della prevenzione vengono regolarmente svolti programmi di educazione sanitaria nelle scuole nonché alcuni *screening* in età evolutiva, con il coinvolgimento, oltre che degli operatori del distretto, del consultorio familiare e di alcuni specialisti.

Rispondendo ad un quesito del senatore Tirelli sui progetti che coinvolgono i medici di famiglia, il dottor Penasa ha quindi illustrato la campagna per le vaccinazioni antinfluenzali (45% della popolazione *target* già vaccinata) e l'accordo, in via di definizione, per la somministrazione dei farmaci per l'alzheimer. Infine ha esposto le modalità di attivazione dell'assistenza domiciliare integrata che viene assicurata in quantità che senza dubbio, a suo parere, deve essere incrementata.

È stato poi audito il dottor *Pierantonio Scappini*, direttore sanitario dell'ospedale di Cles, il quale ha fatto presente che, a suo giudizio, gli

utenti mostrano apprezzamento per le prestazioni erogate dalla struttura, che si giova di un'organizzazione tale da escludere situazioni di isolamento dei comuni montani anche più distanti. Esiste naturalmente una migrazione verso altri ospedali provinciali, ed in qualche caso extraprovinciali, per il trattamento di particolari patologie non coperte dal presidio di Cles (ad esempio alcuni tipi di fratture, le cardiopatie, ecc.). Il pronto soccorso è gestito a rotazione dai medici dei reparti, non ha personale assegnato ma ciò non influisce sulla funzionalità della struttura. I casi acuti affluiscono sempre all'ospedale, salvo i casi di emergenza per i quali è subito evidente la necessità di interventi che il presidio non è in grado di erogare. Ci sono alcuni ricoveri di pronto soccorso impropri, determinati spesso dall'intento di superare alcune liste di attesa, o legati alla carenza di strutture di accoglienza successive alla dimissione; al fine di limitare il fenomeno è stato introdotto un filtro di osservazione prima di procedere al ricovero, ma in prospettiva la soluzione del problema richiede un'adeguata educazione della popolazione.

La direzione medica dell'ospedale – ha precisato il dottor Scappini – non è sovraordinata alle altre unità operative e risponde direttamente al direttore di distretto.

È stato in seguito ascoltato il dottor *Giorgio Raguzzi*, responsabile del servizio amministrativo dell'ospedale di Cles da cinque anni, il quale ha affermato che l'utenza si rivolge preferibilmente alle strutture periferiche, salvo che per prestazioni da queste non erogate. Non sono state effettuate assunzioni di personale da quattro anni e l'obiettivo aziendale prevede di non ampliarlo, anche considerando il pregresso esubero: la situazione attuale non consente però ulteriori riduzioni. Vi è un controllo sulle spese sugli appalti e sul materiale sanitario, e il blocco degli straordinari. Nei contratti integrativi si è tenuto conto delle situazioni disagiate.

Si è proceduto quindi all'audizione del dottor *Luigi Palano*, responsabile dell'unità operativa di assistenza territoriale, che ha sottolineato la presenza di 38 medici di famiglia, 5 pediatri e 9 infermieri distribuiti nelle cinque articolazioni del distretto sul territorio, mentre la guardia medica è attiva in 4 sedi. Per quanto attiene alle vaccinazioni, sono state utilizzate tutte le sedi comunali per consentire la massima copertura della popolazione: in generale è buona la collaborazione con gli enti locali. Il dottor Palano ha poi osservato che la mobilità passiva si registra solo per prestazioni di 2° livello; non esistono strutture private, mentre il SERT fa riferimento ad unità sovradistrettuali anche se presenti sul territorio; esiste un servizio psichiatrico territoriale (con 4 medici), ma i posti di degenza sono allocati presso l'ospedale di Mezzolombardo.

La delegazione ha successivamente audito il dottor *Giorgio Bianchini*, presidente del Comitato di distretto della Val di Non, il quale ha evidenziato i grandi bisogni di assistenza specifica nei mesi di affluenza turistica, carenza soprattutto lamentata da sciatori e albergatori della Valle di Sole, dal momento che in inverno per raggiungere l'ospedale di Cles si

impiega un'ora, e un'altra ora è necessaria per arrivare a Trento. L'assistenza del 118 nelle due vallate è comunque buona, ma è senza dubbio necessario permettere l'operatività del volo notturno degli elicotteri dedicati al soccorso. Il Comitato dei sindaci ha avanzato numerose richieste e rappresenta un'interfaccia dell'Azienda per gli obiettivi da raggiungere.

Il dottor Bianchini ha poi lamentato il fatto che nel distretto il rapporto tra infermieri e popolazione è il più basso del Trentino. La mobilità verso Trento, a suo giudizio, è alta anche per specialità di base: ad esempio nel 1996 i ricoveri pediatrici erano coperti dall'ospedale di Cles per il 92%, mentre nel 1999 sono stati coperti solo per il 70%. La partecipazione dei sindaci alle riunioni annue dell'assemblea è alta per la Val di Sole e bassa per la Val di Non, anche perché la popolazione residente è frazionata in comuni molto piccoli; peraltro in tempi relativamente recenti (1995) nelle valli si era attivato un movimento trasversale dei sindaci con l'obiettivo di contrastare il disegno provinciale di depotenziare gli ospedali di distretto: una volta raggiunto tale obiettivo, la partecipazione è però scemata.

Da ultimo il dottor Bianchini, rispondendo a quesiti da parte del senatore Tirelli, ha affermato che l'assistenza domiciliare integrata, la cui necessità è assai avvertita, è al momento ancora in una fase prodromica e che i comuni non hanno assunto al riguardo specifiche iniziative autonome.

La delegazione della Commissione ha infine audito le organizzazioni sindacali.

Il rappresentante dell'ANPO, dottor *Fiorentini*, (dirigente medico di 2° livello del reparto di medicina dell'ospedale) ha sottolineato l'esigenza di definire con precisione i servizi di primo livello che le strutture periferiche sono chiamate ad erogare ed ha giudicato sufficiente, anche sulla base del riscontro fornito dai pazienti, le prestazioni fornite sia dal presidio ospedaliero di Cles che dalle strutture territoriali.

Il rappresentante della CISL, signor *Bruno Ranzi*, (autista del trasporto infermi), ha lamentato la mancanza, di notte, del medico e dell'infermiere nelle postazioni di emergenza.

Il rappresentante della ANAAO e ASSOMED, dottor *Bertagnolli* (dirigente medico di primo livello del pronto soccorso dell'ospedale) ha osservato che è stato fatto molto con il 118, ma che al pronto soccorso di Cles di notte vi è un solo medico di guardia che si avvale della reperibilità per gli specialisti di reparto: ha inoltre rilevato che di notte è disattivato il servizio di radiologia, affidato solo alle macchine con referto della telera-diologia in collegamento con Trento, privo di valore legale. Nell'ospedale manca una banca del sangue ed è necessario chiederlo a Trento con un minimo di tre ore di attesa. I medici hanno moltissime ore di extra orario non retribuito, e di notte il trasporto dal pronto soccorso all'ospedale di Trento viene effettuato dal medico di guardia e si verifica che pazienti intubati non abbiano l'assistenza dell'anestesista.

Il dottor *Andrea Graiff* (CIMO) ha evidenziato che solo di recente nelle sale operatorie dell'ospedale è stato installato l'impianto di aspirazione dei gas ed ha anche espresso una certa frustrazione dei medici per condizioni di lavoro non soddisfacenti, in particolare per la mancanza di una precisa definizione delle prestazioni da erogare, da un lato, e delle risorse allo scopo sufficienti, dall'altro.

Il rappresentante del SNR, dottor *Portolano*, ha ribadito che di notte si fa ricorso alla teleradiologia, sottolineando peraltro l'assenza dell'ecografia notturna. Riguardo ai ricoveri impropri, rileva che il fenomeno è in qualche misura alimentato anche dal disagio geografico, in quanto è difficile non accogliere un paziente venuto da lontano.

Il rappresentante dell'AIPAC, dottor *Alberto Martolla*, ha illustrato i problemi connessi all'aumento dei pazienti ambulatoriali, con particolare riferimento alla carenza di personale medico per l'attività ambulatoriale. Rispondendo ad un quesito del senatore Tirelli, ha poi affermato che esiste, sia pur limitatamente, un fenomeno di sovrapposizione dei medici di base agli specialisti per quanto concerne le prescrizioni di esami di laboratorio.

Il dottor *Alberto Valli* (CIMO) ha indicato come esigenze prioritarie da soddisfare il rafforzamento del pronto soccorso di Cles (cui assegnare medici specialisti dedicati), l'incremento delle possibilità di trasporto dalle periferie al centro, ed il potenziamento della ginecologia.

Per la CISL il dottor *Bortoli* ha ribadito l'importanza del pronto soccorso con medici dedicati e preparati per le emergenze.

Il signor *Pallaver* (CGIL) ha fatto presente la carenza di personale dedicato all'unità di geriatria e soprattutto di quello necessario per l'assistenza territoriale agli anziani.

In conclusione i rappresentanti dell'AIPAC, della CISL, dell'ANAAO e del SNR hanno espresso un giudizio complessivamente positivo sul livello dei servizi assicurati dall'ospedale di Cles e dalle strutture territoriali del distretto.

5. Considerazioni conclusive

Le audizioni svolte, a livello sia regionale che aziendale e di presidio, e il sopralluogo effettuato presso l'ospedale di Cles hanno permesso di accertare una situazione di buono *standard* di servizio sanitario e in alcuni casi di ottimo livello, situazione che è stata confermata anche dai rappresentanti sindacali aziendali sia medici che del personale non medico.

La rete provinciale di emergenza e assistenza con il servizio 118, attivo dal 1994, funziona efficacemente e efficientemente, seppure con le problematiche di carenza, nei presidi più periferici, di personale di ruolo e/o specialistico e il largo ricorso a volontariato non accreditato; i collegamenti tra le periferie e il centro sono garantiti da diversi mezzi e il volo notturno degli elicotteri di soccorso sta per essere autorizzato. Mai nella serie storica degli ultimi anni si è verificato un caso di emergenza

in cui un paziente sia deceduto per insufficienza o inefficienza della rete di soccorso.

Lo stato dell'ospedale di Cles è assolutamente adeguato in termini strutturali e di attrezzature tecnologiche, con aree di eccellenza per quanto attiene al laboratorio di patologia medica e ai reparti di radiologia e di ostetricia, nonché all'unità decentrata di dialisi.

Il sopralluogo effettuato ha confermato che sotto il profilo della manutenzione e della situazione igienica la realtà è di estrema cura, così come il personale e i percorsi manifestano estrema accoglienza da parte della struttura nei confronti dei cittadini utenti.

Il saldo della mobilità sanitaria aziendale è sostanzialmente in pareggio; la domanda proveniente dal distretto della Val di Non per ricoveri extraprovincia per le patologie per le quali tale richiesta è più elevata (patologie del sistema muscolo scheletrico ed in particolare gli interventi sul ginocchio) è nella media degli altri distretti.

Si può fare una considerazione, semmai, sul forse eccessivo uso di risorse, sia di personale sia di spazi di cura e riabilitazione, che rendono insolita la situazione della Provincia rispetto alla maggior parte della realtà nazionale. Del resto è largamente al di sopra della media nazionale la spesa sanitaria *pro capite* che si registra nella provincia di Trento.

Particolarmente interessante risulta la riforma, in fase di discussione nel Consiglio provinciale, della normativa regionale dell'assistenza sanitaria: nel progetto in esame vengono ridotti i distretti sanitari con un'ottica di snellimento organizzativo e viene enfatizzato l'utilizzo ottimale delle risorse, secondo un modello di rete dei servizi che coinvolge l'intero territorio.

Altrettanta attenzione viene data alla programmazione e alla ricerca epidemiologica che la supporta, il che ha permesso di attrezzare servizi specifici per patologie di particolare incidenza nel territorio (sono stati ad esempio istituiti ambulatori per l'alcolismo).

Ancora in fase di avvio, invece, appaiono i progetti di assistenza domiciliare integrata, mentre il conseguimento dell'obiettivo di contenere il fenomeno dei ricoveri ospedalieri impropri appare evidentemente connesso ad un rafforzamento della medicina territoriale, anche sotto il profilo della conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e del conseguente cambiamento di abitudini.

DI ORIO e TIRELLI, relatori

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

90ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario alla giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REDIGENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(4648) *Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione*

– e **petizione n. 564** ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 novembre 2000.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI dà notizia che si è tutt'ora in attesa dei pareri delle Commissioni Giustizia e Bilancio, necessari per proseguire l'esame in sede redigente. Propone quindi di sospendere la seduta per riprenderla non appena tali pareri saranno portati a conoscenza della Commissione.

Concorda la Commissione, dopo l'intervento del senatore PIANETTA che paventa atteggiamenti dilatori da parte delle forze politiche di maggioranza e del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11,30.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI dà lettura dei pareri pervenuti, sottolineando in particolare come la Commissione Bilancio abbia espresso sul testo unificato accolto dalla Commissione in sede redigente, assunto a base degli emendamenti, parere di nulla osta, a condizione che la previsione di cui all'articolo 1 comma 2, capoverso 4, preveda che l'ente locale intervenga con misure specifiche, «nel limite delle proprie risorse».

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore, senatore CALLEGARO, presenta l'emendamento 1.1, le cui previsioni vanno nel senso indicato dalla Commissione Bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1, è approvato, dopo che il senatore Antonino CARUSO ha preannunciato il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, mentre il senatore TIRELLI ha preannunciato voto contrario, ritenendo tale previsione confliggente con altre disposizioni contenute nella legge finanziaria.

Posto ai voti, risulta quindi approvato l'articolo 1 come modificato.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 2.1. La senatrice BRUNO GANERI illustra l'emendamento 2.2. Il senatore STIFFONI dichiara di ritirare gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Dopo che il senatore CALLEGARO, relatore alla Commissione ha espresso parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre il Governo si è rimesso alla Commissione, posti ai voti gli emendamenti 2.1. e 2.2 non sono approvati. Risulta poi approvato l'articolo 2.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 3.1, sul quale si dichiara favorevole il senatore CALLEGARO, relatore alla Commissione, mentre si rimette alla volontà della Commissione il rappresentante del Governo. Posto ai voti l'emendamento 3.1 è approvato. Risulta quindi approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 4.1 e 4.2, rispetto ai quali il parere del relatore è favorevole.

Posti ai voti, gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono approvati, dopo che il senatore Antonino CARUSO ha preannunciato il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Dopo che il senatore STIFFONI ha dichiarato di ritirare l'emendamento 4.3, posto ai voti risulta approvato l'articolo 4, nel testo emendato.

Avendo proceduto il senatore STIFFONI al ritiro degli emendamenti 5.1 e 5.2, posto ai voti è approvato l'articolo 5.

Il senatore Antonino CARUSO illustra quindi gli emendamenti 6.1 e 6.2, interamente sostitutivi dell'articolo 6 della legge 184.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 6.3 e 6.7.

La senatrice BRUNO GANERI illustra l'emendamento 6.4, sottolineando lo sforzo di mediazione da esso sotteso.

Il senatore Athos DE LUCA dà per illustrati gli emendamenti 6.5 e 6.9.

Il senatore TIRELLI dichiara di ritirare l'emendamento 6.6 e illustra l'emendamento 6.11 che propone in una nuova formulazione (6.11 nuovo testo).

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 6.8 relativo al limite massimo di età tra adottanti e adottando.

La senatrice BRUNO GANERI illustra l'emendamento 6.10, dichiarando di apporre la propria firma all'emendamento 6.8, cui si aggiunge anche la firma della senatrice Daniele Galdi.

Il senatore MONTELEONE dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 6.1, dopo che il senatore Antonino CARUSO ha proceduto al ritiro dell'emendamento 6.2.

Il senatore CALLEGARO, relatore alla Commissione, si dichiara sostanzialmente d'accordo con le previsioni contenute nell'emendamento 6.1 del senatore Antonino Caruso, fatta eccezione per la previsione che l'età degli adottanti debba superare di non più di quaranta anni l'età dell'adottato.

Su richiesta dei senatori Montagnino e Bernasconi, la Presidente invita il relatore a riformulare per iscritto l'articolo 6, nel senso anzidetto, sottolineando la necessità di mantenere per questa parte il testo approvato dalla Commissione che prevede che l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato.

Per consentire al relatore di presentare un nuovo testo dell'articolo 6, la Presidente propone di togliere la seduta, stante la convocazione della seduta pomeridiana già prevista per le ore 13,30.

La seduta termina alle ore 13.

91ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Manzini e alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori

(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori

(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(3345) Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici

(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile

(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 novembre 2000.

Il sottosegretario Manzini presenta una nuova formulazione dell'articolo 5 concernente la copertura finanziaria del provvedimento, sottolineando come questa abbia riferimento al Servizio di Psicologia scolastica nella fase di sperimentazione triennale; fa inoltre presente che qualora si decidesse per un avvio a regime fin da ora del Servizio di Psicologia Scolastica, il Governo non sarebbe in grado di garantire la necessaria copertura finanziaria.

La senatrice DANIELE GALDI, relatrice alla Commissione, concorda con l'opportunità di riformulare la norma di copertura finanziaria con riferimento alla sola fase di sperimentazione triennale.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI acquisisce l'emendamento presentato dal Governo che dovrà essere inviato alla Commissione Bilancio per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) **BUCCIERO e Antonino CARUSO.** – *Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) **MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) **Antonino CARUSO ed altri.** – *Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) **SERENA.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

(4648) *Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione*

– e petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta anti-meridiana.

La senatrice BERNASCONI, a nome del Gruppo dei senatori democratici di sinistra, fa presente l'impossibilità di partecipare al seguito dei lavori della Commissione stante l'inizio imminente della discussione, in sede deliberante, di importanti provvedimenti presso la Commissione Sanità. Per quanto riguarda il merito dell'articolo 6 attualmente in discussione, chiede la votazione per parti separate del nuovo emendamento che il relatore ha elaborato, sottolineando come ella sia personalmente favorevole alla previsione dei quarantacinque anni di età e all'allargamento a coppie di fatto eterosessuali.

Il senatore GUBERT esprime il proprio disagio per la tendenza che si va delineando a considerare equivalenti coppie conviventi a quelle unite in matrimonio, nonché per la mancanza di un limite di età per entrambi i coniugi con riguardo all'età dell'adottando.

Il senatore PIANETTA non ritiene che il problema dell'età debba generare conflitti insormontabili, in quanto valuta accettabile la soluzione proposta dei quarantacinque anni.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI ritiene che la richiesta, sottesa all'intervento della senatrice Bernasconi, di una sospensione dei lavori della Commissione, tenuto conto della concomitanza con i lavori in sede deliberante di altre Commissioni permanenti, debba essere accolta. Conseguentemente sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà alle ore 16.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 16,45.

La presidente del Senato, MAZZUCA POGGIOLINI dà notizia che, da contatti avuti con la Presidenza del Senato, sembra che, qualora la

Commissione non riuscisse a concludere la discussione del provvedimento entro oggi pomeriggio, si aprirebbero spazi per un prolungamento dei tempi nella settimana prossima, previa deroga concessa dai capigruppo alla trattazione durante la sessione di bilancio.

Il senatore CALLEGARO illustra quindi una nuova formulazione dell'articolo 6 (emendamento 6.12) che, mantenendo sostanzialmente l'impianto dell'emendamento 6.1 del senatore Antonino Caruso, prevede invece al comma 3 che l'età degli adottanti deve superare di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, accogliendo una precedente richiesta della senatrice Bernasconi, pone in votazione l'emendamento 6.12 per parti separate. Posti separatamente ai voti, risultano approvati i capoversi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'emendamento 6.12 del relatore. Conseguentemente risultano preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 6, fatta eccezione per l'emendamento 6.11 che risulta assorbito nell'ultimo capoverso dell'emendamento 6.12.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 6.12 nel suo complesso. Intervengono per dichiarazione di voto la senatrice BRUNO GARNERI (che ritiene la formulazione al voto peggiorativa rispetto al testo originariamente proposto dalla Commissione), il senatore GUBERT (che condivide tali osservazioni), il senatore Antonino CARUSO (che preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, sottolineando come la riforma delle adozioni non sia il provvedimento più idoneo per definire la questione delle coppie di fatto), la senatrice BERNASCONI (che richiama il precedente della fecondazione medicalmente assistita per sottolineare come sia legittimo un riferimento alle coppie di fatto anche in sede di riforma delle adozioni e preannuncia il proprio voto contrario), il senatore MONTAGNINO (che, dichiarato di condividere le osservazioni del senatore Antonino Caruso, preannuncia il voto favorevole), il senatore PIANETTA (che preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia), il senatore FASSONE (che preannuncia il voto contrario, non ritenendo ragionevole, secondo il dettato della Corte Costituzionale, il divario di età previsto al comma 3), il senatore TIRELLI (che preannuncia voto favorevole), il senatore DANZI (che preannuncia il voto favorevole del Gruppo del CCD), il senatore CAMERINI (che preannuncia il proprio voto di astensione), la senatrice DANIELE GALDI (che preannuncia anch'ella il proprio voto di astensione, soprattutto con riferimento alla formulazione del comma 1).

Posto ai voti risulta approvato l'emendamento 6.12 proposto dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 6 del testo originariamente proposto dalla Commissione.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, stante l'imminente inizio di votazioni in Aula sulla legge comunitaria, propone di togliere la seduta, con l'intesa che riferirà al Presidente del Senato sullo stato dei lavori della Commissione sui provvedimenti in titolo.

Conviene la Commissione e conseguentemente il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ACCOLTO
IN SEDE REFERENTE DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 130-bis, 160-bis, 445-bis,
1697-bis, 852, 1895, 3128, 3228 E 4648**

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 2, capoverso 4, dopo le parole: «proprie competenze», aggiungere: «e nel limite delle proprie risorse».

Art. 2.

2.1

SALVATO, CARCARINO, MANIERI, GANERI, DANIELE GALDI, BONFIETTI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il minore che risulti temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita ed allo sviluppo della sua personalità deve essere affidato, previa raccolta di disponibilità e verifica delle motivazioni da parte del servizio locale, ad un'altra famiglia, anche di fatto, o ad una persona singola, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione».

2.2

DE LUCA Athos, PIERONI, MANCONI, BOCO, CORTIANA, RIPAMONTI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, RONCHI, BORTOLOTTO

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «figli minori», sono inserite le seguenti: «ai conviventi more uxorio che risultino tali da almeno 3 anni secondo la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del nuovo rego-

lamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, numero 223».

2.3

STIFFONI

Al comma 2 sopprimere le parole: «o ad una persona singola».

2.4

STIFFONI

Sopprimere il comma 3.

Art. 3.

3.1

FASSONE

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «alla nomina di un tutore» sopprimere la parola: «ed».

Art. 4.

4.1

FASSONE

Sub articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo» con le parole: «in considerazione della sua capacità di discernimento».

4.2

FASSONE

Sub articolo 4, comma 4, dopo le parole: «è prorogabile» inserire le parole: «del tribunale per i minorenni».

4.3

STIFFONI

All'articolo 4, comma 4, dopo: «ed è prorogabile» aggiungere: «per non oltre 12 mesi».

Art. 5.**5.1**

STIFFONI

All'articolo 5, comma 1, sostituire: «L'affidatario» con: «La famiglia affidataria».

5.2

STIFFONI

All'articolo 5, comma 2, sostituire: «L'affidatario» con: «La famiglia affidataria».

Art. 6.**6.1**

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 1, l'articolo 6 della legge n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. L'adozione è consentita ai coniugi che abbiano contratto matrimonio da almeno tre anni o che, prima del matrimonio, abbiano stabilmente convissuto per un uguale periodo. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono avere idoneità affettiva e capacità di educare il minore che intendono adottare. Devono essere inoltre in grado di assicurarne l'istruzione ed un adeguato mantenimento.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più il quaranta anni l'età dell'adottato.

4. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

5. Non è preclusa l'adozione quando risulti, a seguito di valutazione da parte del tribunale per i minorenni, che dalla mancata adozione stessa derivi un danno per il minore, non altrimenti evitabile.

6. Ai medesimi coniugi sono consentiti più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il far richiesta di adottarne più fratelli.».

6.2

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, BUCCIERO, PELLICINI

Al comma 1, l'articolo 6 della legge n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. L'adozione è consentita ai coniugi che abbiano contratto matrimonio da almeno tre anni o che, prima del matrimonio, abbiano stabilmente convissuto per un uguale periodo. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono avere idoneità affettiva e capacità di educare il minore che intendono adottare. Devono essere inoltre in grado di assicurarne l'istruzione ed un adeguato mantenimento.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato.

4. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

5. Non è preclusa l'adozione quando risulti, a seguito di valutazione da parte del tribunale per i minorenni, che dalla mancata adozione stessa derivi un danno per il minore, non altrimenti evitabile.

6. Ai medesimi coniugi sono consentiti più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il far richiesta di adottarne più fratelli.».

6.3

SALVATO, CARCARINO, MANIERI

Al comma 1, dell'articolo 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno due anni tra i quali non sussista separazione legale o di fatto, alle persone singole, ai conviventi more uxorio che risultino tali da almeno due anni ai sensi della dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Gli adottanti devono essere ritenuti capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare».

Conseguentemente,

all'articolo 6, nel testo dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, al comma 4, sostituire le parole: «ai medesimi coniugi», con le seguenti: «alle medesime persone»;

all'articolo 18, nel testo dell'articolo 22, comma 1, della medesima legge, all'articolo 20, nel testo dell'articolo 25, comma 1, della medesima legge, all'articolo 21, nel testo dell'articolo 26, comma 1, della medesima legge, sostituire le parole: «i coniugi», con le seguenti: «le persone»;

all'articolo 20, nel testo dell'articolo 25, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire le parole: «i coniugi», con le seguenti: «persone»;

all'articolo 20, nel testo dell'articolo 25, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire le parole: «dei coniugi affidatari», con le seguenti: «delle persone affidatarie»;

all'articolo 20, nel testo, dell'articolo 25, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituire le parole: «ai coniugi», con le seguenti: «alle persone».

6.4

DANIELE GALDI, CAMERINI, BRUNO GANERI, BONFIETTI

Il comma 1, dell'articolo 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni tra i quali non sussista separazione legale o di fatto, ai conviventi more uxorio che risultino tali da almeno 3 anni ai sensi della dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Gli adottanti devono essere ritenuti capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare».

6.5

DE LUCA Athos, PIERONI, MANCONI, BOCO, CORTIANA, RIPAMONTI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, RONCHI, BORTOLOTTO

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «neppure di fatto» inserire le seguenti: «ai conviventi more uxorio che risultino tali da almeno 3 anni secondo la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o a persone singole».

6.6

STIFFONI

All'articolo 6, comma 1 dopo: «essere ritenuti» aggiungere: «psicologicamente e».

6.7

SALVATO, CARCARINO, MANIERI

Il comma 2, dell'articolo 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni quella dell'adottando. Tale limite non viene applicato se l'adottando è figlio del proprio coniuge ovvero se ha un vincolo di parentela con altro minore adottato dai medesimi soggetti».

Conseguentemente, all'articolo 6, nel testo dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sopprimere il comma 3.

6.8

FASSONE

Sub articolo 6, al comma 2, sostituite la parola: «quarantacinque» con la parola: «quaranta»; e sopprimere il comma 3.

6.9

DE LUCA Athos, PIERONI, MANCONI, BOCO, CORTIANA, RIPAMONTI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, RONCHI, BORTOLOTTO

All'articolo 6, comma 2, sostituite la parola: «quarantacinque» con: «cinquanta».

6.10

DANIELE GALDI, CAMERINI, BRUNO GANERI

Al comma 2, dopo il periodo: «L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e...» inserire le seguenti: «per almeno uno degli adottanti, di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando».

6.11

STIFFONI

Al comma 5, alla fine aggiungere: «nonchè disponibilità dichiarata all'adozione di minori portatori di disabilità fisica, psichica o sensoriale».

6.11 (Nuovo testo)

STIFFONI

Alla fine del comma 5, aggiungere: «nonchè disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992».

6.12

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che prima del matrimonio abbiano stabilmente convissuto per un eguale periodo. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere ritenuti affettivamente idonei e capaci di educare, istruire ed adeguatamente mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati previa valutazione, caso per caso, da parte del Tribunale per i minorenni della idoneità affettiva e della capacità di educare, istruire, mantenere i minori, di coloro che intendono adottare qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

5. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottandi sia superato da uno solo di essi, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

6. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il far richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992".».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2967,
2888, 1829, 3345, 3620 E 3866**

Art. 5.

5.1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Copertura finanziaria*). – 1. Agli oneri relativi alla sperimentazione di cui all'articolo 4 determinati in lire 8 miliardi annui, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, i quali sono distribuiti sulla base dell'allegata tabella A alle regioni e province autonome, nonché agli oneri per il funzionamento del Comitato scientifico, determinati in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministeri della pubblica istruzione e degli affari sociali.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

237^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN comunica che la Giunta è convocata domani, alle ore 8,30, per l'esame del disegno di legge finanziaria 2001 e del bilancio di previsione dello Stato, ove questi siano assegnati in tempo utile.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

In relazione all'esame dei documenti di bilancio il PRESIDENTE prospetta un calendario secondo il quale il relatore Pappalardo potrebbe svolgere la relazione nella seduta di domani mentre il dibattito avrebbe luogo la prossima settimana, alla presenza del ministro per le politiche comunitarie Mattioli.

La Giunta prende atto del calendario prospettato dal Presidente.

Il presidente BEDIN conferma lo svolgimento di una visita nella Repubblica federale di Jugoslavia dal 3 al 5 dicembre prossimi e preannuncia, il prossimo 6 dicembre, lo svolgimento di un incontro informale della Giunta con il Ministro degli affari esteri della Lettonia.

L'oratore informa altresì la Giunta che è stato invitato a prendere parte ad un incontro organizzato dai Presidenti della III e della XIV Commissione della Camera con gli eurodeputati italiani in preparazione del dibattito che l'altro ramo del Parlamento svolgerà il prossimo 28 novembre sulla preparazione del Vertice di Nizza.

Il Presidente, infine, per quanto concerne i nuovi atti comunitari assegnati, il cui elenco è stato trasmesso ai componenti della Giunta, come

segnalato dal senatore Manzella, propone l'inserimento nel programma dei lavori degli atti n. 110, sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen negli Stati nordici, n. 116, sul riconoscimento delle decisioni definitive in materia penale, n. 117, sul programma di scambi degli operatori della giustizia in materia di diritto civile, n. 118, sulla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, e n. 119, sull'assunzione delle prove in materia civile e commerciale.

La Giunta conviene sull'inserimento dei suddetti atti comunitari nel programma dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(49) Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati (COM (2000) 331 def.)

(Parere alla 6ª Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore MUNGARI illustra la direttiva 85/611/CEE, la quale venne adottata per perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), soprattutto per quanto concerne gli obblighi cui questi sono sottoposti ed i relativi controlli. Tale direttiva veniva quindi a dettare una disciplina uniforme in merito all'autorizzazione, alla struttura dei suddetti organismi ed alle informazioni che questi sono tenuti a pubblicare, nella prospettiva di assicurare una tutela omogenea degli investitori, di facilitare la commercializzazione delle quote e di realizzare, quindi, un mercato europeo dei capitali.

Precisando che la suddetta direttiva del 1985 si applica solo agli organismi di tipo aperto – soggetti al principio della ripartizione dei rischi, caratterizzati dall'obbligo del riacquisto delle quote su richiesta del portatore e strutturati nella forma dei fondi comuni di investimento e delle società di investimento – l'oratore ne descrive l'articolato. Essa dispone, in particolare, che l'autorizzazione rilasciata in uno Stato membro sia valida in tutti gli altri Stati della Comunità europea e specifica aspetti quali struttura, obblighi e requisiti patrimoniali dei suddetti organismi.

Il relatore si sofferma quindi sul complesso *iter* dell'atto in titolo, volto a modificare la direttiva del 1985, il quale è già stato esaminato, tra gli altri, dal Comitato economico e sociale e dal Parlamento europeo. Con la nuova disciplina vengono rispettivamente precisati i requisiti necessari affinché i suddetti organismi possano accedere al mercato e le condizioni per esercitare la loro attività. Tali nuove disposizioni rafforzano il coordinamento fra le legislazioni degli Stati membri ed estendono il campo di applicazione della normativa comunitaria alle succursali che,

una volta autorizzate nello Stato di origine, sono libere di esercitare la loro attività in tutti gli altri Stati membri.

L'oratore sottolinea inoltre come le più rigorose norme in materia di struttura e requisiti patrimoniali degli organismi e di onorabilità dei loro dirigenti siano volte a perseguire la stabilità del sistema finanziario e assicurino una maggiore protezione degli investitori e dei risparmiatori. Fra le misure più significative figura la separazione delle funzioni direttive dalle funzioni di controllo interno, che comporta una migliore vigilanza sull'attività dei suddetti organismi. Le società di gestione vengono inoltre abilitate, oltre che alla commercializzazione di quote dei fondi in tutti gli Stati membri, allo svolgimento di tutte le altre funzioni necessarie per la gestione di portafogli collettivi, anche sulla base del mandato di altre società di gestione. Viene altresì eliminata la vigente restrizione attinente alle gestioni individuali. Ulteriori misure prevedono la presentazione, a fianco degli analitici prospetti completi, di prospetti semplificati di più agevole comprensione per gli investitori.

Non rilevando possibili effetti negativi sull'ordinamento interno del suddetto provvedimento – che invece migliora gli strumenti di vigilanza e comporta una più rigorosa tutela dei consumatori – l'oratore vi ravvisa anche possibili effetti di impulso finanziario e, in termini più limitati, occupazionale. Infatti, le misure illustrate, secondo le stesse attese della Commissione europea, dovrebbero comportare un'estensione del campo di attività dei suddetti organismi e favorire, nel contempo, l'afflusso di maggiori investimenti nel settore. Egli propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

47ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Esame delle risultanze dell'attività di acquisizione conoscitiva svolta dal secondo gruppo di lavoro in ordine all'azione di dismissione e alle procedure seguite dalla Società Gestione per il Realizzo per la liquidazione del patrimonio della Federconsorzi

Il PRESIDENTE dà la parola al senatore D'ALÌ, coordinatore del secondo gruppo di lavoro, perché riferisca le risultanze dell'attività di acquisizione conoscitiva svolta.

Il senatore D'ALÌ illustra i contenuti del documento, elaborato con l'ausilio degli ufficiali della Guardia di finanza che collaborano con la Commissione, avente ad oggetto la valutazione dell'azione di dismissione e delle procedure seguite dalla Società Gestione per il Realizzo per la liquidazione del patrimonio della Federconsorzi.

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un sentito ringraziamento al senatore D'Alì per il lavoro svolto, precisa che il contributo presentato dal secondo gruppo di lavoro costituisce un atto interno, riservato ai componenti della Commissione.

Ricorda infine che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 28 novembre 2000, alle ore 12, per procedere all'audizione dei dottori Paolo Celotti, Fiammetta De Vitis e Fausto Severini, in qualità di componenti del Collegio giudicante della procedura di concordato preventivo della Federconsorzi, nel periodo 1992-93.

La seduta termina alle ore 14,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

210^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa
(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4843) *Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi*
(Parere alla 2^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore PASTORE, la Sottocommissione conviene di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

(4852) ELIA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

In sostituzione della relatrice designata Pasquali, riferisce alla Sottocommissione il senatore PASTORE, che propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

298^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Fumagalli Carulli
e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

(4738-bis) Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge di iniziativa governativa

(4673-bis) Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(Parere alla 2^a Commissione su ulteriore testo unificato del relatore. Esame e rinvio)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta di un testo unificato predisposto dal relatore, recante disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e di benefici penitenziari. Per quanto di competenza, segnala che l'accantonamento del Ministero del tesoro utilizzato per la copertura di parte degli oneri del provvedimento non presenta sufficienti disponibilità per l'esercizio 2000.

Occorre poi valutare se la formulazione dell'articolo 15, comma 1, capoverso 4, prefigura un obbligo per le regioni e gli enti locali di utilizzare i detenuti cui si applica il programma di reintegrazione sociale: in tal caso, tenuto conto delle disposizioni di cui al capoverso 6, potrebbero de-

rivare oneri a carico di regioni ed enti locali. In relazione all'articolo 16, comma 1, capoverso 3, occorre infine valutare se all'attività ivi prevista si applicano le disposizioni del citato capoverso 6.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver proposto una riformulazione dell'articolo 7 di copertura che rinvia agli accantonamenti del Tesoro e della Giustizia, osserva che le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, capoverso 4, non configurano un obbligo per gli enti locali e le regioni, in quanto l'utilizzazione del personale viene rimessa ad una valutazione dei singoli enti. Analogo discorso vale in relazione all'articolo 16, comma 1, capoverso 3, nell'ambito del quale, per maggiore chiarezza, potrebbe essere inserito un richiamo ad una discrezionalità di utilizzazione da parte delle istituzioni interessate.

Il presidente COVIELLO fa presente che anche la riformulazione della clausola di copertura proposta dal rappresentante del Tesoro fa riferimento a risorse non sussistenti nell'ambito del fondo speciale di parte corrente.

Su proposta del sottosegretario MORGANDO, la Sottocommissione rinvia il seguito dell'esame del testo unificato.

(4813) *Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino

(4447) *MONTICONE ed altri. - Tutela del patrimonio storico della grande guerra*

(4832) *PALOMBO ed altri. - Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918*

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e con osservazioni sul testo unificato; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione aveva richiesto la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver consegnato alla Presidenza la relazione tecnica che evidenzia un onere a regime di 330 milioni annui, propone di inserire nell'ambito dell'articolo 12 una ulteriore autorizzazione di spesa corrispondente a tale importo a decorrere dal 2001. Per ciò che concerne l'ampliamento delle competenze di alcuni Ministeri, fa presente che appare opportuno vincolare esplicitamente la possibilità di azione alle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 12, in modo tale che l'operatività degli articoli 3, 4, 5 e 6 sia limitata alle risorse autorizzate dal provvedimento. Ritiene, altresì, che all'articolo 12, comma 3, debba

essere soppressa la possibilità per le soprintendenze di contrarre mutui e che al comma 1 debba essere previsto che un decreto ministeriale definisca modalità e criteri per l'erogazione delle risorse. Esprime, poi, avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione che sull'emendamento 9.1, in relazione al quale non ha rilievi da formulare.

Il presidente COVIELLO sollecita una riflessione sul provvedimento in esame, alla luce delle leggi «Bassanini» e del relativo trasferimento di competenze alle Regioni.

Il senatore FERRANTE fa presente che le procedure previste dall'articolo 12, comma 3, in materia di controlli, sono già espletate nell'ambito della ordinaria attività del Ministero dei beni culturali.

Il senatore AZZOLLINI ritiene che le considerazioni del Presidente possano essere valutate dalla 7^a Commissione come un utile elemento di riflessione sul provvedimento.

La Sottocommissione, quindi, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul testo unificato in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le nuove funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 siano esplicitamente limitate dalle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 12; che all'articolo 12, comma 1, sia introdotta un'autorizzazione di spesa aggiuntiva di 330 milioni annui a decorrere dal 2001, con il conseguente adeguamento della copertura nell'ambito dell'articolo 13, a valere sul fondo speciale di parte corrente accantonamento dei beni culturali; che all'articolo 12, comma 3, siano soppresse le parole «nonché le soprintendenze». La Commissione osserva, poi, che all'articolo 12, comma 1, sarebbe opportuno rinviare ad un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei criteri per la ripartizione delle risorse.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.7, 11.1, 12.1 e 13.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4825) Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'Università di Urbino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lenti ed altri; Bastianoni e Polenta; Merloni ed altri (Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha rinviato, nella seduta del 17 novembre, l'esame degli emendamenti al fine di consentire la definizione del quadro finanziario dei fondi speciali nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2001: fa presente che il testo approvato dalla Camera non reca modifiche in relazione agli importi per limiti

di impegno del fondo speciale di parte capitale, accantonamento del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica. Risulta, quindi, che non sussistono risorse per la copertura dell'emendamento 1.1.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

Il senatore FERRANTE richiama l'approvazione di un emendamento con tale finalità durante l'esame del disegno di legge finanziaria presso la Camera dei deputati.

Il presidente COVIELLO fa presente che l'emendamento segnalato dal senatore Ferrante ha incrementato le risorse destinate agli ordinari interventi e non quelle per limiti di impegno e non consente, quindi, di costituire un'idonea copertura per l'emendamento 1.1.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime, quindi, parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 1.1, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(4720) Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale sul testo; in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'esame per approfondire alcuni rilievi finanziari dello stesso. In particolare, riguardo all'articolo 3, comma 3, occorre verificare se l'equiparazione del trattamento degli organi degli istituti a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie comporti un onere aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente.

In merito all'articolo 3, comma 6, che stabilisce per il personale laureato operante nella ricerca l'uniformità di trattamento giuridico ed economico rispetto al personale del pubblico impiego e del comparto sanità, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al rinnovo dei contratti, occorre valutare se per la relativa copertura risulti idoneo il mero rinvio al limite delle risorse individuate dalla finanziaria per il rinnovo dei contratti.

In relazione all'articolo 4, comma 4, il Tesoro ha proposto una riformulazione volta ad escludere la possibilità di procedere all'assunzione del personale degli istituti cui non sia rinnovato il riconoscimento al di fuori della disponibilità degli organici.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, è stata segnalata l'onerosità degli emendamenti 1.5, 3.36, 3.37, 3.23, 3.24, 3.25, 3.31, 3.43,

3.44, 3.45, 3.53, 3.55, 3.64, 4.1 e 4.2. È stato successivamente trasmesso l'emendamento 3.45 (nuovo testo), che supera i rilievi formulati sulla precedente formulazione.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver confermato in relazione all'articolo 3, comma 3, che si tratta di oneri già previsti a legislazione vigente, ribadisce per ciò che concerne il comma 6 del medesimo articolo che si ritiene corretto prevedere la copertura dei relativi oneri nell'ambito delle risorse attivate per la contrattazione collettiva del comparto sanità. Ricorda infine di aver già proposto una riformulazione dell'articolo 4, comma 4, nella scorsa seduta. Per quanto riguarda gli emendamenti, conferma l'avviso contrario già formulato nella scorsa seduta sugli emendamenti 1.5, 3.36, 3.37, 3.23, 3.24, 3.25, 3.31, 3.43, 3.44, 3.45, 3.53, 3.55, 3.64, 4.1 e 4.2; per ciò che concerne l'emendamento 3.45 (nuovo testo) ritiene necessario che sia previsto che un decreto del presidente del Consiglio dei ministri fissi i parametri di riferimento per la definizione del trattamento economico del direttore scientifico.

Il presidente COVIELLO fa presente che la formulazione del comma 6 dell'articolo 4 predetermina la destinazione di una quota delle risorse destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità alla copertura di oneri certi determinati dal presente articolo. Per tale motivo ritiene debba essere espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul comma 6 dell'articolo 3. Rileva, inoltre, che occorre prevedere l'assenso degli atenei universitari al trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, secondo quanto previsto nel testo iniziale e non riportato nella formulazione proposta dal rappresentante del Tesoro.

Il relatore FERRANTE propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 4, comma 4, sia sostituito dal seguente: «Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al trasferimento del personale dipendente dagli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi del comma 3 del presente articolo, presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere ovvero presso le università, previa verifica e nei limiti della disponibilità dei posti nelle dotazioni organiche definitive. Del predetto personale solamente quello adibito alla ricerca biomedica può transitare nei policlinici universitari, previo assenso delle medesime amministrazioni» e ad eccezione che sull'articolo 3, comma 6, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In relazione agli emendamenti trasmessi propone di esprimere parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.5, 3.36, 3.37, 3.23, 3.24, 3.25, 3.31, 3.43, 3.44, 3.45, 3.53, 3.55, 3.64, 4.1 e 4.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere sull'emendamento 3.45 (nuovo testo) è di nulla osta, osservando che sembra opportuno prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri siano fissati i parametri di riferimento per la remunerazione del direttore scientifico.

Il senatore AZZOLLINI ritiene che la proposta del relatore sia apprezzabile in relazione ad alcuni rilievi emersi nel corso del dibattito, ma rimanga inadeguata per ciò che concerne altre disposizioni, che, oltre ad essere di difficile interpretazione, appaiono in contrasto con le norme di contabilità e suscettibili di arrecare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 11,30.

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(852) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-*quater* del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione

(4648) Disposizioni in tema di età dei genitori idonei all'adozione

(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia sul testo proposto dalla Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta del testo in materia di adozioni approvato dalla Commissione in materia d'infanzia: ricorda che la

Sottocommissione ha formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli articoli 1, 2 (comma 2), 5 e 6 della versione iniziale del provvedimento. Il testo in esame non contiene l'articolo 6 del precedente testo e propone nuove formulazioni per gli altri articoli richiamati: per quanto di competenza, occorre valutare se l'articolo 1, comma 2, capoverso 3, secondo periodo, possa configurare l'emersione di maggiori oneri per il bilancio dello Stato o rappresenti una disposizione di carattere meramente programmatico, da attuare nell'ambito del successivo capoverso 4. In relazione a quest'ultimo, sembra opportuno richiamare, insieme alle competenze degli enti locali, anche il limite delle rispettive risorse.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le osservazioni del relatore, evidenziando che le nuove formulazioni degli articoli 1, 2 e 5 sembrano superare i rilievi di natura finanziaria del testo precedente. Concorda, altresì, sull'opportunità di introdurre al capoverso 4 del comma 2 dell'articolo 1 il richiamo del limite delle risorse degli enti locali.

Il relatore CADDEO propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che all'articolo 1, comma 2, capoverso 4, dopo la parola «competenze» siano inserite le seguenti: «e nel limite delle proprie risorse».

Il senatore TAROLLI, nel preannunciare il proprio voto favorevole, auspica l'approvazione del provvedimento prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Con il voto favorevole del senatore AZZOLLINI, la Sottocommissione accoglie quindi la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 11,35.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 23 novembre 2000, ore 11

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tab. 2).
 - Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2001 (Tab. 7).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 23 novembre 2000, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

- Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo Giorgio Napolitano.
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 23 novembre 2000, ore 9 e 16

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2001 (Tab. 11).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 23 novembre 2000, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (Tabb. 1 e 2) (*limitatamente alle parti di competenza*).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 23 novembre 2000, ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2001 (Tab. 6).
 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2001 (Tab. 17).
 - Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 2001 (Tab. 19).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 23 novembre 2000, ore 9,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 2001 (Tab. 8).
- Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2001 (Tab. 9).
- Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2001 (Tab. 10).

-
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 23 novembre 2000, ore 10

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2001 (Tab. 14).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 23 novembre 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

